

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 46

mercoledì, 11 novembre 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 61

Presa d'atto della decadenza del signor Simone Bezzini dall'incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina a componente della Giunta regionale quale assessore, e relativa sostituzione. pag. 8

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 62

Presa d'atto della decadenza del signor Leonardo Marras dall'incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina a componente della Giunta regionale quale assessore, e relativa sostituzione. " 8

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 63

Presa d'atto della decadenza della signora Monia Monni dall'incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina a componente della Giunta regionale quale assessore, e relativa sostituzione. " 9

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 64

Presa d'atto della decadenza della signora Alessandra Nardini dall'incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina a componente della Giunta regionale quale assessore, e relativa sostituzione. " 10

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 65

Presa d'atto della decadenza della signora Stefania Saccardi dall'incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina a componente della Giunta regionale quale assessore, e relativa sostituzione. " 11

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 66

Dotazione organica delle strutture di supporto degli organismi politici del Consiglio regionale della XI legislatura in attuazione dell'articolo 49, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Revoca della deliberazione del Consiglio

regionale 7 luglio 2015, n. 44, della deliberazione 15 luglio 2015, n. 45 e della deliberazione 26 luglio 2016, n. 59. " 12

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti**

DECRETO 2 novembre 2020, n. 139

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Vecchiano, Avane, Filettole e Nodica in comune di Vecchiano (PI). " 23

DECRETO 28 ottobre 2020, n. 140

Designazione rappresentanti regionali nelle commissioni di concorsi banditi da Estar. " 23

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2020, n. 1336

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - attivazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, assegnazione dotazione finanziaria, determinazioni per l'applicazione della misura e individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti - Campagna 2020/2021. " 26

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2020, n. 1338

Conferimento del premio Pegaso d'Oro all'ing. Fabrizio Landi ed al Prof. Rino Rappuoli. " 40

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1347

Gestione delle concessioni di demanio marittimo annualità 2020: individuazione dei criteri di riparto per l'assegnazione di ulteriori risorse da attribuire ai Comuni della fascia costiera. " 40

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1353

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo

Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - integrazione delle disposizioni specifiche per l'attuazione del bando attuativo della sottomisura 21.1 "Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19" e proroga dei termini. " 41

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1358

DPGR 122/2020. Eventi meteorologici dal 24 al 26 settembre 2020. Delibera ai sensi dell'articolo 24 comma 5 L.R. 45/2020. Assegnazione dei finanziamenti. " 43

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1370

Prima applicazione della L.R. n. 45 del 25/06/2020. Approvazione della disciplina di immediato sostegno alle attività economiche e produttive a seguito di proclamazione dello stato di emergenza regionale. Integrazione Deliberazione di Giunta n. 981 del 27/07/2020 nelle more della adozione delle deliberazioni di cui all'art. 28 comma 3. " 48

- Dirigenza-Decreti

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Consulenza, Formazione e Innovazione**

DECRETO 28 ottobre 2020, n. 17306
certificato il 30-10-2020

Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, Misura M01 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (Art. 14)". Adeguamento delle misure straordinarie per la formazione e l'informazione in agricoltura durante l'emergenza sanitaria Covid-19. " 55

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 3 novembre 2020, n. 17569
certificato il 04-11-2020

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifica sostanziale all'esistente impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi denominato

convenzionalmente "Dife Serravalle 2", attraverso l'inserimento di trattamento fisico di solidificazione (D9) e dell'attività di selezione e compattazione (R12 e/o D13), igienizzazione (R3) di rifiuti tessili, sito in via Vecchia Provinciale Lucchese snc, nel comune di Serravalle P.se (Pt)". Proponente: DIFE S.p.A. Provvedimento conclusivo. " 62

Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali

DECRETO 4 novembre 2020, n. 17579
certificato il 04-11-2020

Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali: costituzione Posizione Organizzativa denominata "Assistenza Legislativa e Giuridica 16". " 70

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 5 novembre 2020, n. 17713
certificato il 05-11-2020

Art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, art. 48 della L.R. n. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto 2018EMA0046 "Golfo di Portoferraio. Interventi di contrasto dell'erosione costiera: Magazzini - Schiopparello est - San Giovanni/San Marco, nel Comune di Portoferraio (LI). Proponente: Comune di Portoferraio. Procedura d'urgenza - art. 14 dell'OCDDPC 558/2018. Provvedimento conclusivo". " 76

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

**Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara**

SR 2 "Cassia" - variante all'abitato di Staggia Senese (I lotto) - Comune di Poggibonsi (SI) - CUP D51B19000020001 - avviso approvazione conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 Legge 241/90 e apposizione vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo, e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 327/2001 (art. 24 Legge Regionale 10 dicembre 1998, n. 88). " 83

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di ricerca e concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in località Tavernelle nel Comune di Montalcino per uso Agricolo - richiedente: Azienda Agraria Fossacolte. **PRATICA n. 195995-2020.** " 83

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di rinnovo concessione di derivazione acque superficiali da invaso in località Val di Cava nel Comune di Montalcino (SI) per uso Agricolo - richiedente: Az Agr. VALDICAVA di Abbruzzese Vincenzo. **PRATICA n. 195981-2020.** " 84

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Superiore**

Domanda in data 04/11/2020 per autorizzazione allo scavo di 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee e contestuale richiesta di concessione) con contestuale ripristino di sorgente esistente nel territorio del Comune di Chianciano Terme (SI), loc. Acqua Bianca, per uso Agricolo. Ditta: Golf Chianciano Terme S.r.l. **Pratica n. ACS2020_00016.** " 84

Domanda in data 04/11/2020 per rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo ubicato in località Montepulciano Stazione, in Comune di Montepulciano (SI), per uso Civile. Ditta: Autogrill Italia S.p.A. **Pratica n. RIN001_PC-1035SI.** " 85

Domanda di nuova concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente San Godenzo in loc. Chiavellaie del Comune di Dicomano (FI). Ditta: Erre Energie S.r.l. **Pratica n. FI-951/AS.** " 86

ALTRI ENTI

A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. - LIVORNO

DECRETO 30 ottobre 2020, rep. n. 33

Adeguamento dell'acquedotto del Comune di Castagneto Carducci - nuovo pozzo Badia 1. " 86

DECRETO 3 novembre 2020, rep. n. 34

Adeguamento dell'acquedotto del Comune di Montecatini Val di Cecina - nuovo acquedotto Serranuova 3. " 91

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato "Sistemazione Rete Fognaria Capoluogo - Reggello". " 95

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato "Nuovo Pozzo Valdibure - Pistoia". " 96

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

D.P.M. Viareggio porto - richiesta rinnovo concessione demaniale marittima Reg n. 65/2009 e Reg. n. 29/2015 con scadenza al 31/12/2020 (Nelson di Irene della Capanna). " 97

ALTRI AVVISI

CARRARA MARMI S.R.L.

Avviso pubblico del rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale relativa a proroga. Piano di coltivazione cava Tombaccio - Arni - Comune di Stazzema (LU) - Soc. Carrara Marmi S.r.l. " 98

SEZIONE II

- Avvisi

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)

Avviso di deposito in libera visione al pubblico della deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 26 Ottobre 2020 avente ad oggetto: Piano Attuativo per la realizzazione del Centro Sportivo - Training Center della Società ACF Fiorentina srl comportante contestuale variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico - Approvazione. " 100

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (Firenze)

Approvazione progetto per la realizzazione di un Centro di raccolta rifiuti nel Comune di Barberino di Mugello ai sensi del D.M. 08.04.2008 presentato da Alia Servizi Ambientali S.p.A. e contestuale adozione della Variante n. 11 al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10.11.2014 n. 65. Avviso di acquisizione di efficacia. " 100

Accordo di Programma per la tutela e la valorizzazione della Villa e della tenuta Medicea di Cafaggiolo e dell'area circostante - controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi pervenuti - approvazione definitiva della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 - conclusione del procedimento di VAS per variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 27 e 28 della L.R. 10/10. " 100

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a Piano di Lottizzazione PA 20C/1, in Via Tre Olmi, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65. " 101

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a Piano di Recupero in loc. San Donato, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65. " 101

COMUNE DI BUONCONVENTO (Siena)

Adozione del Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. " 102

COMUNE DI CALCINAIA (Pisa)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico e al Piano Attuativo P.D.R. 5 Velodromo ai sensi degli artt. 30 e 107 della L.R.T. 65/2014. Approvazione. " 102

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (Arezzo)

Variante n. 17 al Regolamento Urbanistico vigente per la modifica della scheda comparto "CAS019" -

area San Antino. Adozione ai sensi dell'art. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i. Adozione. " 103

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA (Siena)

Art. 19 L.R. n. 65 del 10.11.2014 - variante alle NTA del Regolamento Urbanistico relativa alla disciplina dell'immobile ex Scuole di Vivo d'Orcia. Avviso di adozione della variante ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014 e informazione sulla disposizione dell'autorità competente di esclusione dalla VAS ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010. " 103

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano Urbanistico Attuativo scheda norma 12.3 del Regolamento Urbanistico. art. 111 della Legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65. Approvazione definitiva. " 104

COMUNE DI LAMPORECCHIO (Pistoia)

Avviso di adozione della variante al Regolamento Urbanistico mediante Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 della L.R. 65/2014 per ampliamento della sede produttiva della ditta Sel S.p.A. - via G. Amendola 9. " 104

Approvazione variante semplificata n. 1 al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014. " 105

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (Arezzo)

Avviso ai sensi dell'art. 32 comma 3 della L.R. 65/2014 variante al Regolamento Urbanistico per manutenzione straordinaria via Mazzini a Montalto: apposizione dei vincoli espropriativi. Presa d'atto della decorrenza del termine per la presentazione delle osservazioni. " 106

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA (Grosseto)

Avviso di approvazione di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di Piano Attuativo denominato "Santa Virginia". " 106

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (Grosseto)

Avviso di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione di un edificio per n. 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da costruirsi nel Comune di Massa Marittima ex zona P.E.E.P. via Berlinguer, con contestuale adozione di variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014. " 106

Variante urbanistica semplificata al Regolamento Urbanistico vigente di iniziativa privata per adeguamento della viabilità di accesso e riqualificazione dell'area denominata Sant'Anna, ai sensi degli artt. 30 e 252 ter della L.R.T. n. 65/2014 e SS.MM.II. Avviso di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 30 - 32 della L.R.T. n. 65/14. " 107

COMUNE DI PISA

Piano Strutturale Intercomunale Comuni di Pisa e Cascina. " 107

COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)

Adozione Variante al Piano Operativo Comunale di Pontremoli (MS). " 107

Adozione Variante al Piano Strutturale del Comune di Pontremoli (MS). " 108

COMUNE DI PRATO

Variante urbanistica adottata con DCC 39/2020 contestualmente all'approvazione del progetto definitivo "Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della Piana Fiorentina" efficacia ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014. " 108

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)

Approvazione Variante urbanistica normativa al Piano Operativo (STR. URB. 2/19). " 108

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)

Accordo di programma per la tutela e la valorizzazione della Villa e della tenuta medicea di Cafaggiolo e dell'area circostante - Approvazione della variante al Piano Strutturale e al Regolamento

urbanistico comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. " 109

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

Variante al vigente Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 L.R. n. 65/2014 correlata al progetto definitivo della Superstrada ciclabile di collegamento tra le Città di Firenze e Prato - Lotti 1 e 2, finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Avviso di adozione. " 109

COMUNE DI VECCHIANO (Pisa)

Delibera C.C. 48 del 23/10/2020 - variante normativa al Regolamento Urbanistico per adeguamento della disciplina sul territorio rurale alla L.R. 65/2014 ed al D.P.G.R. 63/R/2016 - presa d'atto di contributo/osservazione - approvazione. " 109

COMUNE DI VINCI (Firenze)

5° variante al Piano Strutturale e 9° variante al Regolamento Urbanistico ai sensi degli articoli 25, 30 e 231 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii proposta da Sammontana s.p.a. per un immobile posto in via Prov. le di Mercatale - Adozione. " 110

10ª Variante di tipo semplificato al Regolamento Urbanistico, in conformità al P.S., ai sensi degli articoli 30 e 231 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii proposta da Apice s.r.l. per un immobile posto in via Limitese - Adozione " 110

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 198 al B.U. n. 46 del 11/11/2020

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1341

Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1343

Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario 2020-22 ai sensi dell'art. 51 del d.lgs.vo 118/2011.

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1344

Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

Supplemento n. 199 al B.U. n. 46 del 11/11/2020

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1349

Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Presa d'atto della versione 9.1 del PSR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea.

Supplemento n. 200 al B.U. n. 46 del 11/11/2020

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1359

L.R. 10/2010, art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nella D.G.P. n. 94 del 24.02.2014 recante pronuncia di compatibilità ambientale per la modifica dell'impianto esistente di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in loc. Isola di Castelluccio, Zona Industriale, n. 11 nel comune di Capolona (AR). Proponente: TCA SpA. Provvedimento conclusivo.

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1360

VIA postuma ex D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti

e L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti, regolarizzazione della concessione di derivazione d'acqua idropotabile a servizio dell'acquedotto denominato "Massa Centro", zone al piano e pedecollinari", nel Comune di Massa (MS), proposto da GAIA SpA. Provvedimento conclusivo.

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1361

VIA postuma ex D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti, impianto esistente specializzato nella produzione e nella trasformazione di metalli preziosi, ubicato in via Setteponti 141 nel Comune di Arezzo, proposto da Cabro S.p.A. Provvedimento-conclusivo.

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1362

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis - Adeguamento impiantistico inerente la Linea Acque, la Linea Fanghi e la sostituzione dell'inceneritore, dello stabilimento di Baciacavallo, sito in Via Baciacavallo 36, nel comune di Prato (PO). Proponente: GIDA S.p.A. Provvedimento conclusivo.

Supplemento n. 201 al B.U. n. 46 del 11/11/2020

- Statuti

COMUNE DI SEGGIANO (Grosseto)

Statuto del Comune approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 29.11.2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2020.

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 61

Preso d'atto della decadenza del signor Simone Bezzini dall'incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina a componente della Giunta regionale quale assessore, e relativa sostituzione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, in particolare, l'articolo 26;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

Visto il verbale relativo alla elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana del 20 - 21 settembre 2020, redatto in data 8 Ottobre 2020 dall'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze, dal quale risulta, tra gli altri, proclamato eletto consigliere regionale il signor Simone Bezzini, quale candidato della lista Partito Democratico nella circoscrizione provinciale di Siena;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2020, n. 132, (Nomina della giunta regionale), con il quale è stato nominato componente della Giunta regionale, quale assessore, il consigliere regionale Simone Bezzini;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 51/2014, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale e che la nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere;

Ritenuto di dover prendere atto di tale decadenza e conseguentemente provvedere alla relativa surroga;

Dato atto che, dal verbale dell'Ufficio centrale regionale, la signora Elena Rosignoli risulta prima candidata non già eletta, che segue il consigliere regionale nominato componente della Giunta regionale nell'ordine di elencazione dei candidati della lista Partito Democratico,

nella circoscrizione provinciale di Siena, e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 51/2014, sostituisce il consigliere regionale Simone Bezzini;

DELIBERA

1. di prendere atto che con d.p.g.r. 132/2020 è stato nominato componente della Giunta regionale, quale assessore, il consigliere regionale Simone Bezzini.

2. di prendere atto che, a seguito della nomina ad assessore, il signor Simone Bezzini decade dalla carica di consigliere regionale.

3. di disporre, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 51/2014, la sostituzione del consigliere regionale Simone Bezzini con la signora Elena Rosignoli, quale consigliere regionale, prima candidata non già eletta che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati della lista Partito Democratico, nella circoscrizione provinciale di Siena.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

I Segretari
Federica Fratoni
Diego Petrucci

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 62

Preso d'atto della decadenza del signor Leonardo Marras dall'incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina a componente della Giunta regionale quale assessore, e relativa sostituzione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, in particolare, l'articolo 26;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

(Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

Visto il verbale relativo alla elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana del 20 - 21 settembre 2020, redatto in data 8 Ottobre 2020 dall'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze, dal quale risulta, tra gli altri, proclamato eletto consigliere regionale il signor Leonardo Marras, quale candidato della lista Partito Democratico nella circoscrizione provinciale di Grosseto;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2020, n. 132 (Nomina della Giunta regionale), con il quale è stato nominato componente della Giunta regionale, quale assessore, il consigliere regionale Leonardo Marras;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 51/2014, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale e che la nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere;

Ritenuto di dover prendere atto di tale decadenza e conseguentemente provvedere alla relativa surroga;

Dato atto che, dal verbale dell'Ufficio centrale regionale, la signora Donatella Spadi risulta prima candidata non già eletta che segue il consigliere regionale nominato componente della Giunta regionale nell'ordine di elencazione dei candidati della lista Partito Democratico nella circoscrizione provinciale di Grosseto, e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 51/2014, sostituisce il consigliere regionale Leonardo Marras;

DELIBERA

1. di prendere atto che con d.p.g.r. 132/2020, è stato nominato componente della Giunta regionale, quale assessore, il consigliere regionale Leonardo Marras.

2. di prendere atto che, a seguito della nomina ad assessore, il signor Leonardo Marras decade dalla carica di consigliere regionale.

3. di disporre, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 51/2014, la sostituzione del consigliere regionale Leonardo Marras con la signora Donatella Spadi, quale consigliere regionale, prima candidata non già eletta che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati della lista Partito Democratico, nella circoscrizione provinciale di Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo
Federica Fratoni

I Segretari
Diego Petrucci

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 63

Presenza d'atto della decadenza della signora Monia Monni dall'incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina a componente della Giunta regionale quale assessore, e relativa sostituzione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, in particolare, l'articolo 26;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

Visto il verbale relativo alla elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana del 20 - 21 settembre 2020, redatto in data 8 Ottobre 2020 dall'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze, dal quale risulta, tra gli altri, proclamata eletta consigliera regionale la signora Monia Monni, quale candidata della lista Partito Democratico nella circoscrizione provinciale di Firenze 4;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2020, n. 132 (Nomina della Giunta regionale, con il quale è stata nominata componente della Giunta regionale, quale assessore, la consigliera regionale Monia Monni;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 51/2014, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale e che la nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere;

Ritenuto di dover prendere atto di tale decadenza e conseguentemente provvedere alla relativa surroga;

Dato atto che, dal verbale dell'Ufficio centrale regionale, il signor Fausto Merlotti risulta primo candidato non già eletto, che segue la consigliera regionale nominata componente della Giunta regionale nell'ordine di elencazione dei candidati della lista Partito Democratico, nella circoscrizione provinciale di Firenze 4, e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 51/2014, sostituisce la consigliera regionale Monia Monni;

DELIBERA

1. di prendere atto che, con d.p.g.r. 132/2020, è stata nominata componente della Giunta regionale, quale assessore, la consigliera regionale Monia Monni;

2. di prendere atto che, a seguito della nomina ad assessore, la signor Monia Monni decade dalla carica di consigliera regionale;

3. di disporre, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 51/2014, la sostituzione della consigliera regionale Monia Monni con il signor Fausto Merlotti, quale consigliere regionale, primo candidato non già eletto che la segue nell'ordine di elencazione dei candidati della lista Partito Democratico, nella circoscrizione provinciale di Firenze 4.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo
Federica Fratoni

I Segretari
Diego Petrucci

Presa d'atto della decadenza della signora Alessandra Nardini dall'incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina a componente della Giunta regionale quale assessore, e relativa sostituzione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, in particolare, l'articolo 26;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

Visto il verbale relativo all'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana del 20 - 21 settembre 2020, redatto in data 8 ottobre 2020 dall'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze, dal quale risulta, tra gli altri, proclamata eletta consigliera regionale la signora Alessandra Nardini, quale candidata della lista Partito Democratico nella circoscrizione provinciale di Pisa;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2020, n. 132, con cui è stata nominata componente della Giunta regionale, quale assessore, la consigliera regionale Alessandra Nardini;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 51/2014, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale e che la nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere;

Ritenuto di dover prendere atto di tale decadenza e conseguentemente provvedere alla relativa surroga;

Dato atto che, dal verbale dell'Ufficio centrale regionale, il signor Andrea Pieroni risulta primo candidato non già eletto, che segue la consigliera regionale nominata componente della Giunta regionale nell'ordine di elencazione dei candidati della lista Partito Democratico, nella circoscrizione provinciale di Pisa, e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 51/2014, sostituisce la consigliera regionale Alessandra Nardini;

DELIBERA

1. di prendere atto che, con d.p.g.r. 132/2020, è stata nominata componente della Giunta regionale, quale assessore, la consigliera regionale Alessandra Nardini;

2. di prendere atto che, a seguito della nomina ad assessore, la signora Alessandra Nardini decade dalla carica di consigliera regionale;

3. di disporre, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 51/2014, la sostituzione della consigliera regionale Alessandra Nardini con il signor Andrea Pieroni, quale consigliere regionale, primo candidato non già eletto che la segue nell'ordine di elencazione dei candidati della lista Partito Democratico, nella circoscrizione provinciale di Pisa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

I Segretari
Federica Fratoni
Diego Petrucci

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 65

Presa d'atto della decadenza della signora Stefania Saccardi dall'incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina a componente della Giunta regionale quale assessore, e relativa sostituzione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), ed in particolare l'articolo 26;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

Visto il verbale relativo all'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della

Toscana del 20 - 21 settembre 2020, redatto in data 8 ottobre 2020 dall'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze, dal quale risulta, tra gli altri, proclamata eletta consigliera regionale la signora Stefania Saccardi, quale candidata della lista Italia Viva - +Europa, nella circoscrizione provinciale di Firenze1;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2020, n. 132, con cui è stata nominata componente della Giunta regionale, quale assessore, la consigliera regionale Stefania Saccardi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 51/2014, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale e che la nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere;

Ritenuto di dover prendere atto di tale decadenza e conseguentemente provvedere alla relativa surroga;

Dato atto che, dal verbale dell'Ufficio centrale regionale, il signor Maurizio Sguanci risulta primo candidato non già eletto, che segue la consigliera regionale nominata componente della Giunta regionale nell'ordine di elencazione dei candidati della lista Italia Viva - +Europa, nella circoscrizione provinciale di Firenze1, e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 51/2014, sostituisce la consigliera regionale Stefania Saccardi;

DELIBERA

1. di prendere atto che, con d.p.g.r. 132/2020, è stata nominata componente della Giunta regionale, quale assessore, la consigliera regionale Stefania Saccardi.

2. di prendere atto che, a seguito della nomina ad assessore, la signora Stefania Saccardi decade dalla carica di consigliera regionale.

3. di disporre, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 51/2014, la sostituzione della consigliera regionale Stefania Saccardi con il signor Maurizio Sguanci, quale consigliere regionale, primo candidato non già eletto che la segue nell'ordine di elencazione dei candidati della lista Italia Viva- +Europa, nella circoscrizione provinciale di Firenze1.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

I Segretari
Federica Fratoni
Diego Petrucci

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 66

Dotazione organica delle strutture di supporto degli organismi politici del Consiglio regionale della XI legislatura in attuazione dell'articolo 49, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2015, n. 44, della deliberazione 15 luglio 2015, n. 45 e della deliberazione 26 luglio 2016, n. 59.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ed in particolare:

a) l'articolo 49, comma 1, nel quale si prevede che: "Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto per lo svolgimento delle funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria organizzativa e le relazioni interne ed esterne.";

b) l'articolo 49, comma 2, nel quale si prevede che: "Ciascun componente dell'Ufficio di presidenza, il Portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2 dello Statuto, ove istituito nonché ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici di segreteria organizzativa, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.";

c) l'articolo 49, comma 4, nel quale si prevede che: "Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino

all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.";

Visti, inoltre, gli articoli 49 bis, 50, 53, 55, 56, 59 della sopracitata l.r. 1/2009 che stabiliscono modalità e criteri per la selezione, l'assunzione e l'assegnazione del personale delle strutture di cui sopra nonché modalità per l'adeguamento delle dotazioni al variare della composizione dei gruppi;

Richiamato l'articolo 6 dello Statuto che al comma 2 prevede "Il numero dei consiglieri regionali è quaranta", e al comma 2 bis stabilisce "Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale";

Vista la deliberazione 7 luglio 2015, n. 44 con la quale è stata approvata la dotazione organica delle strutture di supporto degli organismi politici del Consiglio regionale della X legislatura in attuazione dell'articolo 49, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la deliberazione 15 luglio 2015, n. 45 con la quale sono state dettate ulteriori disposizioni relative alle strutture di supporto degli organi politici del Consiglio regionale, in particolare relativamente alla possibilità di attivare part time di tipologie diverse e ulteriori rispetto al part time al 50 per cento al fine di ottimizzare il budget assegnato ai gruppi;

Vista la deliberazione 26 luglio 2016, n. 59 con la quale si stabiliva di incrementare la dotazione organica dell'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale di n. 4 unità, di cui n. 3 categoria B e n.1 categoria C e di assegnare loro un trattamento economico onnicomprensivo, prendendo come riferimento quello assegnato al personale autista dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

Considerata la necessità di modificare, in attuazione del sopracitato articolo 49, comma 4, della l.r. 1/2009, la dotazione delle strutture di supporto degli organismi politici consiliari, di cui alla del. c.r. 44/2015 sopra richiamata e di procedere quindi alla revoca della medesima;

Richiamata la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012), che all'articolo 8 stabilisce: "A decorrere dalla X legislatura regionale, la spesa per il personale dei gruppi consiliari è rideterminata nel rispetto del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012. Ai sensi

della medesima deliberazione, per la corrente legislatura, tale spesa resta determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della l. 213/2012, di conversione del d.l. 174/2012, senza alcuna possibilità di aumento della spesa stessa per effetto di eventuali modifiche dei contratti in essere che possono determinarsi entro il termine della legislatura.”;

Preso atto che il limite contrattuale di cui sopra non è derogabile e ritenuto pertanto necessario stabilire che eventuali futuri incrementi determinati dalla contrattazione verranno riassorbiti con la contestuale riduzione dell'emolumento di cui all'allegato C;

Considerata la necessità di ridurre l'emolumento assegnabile al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui all'allegato C della del. c.r. 44/2015 per un importo pari all'incremento contrattuale del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2016 - 2018 comparto enti locali, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa disposto dall'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012);

Ritenuto pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

a) la dotazione organica delle strutture di supporto del Presidente del Consiglio regionale e degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza, nonché della struttura di supporto del Portavoce dell'opposizione ed il numero massimo dei rapporti a tempo parziale attivabili (Allegato A);

b) la dotazione organica delle strutture di segreteria dei gruppi consiliari ed il numero massimo dei rapporti a tempo parziale attivabili (Allegato B);

c) la determinazione dell'emolumento per il personale delle segreterie dei gruppi consiliari, che comprende l'indennità che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative, nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che sarà riassorbito nel caso di eventuali futuri aumenti contrattuali, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa disposto dall'articolo 8 della l.r. 83/2012 (Allegato C);

d) la determinazione dell'emolumento per il personale delle segreterie degli organismi di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale che comprende l'indennità che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative, nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento; l'emolumento è integrato di un importo aggiuntivo nel caso di formale attribuzione da parte del Presidente del Consiglio regionale ad addetti della propria struttura di supporto delle funzioni di supporto al responsabile dell'Ufficio di gabinetto per le

attività di cui all'articolo 49, comma 1, della l.r. 1/2009: A) segreteria organizzativa; B) di relazioni interne ed esterne o portavoce; (Allegato D);

Dato atto che la dotazione rispetta i vincoli di spesa richiamati dall'articolo 49, comma 4 bis, della l.r. 1/2009;

Considerato di stabilire i seguenti criteri e vincoli procedurali, per la copertura delle dotazioni come sopra definite:

1) nel caso in cui il personale sia individuato tra quello regionale o dipendente da altra pubblica amministrazione con novazione del rapporto o tra estranei all'amministrazione, assunti con incarico a tempo determinato, devono essere rispettati i limiti di categoria e di posizione economica indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B; nel caso di personale comandato esso mantiene il livello di inquadramento dell'ente di provenienza o equiparato;

2) per ogni struttura di supporto ai gruppi consiliari, al Presidente del Consiglio regionale, agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza e al Portavoce dell'opposizione può essere richiesta l'assegnazione di due persone part-time almeno anziché di una persona a tempo pieno, nel limite massimo e per le figure indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B. In tal caso, l'utilizzazione di due unità anziché una avviene senza aggravio di costi per l'amministrazione e quindi nell'ambito degli stessi spazi e con l'utilizzazione delle stesse attrezzature previste per il personale indicato nelle tabelle di cui agli allegati A e B;

3) il personale a tempo determinato assegnato ad una delle strutture di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, e di cui agli articoli 55 e 59 della l.r. 1/2009 può, successivamente alla prima assegnazione, essere riassegnato, con il consenso dell'interessato, ad una delle predette strutture previa richiesta del componente dell'Ufficio di presidenza, del Portavoce dell'opposizione o del presidente di un gruppo consiliare. In tal caso, si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso;

4) al personale a tempo determinato assegnato ad una delle strutture di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, e di cui agli articoli 55 e 59 della l.r. 1/2009 può, successivamente alla prima assegnazione, essere integrato il contratto senza risoluzione del medesimo, con il consenso dell'interessato, al fine del cambio di tipologia di rapporto, nonché per il cambio di equiparazione economica, nel rispetto dei limiti di spesa indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B;

5) il rispetto del vincolo di cui all'articolo 49 bis, comma 4, della l.r. 1/2009, relativamente alle strutture di supporto al Presidente del Consiglio regionale ed agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, è assicurato nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva delle stesse, con possibilità di compensazione tra le medesime

delle quote di spesa derivanti dall'assunzione di personale di cui agli elenchi del sopraccitato articolo 49, comma 4;

Considerato di individuare i requisiti ed i titoli per il reclutamento del personale a tempo determinato da assegnare alle strutture di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, e di cui agli articoli 55 e 59 della l.r. 1/2009:

A) possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione europea (UE); oppure cittadinanza di uno stato extra UE con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge;

- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

- età non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali e non superiore ai 65 anni;

- non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione;

B) possesso dei seguenti titoli di studio ed esperienza, documentati da curriculum congruo rispetto alle mansioni da attribuire:

1) Responsabile dell'Ufficio di gabinetto o responsabile di Segreteria, tenuto conto del peculiare carattere di fiduciarità dell'incarico, della funzione di supporto al ruolo istituzionale avente natura di indirizzo politico e tenuto conto che l'attribuzione del medesimo non prevede lo svolgimento di attività gestionale: diploma di laurea ed esperienza professionale, compresa quella di amministratore, non inferiore ad un anno oppure diploma di scuola secondaria superiore con esperienza professionale, compresa quella di amministratore, non inferiore a tre anni. Il diploma di laurea e dell'esperienza professionale non inferiore ad un anno si applica anche all'addetto di segreteria specializzato;

2) categoria D: diploma di laurea ed esperienza professionale non inferiore a sei mesi;

3) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza professionale non inferiore a sei mesi;

4) categoria B: licenza della scuola dell'obbligo e abilitazione ovvero specializzazione professionale se richieste ed esperienza professionale non inferiore a sei mesi;

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dell'articolo 49, comma 4, della l.r. 1/2009, e nel rispetto dei limiti di spesa richiamati al comma 4 bis del medesimo articolo, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

a) la dotazione organica delle strutture di supporto del Presidente del Consiglio regionale e degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza, nonché della struttura

di supporto del Portavoce dell'opposizione ed il numero massimo dei rapporti a tempo parziale attivabili (Allegato A);

b) la dotazione organica delle strutture di segreteria dei gruppi consiliari ed il numero massimo dei rapporti a tempo parziale attivabili (Allegato B);

c) la determinazione dell'emolumento per il personale delle segreterie dei gruppi consiliari, che comprende l'indennità che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative, nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che sarà riassorbito nel caso di eventuali futuri aumenti contrattuali, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa disposto dall'articolo 8 della l.r. 83/2012 (Allegato C);

d) la determinazione dell'emolumento per il personale delle segreterie degli organismi di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale che comprende l'indennità che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative, nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento; l'emolumento è integrato di un importo aggiuntivo nel caso di formale attribuzione da parte del Presidente del Consiglio regionale ad addetti della propria struttura di supporto delle funzioni di supporto al responsabile dell'Ufficio di gabinetto per le attività di cui all'articolo 49, comma 1, della l.r. 1/2009: A) di segreteria organizzativa; B) di relazioni interne ed esterne o portavoce (Allegato D);

2. di dare atto che le suddette dotazioni potranno essere oggetto di modifica in ogni momento nel corso della legislatura stessa, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa;

3. di dare atto che la struttura speciale di segreteria del gruppo misto è disciplinata dall'articolo 59 della l.r. 1/2009, ed è costituita da una unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8 della l.r. 83/2012 con le modalità individuate per il personale delle segreterie dei gruppi consiliari;

4. Di stabilire i seguenti criteri e vincoli procedurali, per la copertura delle dotazioni come sopra definite:

a) nel caso in cui il personale sia individuato tra quello regionale o dipendente da altra pubblica amministrazione con novazione del rapporto o tra estranei all'amministrazione, assunti con incarico a tempo determinato, devono essere rispettati i limiti di categoria e di posizione economica indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B; nel caso di personale comandato esso mantiene il livello di inquadramento dell'ente di provenienza o equiparato;

b) per ogni struttura di supporto ai gruppi consiliari, al

Presidente del Consiglio regionale, agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza e al Portavoce dell'opposizione può essere richiesta l'assegnazione di due persone part-time anziché di una persona a tempo pieno, nel limite massimo e per le figure indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B. In tal caso, l'utilizzazione di due unità anziché una avviene senza aggravio di costi per l'amministrazione e quindi nell'ambito degli stessi spazi e con l'utilizzazione delle stesse attrezzature previste per il personale indicato nelle tabelle di cui agli allegati A e B;

c) il personale a tempo determinato assegnato ad una delle strutture di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, e di cui agli articoli 55 e 59 della l.r. 1/2009 può, successivamente alla prima assegnazione, essere riassegnato, con il consenso dell'interessato, ad una delle predette strutture previa richiesta del componente dell'Ufficio di presidenza, del Portavoce dell'opposizione o del presidente di un gruppo consiliare. In tal caso, si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso;

d) al personale a tempo determinato assegnato ad una delle strutture di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, e di cui agli articoli 55 e 59 della l.r. 1/2009 può, successivamente alla prima assegnazione, essere integrato il contratto senza risoluzione del medesimo, con il consenso dell'interessato, al fine del cambio di tipologia di rapporto, nonché per il cambio di equiparazione economica, nel rispetto dei limiti di spesa indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B;

e) il rispetto del vincolo di cui all'articolo 49 bis, comma 4, della l.r. 1/2009, relativamente alle strutture di supporto al Presidente del Consiglio regionale ed agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, è assicurato nell'ambito della dotazione complessiva delle stesse, con possibilità di compensazione tra le medesime delle quote di spesa derivanti dall'assunzione di personale di cui agli elenchi dell'articolo 49, comma 4 della l.r.1/2009;

5. considerato di individuare i requisiti ed i titoli per il reclutamento del personale a tempo determinato da assegnare alle strutture di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, e di cui agli articoli 55 e 59 della l.r. 1/2009:

A) possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro UE; oppure cittadinanza di uno stato extra UE con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge;

- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

- età non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali e non superiore ai 65 anni;

- non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione.

B) possesso dei seguenti titoli di studio ed esperienza, documentati da curriculum congruo rispetto alle mansioni da attribuire:

1) Responsabile dell'Ufficio di gabinetto o responsabile di Segreteria, tenuto conto del peculiare carattere di fiduciarità dell'incarico, della funzione di supporto al ruolo istituzionale avente natura di indirizzo politico e tenuto conto che l'attribuzione del medesimo non prevede lo svolgimento di attività gestionale: diploma di laurea ed esperienza professionale, compresa quella di amministratore, non inferiore ad un anno oppure diploma di scuola secondaria superiore con esperienza professionale, compresa quella di amministratore, non inferiore a tre anni. Il diploma di laurea e dell'esperienza professionale non inferiore ad un anno si applica anche all'addetto di segreteria specializzato;

2) categoria D: diploma di laurea ed esperienza professionale non inferiore a sei mesi;

3) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza professionale non inferiore a sei mesi;

4) categoria B: licenza della scuola dell'obbligo e abilitazione ovvero specializzazione professionale se richieste ed esperienza professionale non inferiore a sei mesi;

6. di revocare, per quanto illustrato in narrativa, la deliberazione 7 luglio 2015, n. 44, la deliberazione 15 luglio 2015, n. 45 e la deliberazione 26 luglio 2016, n. 59.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B, C e D, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

SEGUONO ALLEGATI

Deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 2020, n. 66 – ALLEGATO A

TABELLA 1**Dotazione organica delle strutture di supporto del Presidente e degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza**

Le indicazioni della tabella si intendono come dotazione massima in termini di numero e costo del personale della struttura; il personale diverso dal Responsabile della Segreteria può essere assunto con profili e costi inferiori a quelli indicati nella presente tabella

PRESIDENTE	<p>1 Capo Gabinetto - il cui trattamento economico è equiparato a quello di un dirigente regionale responsabile di Settore che svolge " parti omogenee di un complesso di competenze", con riferimento al valore risultante dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione annui.</p> <p>1 Portavoce ex art. 52 l.r. 1/2009 oppure, in alternativa, 1 addetto alle relazioni istituzionali e di rappresentanza –economicamente equiparato a funzionario cat. D6</p> <p>1 Addetto di Segreteria - economicamente equiparato a funzionario cat. D6</p> <p>1 Addetto di Segreteria - economicamente equiparato a funzionario cat. C5</p> <p>1 Addetto ai rapporti con la stampa - economicamente equiparato a cat. D1</p> <p>1 addetto di segreteria – economicamente equiparato a cat. C3 (con possibile opzione n. 2 part-time al 50%, oppure al 60% e 40%)</p> <p>1 addetto - istruttore – economicamente equiparato a cat. C3 - part time 50%</p>
VICE PRESIDENTI	<p>1 responsabile di segreteria - economicamente equiparato a cat. D6</p> <p>1 addetto - istruttore – economicamente equiparato a cat. C3 (con possibile opzione n. 2 part-time al 50% oppure al 60% e 40%)</p> <p>1 addetto - istruttore – economicamente equiparato a cat. C3 (con possibile opzione n. 2 part-time al 50% oppure al 60% e 40%)</p>
CONSIGLIERI SEGRETARI	<p>1 responsabile di segreteria - economicamente equiparato a cat. D1 (con possibile opzione n. 2 part-time 50% di cui uno responsabile di segreteria)</p> <p>1 addetto - istruttore – economicamente equiparato a cat. C3 (con possibile opzione n. 2 part-time al 50% oppure al 60% e 40%)</p>

TABELLA 2 Dotazione organica della struttura di supporto del Portavoce dell'opposizione, ove istituito

PORTAVOCE DELL'OPPOSIZIONE	<p>1 responsabile di segreteria - economicamente equiparato a cat. D1 (con possibile opzione n. 2 part-time al 50% oppure al 60% e 40%)</p> <p>1 addetto - istruttore – economicamente equiparato a cat. C3 (con possibile opzione n. 2 part-time al 50% oppure al 60% e 40%)</p>
----------------------------	---

TABELLA 3 AUTISTI

AUTISTI	<p>1 autista di cat. C</p> <p>2 autisti di cat. B</p>
---------	---

Nel caso in cui il personale sia individuato tra quello regionale o dipendente da altra pubblica amministrazione con novazione del rapporto o tra estranei all'amministrazione, assunti con incarico a tempo determinato, devono essere comunque rispettati i limiti di categoria e di posizione economica indicati nelle tabelle.

Deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 2020, n. 66 – **ALLEGATO B**
Dotazione organica delle strutture di segreteria dei gruppi consiliari e numero massimo dei rapporti a tempo parziale attivabili per una percentuale non inferiore al 40%

A ciascun gruppo consiliare è assegnata una dotazione di spesa per il personale di segreteria pari, per ogni consigliere aderente al gruppo o per ogni consigliere aderente al gruppo misto, al costo standard come determinato a livello nazionale in euro 58.571,44. Il Presidente della Giunta regionale è computato (incluso) nel numero dei consiglieri per il calcolo della dotazione di spesa per il personale della segreteria del gruppo di appartenenza.

Composizioni e numerica dei gruppi consiliari	Tetto di spesa	Categorie di inquadramento del personale (limite massimo)	Contratti P.T. attivabili (limite massimo)
1	58.571,44	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44) - (con possibile opzione n. 2 part-time di cui un responsabile di segreteria al 60% e un addetto di segreteria al 40%)	2
2	117.142,88	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44) - (con possibile opzione n. 2 part-time di cui un responsabile di segreteria e un addetto di segreteria)	2
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	2
3	175.714,32	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44) - (con possibile opzione n. 2 part-time di cui un responsabile di segreteria al 60% e un addetto di segreteria al 40%)	2
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 117.142,88)	2
4	234.285,76	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44) - (con possibile opzione n. 2 part-time di cui un responsabile di segreteria al 60% e un addetto di segreteria al 40%)	2
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 175.714,32)	2
5	292.857,20	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44) - (con possibile opzione n. 2 part-time di cui un responsabile di segreteria al 60% e un addetto di segreteria al 40%)	2
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 234.285,76)	3
6	351.428,64	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 292.857,20)	3
7	410.000,08	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 351.428,64)	3
8	468.571,52	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 410.000,08)	4

Deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 2020, n. 66 – ALLEGATO B

Composizione e numerica dei gruppi consiliari	Tetto di spesa	Categorie di inquadramento del personale (limite massimo)	Contratti P.T. attivabili (limite massimo)
9	527.142,96	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 468.571,52)	4
10	585.714,40	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 527.142,96)	4
11	644.285,84	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 585.714,40)	4
12	702.857,28	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 644.285,84)	4
13	761.428,72	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 547.388,84)	4
14	820.000,16	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 605.960,28)	4
15	878.571,60	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” ” (costo € 107.019,94)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 664.531,72)	5
16	937.143,04	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” ” (costo € 107.019,94)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 723.103,16)	5

Deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 2020, n. 66 – **ALLEGATO B**

Composizione e numerica dei gruppi consiliari	Tetto di spesa	Categorie di inquadramento del personale (limite massimo)	Contratti P.T. attivabili (limite massimo)
17	995.714,48	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” ” (costo € 107.019,94)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 781.674,6)	5
18	1.054.285,92	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” ” (costo € 107.019,94)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 840.246,04)	5
19	1.112.857,36	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” ” (costo € 107.019,94)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 898.817,48)	5
20	1.171.428,80	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” ” (costo € 107.019,94)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 957.388,92)	5
21	1.230.000,24	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” ” (costo € 107.019,94)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 1.015.960,36)	6
22	1.288.571,68	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” ” (costo € 107.019,94)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 1.074.531,80)	6

Deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 2020, n. 66 – ALLEGATO B

Composizione e numerica dei gruppi consiliari	Tetto di spesa	Categorie di inquadramento del personale (limite massimo)	Contratti P.T. attivabili (limite massimo)
23	1.347.143,12	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” ” (costo € 107.019,94)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 1.133.103,24)	6
24	1.405.714,56	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” ” (costo € 107.019,94)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 1.191.674,68)	6
25	1.464.286,00	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” (costo € 107.019,94)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “parti omogenee di un complesso di competenze” ” (costo € 107.019,94)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 1.250.246,12)	6

Deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 2020, n. 66 – ALLEGATO C

Uffici di segreteria del personale dei gruppi consiliari

Determinazione dell'“emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento” di cui all'art. 49, comma 4, della l.r. 1/2009, nel rispetto comunque del limite stabilito dalla L.R. 83/2012 art. 8

**Responsabile di segreteria per i gruppi consiliari con almeno 13 consiglieri
(art. 58 co. 3 L.R. 1/2009)**

Categoria equiparazione stipendiale	A) retribuzione tabellare e retribuzione di posizione	B) Oneri riflessi	C) Spesa totale
Economicamente equiparato a dirigente che svolge parti omogenee di un complesso di competenze	€78.539,89	€ 28.894,83	107.019,94

Personale dei gruppi consiliari

Livello economico di equiparazione (art. 49 co. 4 L.R. 1/2009)		Trattamento economico complessivo (A + B)		
Cat. iniziale	Categoria equiparazione stipendiale	A) voci stipendiali fisse e continuative	B) Emolumento annuo complessivo	RETRIBUZIONE LORDA ANNUA (escluso oneri riflessi)
Cat. B1	B3	€ 20.533,96	€ 9.948,65	€ 30.482,61
Cat. B1	B7	€ 20.533,96	€11.747,77	€ 32.281,73
Cat. C1	C1	€ 23.019,33	€ 9.527,05	€ 32.546,38
Cat. C1	C3	€ 23.019,33	€ 10.638,69	€ 33.658,02
Cat. C1	C5	€ 23.019,33	€ 12.217,94	€ 35.237,27
Cat. D1	D1	€ 24.998,69	€ 11.291,28	€ 36.289,97
Cat. D1	D5	€ 24.998,69	€ 17.124,35	€ 42.123,04
Cat. D1	D6	€ 24.998,69	€ 18.279,66	€ 43.278,35

Deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 2020, n. 66 – ALLEGATO D

Uffici di segreteria dei componenti l'Ufficio di Presidenza

Determinazione dell'emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento" di cui all'art. 49, comma 4, della l.r. 1/2009

Responsabile dell'ufficio di Gabinetto (art. 50 L.R. 1/2009)

Cat. iniziale	Categoria equiparazione stipendiale	A) retribuzione tabellare e retribuzione di posizione	B) Oneri riflessi	C9 Spesa totale
Capo di Gabinetto	Economicamente equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze"	€78.539,89	€ 28.894,83	€ 107.019,94

Personale delle segreterie delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

Livello economico di equiparazione		Trattamento economico complessivo (A + B)		
Cat. iniziale	Categoria equiparazione stipendiale	A) voci stipendiali fisse e continuative	B) Emolumento annuo complessivo	RETRIBUZIONE LORDA ANNUA (escluso oneri riflessi)
Cat. B1	B3	€ 20.533,96	€ 11.106,57	€ 31.640,53
Cat. B1	B7	€ 20.533,96	€ 12.881,50	€ 33.415,46
Cat. C1	C1	€ 23.019,33	€ 10.784,02	€ 33.803,35
Cat. C1	C3	€ 23.019,33	€ 11.859,42	€ 34.878,75
Cat. C1	C5	€ 23.019,33	€ 13.402,37	€ 36.421,70
Cat. D1	D1	€ 24.998,69	€ 12.587,12	€ 37.585,81
Cat. D1	D5	€ 24.998,69	€ 18.215,05	€ 43.213,74
Cat. D1	D6	€ 24.998,69	€ 19.370,09	€ 44.368,78
Autisti	B/C	-	€ 17.600,00	

L'emolumento annuo della colonna B) è integrato dell'importo aggiuntivo di € 6.000,00 nel caso di formale incarico da parte del Presidente del Consiglio regionale ad addetti della propria struttura di supporto delle funzioni di supporto al responsabile dell'Ufficio di gabinetto per le attività di cui all'art. 49, comma 1, della l.r. 1/2009: a) di segreteria organizzativa; b) di relazioni interne ed esterne o portavoce.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO 2 novembre 2020, n. 139

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Vecchiano, Avane, Filettole e Nodica in comune di Vecchiano (PI).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico);

Visto l'articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che stabilisce che il comitato di amministrazione dell'ente gestore è composto da cinque componenti compreso il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico") che al capo II disciplina le modalità delle elezioni del comitato di amministrazione dell'ente gestore;

Rilevato che l'articolo 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l'articolo 2 comma 2 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza dell'organo, determinata con riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di Vecchiano, Avane, Filettole e Nodica, in comune di Vecchiano (PI) scadrà in data 15 novembre 2020 e pertanto dovrà essere rinnovato mediante elezioni;

Vista la nota del Comune di Vecchiano (PI), prot. comunale partenza: 18711 del 20/10/2020, che propone quale data utile per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del comitato ASBUC Vecchiano, Avane, Filettole e Nodica, domenica 13 dicembre 2020;

Visto l'articolo 3 del regolamento di attuazione 52/R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve contenere anche il giorno della data delle medesime.

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dell'A.S.B.U.C. di "Vecchiano, Avane, Filettole e Nodica" in comune di Vecchiano (PI);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità all'articolo 6 del regolamento di attuazione 52/R/2015, nel giorno domenica 13 dicembre 2020 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore del comune di Vecchiano e al presidente uscente dell'ente gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 28 ottobre 2020, n. 140

Designazione rappresentanti regionali nelle commissioni di concorsi banditi da Estar.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, le disposizioni del titolo III del medesimo che disciplinano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario;

Considerato che in base alle predette disposizioni un componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale del secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Viste le richieste di Estar del 2 ottobre 2020 e del 7 ottobre 2020 per la designazione di membri di spettanza della Regione in commissioni esaminatrici di concorsi pubblici;

Individuati, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale, i soggetti indicati nell’allegato n. 1 al presente decreto, in qualità di membri titolari e supplenti;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i sorteggiati, oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa,

di designare come componenti effettivi e supplenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi da Estar i nominativi indicati nell’allegato n. 1, citato in premessa.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Gianì

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO (1)**Designazione membri di competenza regionale nelle Commissioni esaminatrici di concorsi indetti da ESTAR**

1) Concorso pubblico per n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Patologia clinica per l'Ausl Toscana Nordovest - provvedimento ente n. 341 del 1/9/2020 (114/2020/CON)

Membro effettivo: FANELLI ALESSANDRA - Azienda Ospedaliera Careggi

Membro supplente: OGNIBENE AGOSTINO - Azienda USL Toscana Sudest

2) Concorso pubblico per n. 4 posti di DIRIGENTE MEDICO - Ginecologia e ostetricia per l'Ausl Toscana Sudest - provvedimento ente n. 251 del 03/09/2020 (121/2020/CON)

Membro effettivo: FERRETTI CRISTINA - Azienda USL Toscana Sudest

Membro supplente: MENCAGLIA LUCA - Azienda USL Toscana Sudest

GIUNTA REGIONALE**- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2020, n. 1336

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - attivazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, assegnazione dotazione finanziaria, determinazioni per l'applicazione della misura e individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti - Campagna 2020/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), paragrafi 2 e 3, del sopra citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che mantiene, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura della promozione dei vini dell'Unione nei Paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività, in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n.555/2008 della Commissione;

Richiamato in particolare l'art. 4 del Regolamento 2016/1149 sopra citato, in cui si dispone che a partire dal 18 luglio 2016 un soggetto che ha beneficiato del sostegno per una determinata operazione di promozione su un Paese terzo o su un mercato di un Paese terzo non può beneficiarne per più di 3 anni e, se gli effetti dell'operazione lo giustificano, il sostegno può essere prorogato una volta per un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica

il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Dato atto che il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 sopra citato, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno, dispone il passaggio dalla programmazione degli esercizi finanziari 2014/2018 alla programmazione degli esercizi finanziari 2019/2023;

Visto in particolare l'articolo 1, primo capoverso, lettera b), punto Ibis del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256, in cui si dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione il proprio progetto di programma nazionale di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 entro il 1° marzo 2018 e che, qualora le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2021 in poi siano modificate dopo tale data, gli Stati membri adeguino di conseguenza i propri programmi di sostegno, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno relativi al quinquennio 2014/2018 e la programmazione del quinquennio 2019/2023;

Visto quanto riportato al considerando 1 del Regolamento (UE) 2017/256 sulla necessità di prevedere una "clausola di salvaguardia" relativa alla disponibilità di fondi a partire dal 2021;

Richiamato il decreto ministeriale 3 aprile 2019 n. 3843, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 2 in cui si dispone che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione Europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti";

Vista la nota Ares (2019)7875001 del 20 dicembre 2019 con la quale la Commissione europea ha ricordato agli Stati membri che il finanziamento da parte dell'Unione del programma nazionale di sostegno 2019-2023 è garantito fino al 31 dicembre 2020 e che, per gli anni successivi, il finanziamento dell'Unione dipenderà dalla decisione futura in merito al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, "che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo”;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS) relativo al periodo di programmazione 2019/2023, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione della Unione Europea in data 1 marzo 2020;

Visto il decreto ministeriale n. 1355 del 5 marzo 2020 avente per oggetto: “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020/2021”, con il quale, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata complessivamente allo Stato Italiano dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 per il finanziamento del Programma nazionale di sostegno, pari ad Euro 336.997.000, sono state destinate alla Regione Toscana risorse pari a Euro 29.481.870,98;

Ritenuto opportuno destinare le risorse di cui sopra per Euro 13.481.870,98 alla misura della Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi;

Ritenuto pertanto di attivare per la campagna 2020/2021 con le risorse di cui sopra, la misura della Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, per rispondere alla necessità di affermazione sui mercati esteri delle produzioni regionali;

Visto il decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 concernente “OCM Vino - Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013” (di seguito decreto ministeriale);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, registrato alla Corte dei conti in data 6 agosto 2020 al n. 750, recante “Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893”;

Visto il decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali n. 9193815 del 30/09/2020 recante “OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2020/2021. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019”, (di seguito decreto direttoriale);

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 ed in particolare l'art. 6

dell'allegato I, in cui ai fini della definizione di micro imprese, piccole e medie imprese, sono determinati i dati delle imprese da prendere in riferimento;

Ravvisata la necessità di adottare tempestivamente le determinazioni per l'applicazione della misura della promozione sul territorio regionale, in considerazione che, secondo quanto disposto all'articolo 5, del decreto ministeriale n. 6986/2020 sopra citato, il termine ultimo entro cui AGEA stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti è il 31 marzo 2021, consentendo così alle imprese interessate di programmare la propria attività;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale in cui si dispone che i soggetti proponenti possono presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna delle tipologie di progetti di cui al comma 1 lettere a) progetti nazionali, b) progetti regionali e c) progetti multiregionali del medesimo articolo 5;

Visto il comma 3 del medesimo articolo 5 del decreto ministeriale in cui si dispone che le Regioni possono prevedere la partecipazione o presentazione di più progetti, da parte di un soggetto proponente, purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, in quanto, sulla base della esperienza maturata nelle precedenti annualità, sul territorio regionale risultano presenti imprese che per la molteplicità di tipologie di vino prodotte hanno necessità di diversificare la propria strategia di marketing rivolgendosi a Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi diversi con progetti distinti;

Ritenuto pertanto che il medesimo soggetto proponente o soggetto partecipante possa presentare o partecipare a più progetti, purché siano rivolti a Paesi terzi o mercati di Paesi terzi diversi;

Visto l'articolo 5 del decreto ministeriale ed in particolare la lettera c) del comma 1, in cui si dispone che possono essere ammessi a finanziamento anche i progetti multiregionali, nonché il comma 3 dell'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale, che dà facoltà alle Regioni di attivare o meno i progetti multiregionali, indicandolo nel proprio avviso;

Considerato che la riserva dei fondi della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero per il finanziamento dei progetti multiregionali ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 5 del decreto ministeriale è pari a tre milioni di euro, e che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto ministeriale, le Regioni che decidono di partecipare ai progetti multiregionali devono

garantire un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi di quota nazionale e che, qualora quest'ultimo non disponga di risorse sufficienti, le Regioni possono integrare con risorse di quota regionale, fino a un massimo del 50% del contributo richiesto;

Considerato altresì che, in attuazione della lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, anche per la campagna 2020/2021 sono ammissibili a finanziamento anche i progetti a valere sui fondi di quota nazionale, dando quindi ai soggetti interessati la possibilità di presentare progetti nazionali che coinvolgono almeno cinque Regioni;

Considerato che, sulla base della esperienza maturata nelle precedenti annualità, il fabbisogno sulla misura della promozione nell'ambito della Regione Toscana è generalmente molto elevato;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra illustrato, non attivare i progetti multiregionali, al fine di destinare le risorse regionali esclusivamente al finanziamento di progetti regionali;

Visto il comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale in cui si dispone che i progetti hanno una durata massima di tre anni, dando facoltà alle Regioni di stabilire nei propri avvisi una durata massima inferiore per i progetti regionali;

Richiamato il comma 9 dell'articolo 3 del decreto direttoriale in cui si dispone che i progetti hanno durata dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, nel caso in cui i beneficiari chiedano il pagamento anticipato del contributo, mentre qualora i beneficiari non chiedano il pagamento anticipato del contributo, le attività di promozione sono effettuate dal 1 aprile 2021 al 30 agosto 2021;

Visto il comma 1 dell'articolo 11 del decreto ministeriale, così come modificato dall'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 6986/2020 sopraccitato, in cui vengono definiti i criteri di priorità in base ai quali devono essere valutati i progetti ammissibili;

Rilevato che, secondo quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo 11 del decreto ministeriale, le Regioni possono quantificare il peso dei singoli criteri di priorità, fermo restando che, secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 11, la valutazione dei progetti ammissibili avviene attribuendo ai criteri da un minimo di 1 ad un massimo di 20 punti;

Rilevato altresì che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 11 del decreto ministeriale, i punteggi massimi dei criteri di priorità di cui alle lettere c), d) e), f) g) e h), del comma 1 dell'art. 11, devono avere un peso

minore o uguale a quello attribuito ai criteri di priorità di cui alle lettere a) e b);

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di attribuire una propria ponderazione ai criteri di priorità, al fine della predisposizione dell'elenco dei soggetti proponenti ammissibili a contributo, nonché di definire i criteri di priorità da valorizzare in caso di parità di punteggio nella graduatoria dei soggetti proponenti ammissibili, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto ministeriale;

Visto l'articolo 13 del decreto ministeriale ed in particolare il comma 6, nel quale si dispone che, per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera i 3 milioni di euro, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato, dando facoltà alle Regioni di fissare un contributo massimo richiedibile per ciascun progetto;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo un limite massimo di contributo pubblico spettante per ciascun progetto nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza 2020/2021, non superiore a Euro 800.000,00, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato, in considerazione della necessità di garantire il finanziamento di un numero di progetti tali da assicurare l'efficacia della misura;

Visto il comma 7 dell'articolo 13 del decreto ministeriale, nel quale si dispone che per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 250.000,00 Euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 500.000,00 Euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo, dando facoltà alle Regioni di fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo che, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2020/2021, il contributo minimo ammissibile, per ciascun progetto, non può essere inferiore a 60.000,00 Euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo, ed a 30.000,00 Euro per Paese terzo o mercato del paese terzo qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o mercati di Paesi terzi, in quanto ritenuti limiti adeguati per la realtà vitivinicola toscana;

Visto il decreto direttoriale ed in particolare l'articolo 5, comma 1, in cui si dispone che i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i), e j) del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico

del vino imbottigliato/ confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/ confezionato pari ad almeno 750.000 litri, e che, nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 75.000 litri;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 5 del decreto direttoriale, in cui si dispone che le Regioni nei propri avvisi possono fissare dei quantitativi minimi di vino confezionato presente nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato”, estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato, diversi da quelli sopra indicati, ma comunque superiori a 50 ettolitri per ciascun soggetto partecipante;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, al fine di garantire il finanziamento di un congruo numero di progetti e la partecipazione alla misura anche alle piccole e/o micro imprese, stabilendo quanto segue:

- i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i), e j) del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 15.000 litri;

- nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 5.000 litri per ciascun soggetto partecipante;

Visto il comma 7 dell’articolo 5 del decreto direttoriale, in cui si dispone che ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a Euro 15.000,00 e che qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo un importo che determini un contributo ammesso inferiore a Euro 10.000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute;

Visto altresì il comma 8 dell’articolo 5 del medesimo

decreto direttoriale, in cui si dispone che per i Paesi emergenti elencati nell’allegato R al medesimo decreto direttoriale, ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a Euro 7.500,00, e che qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo ammesso inferiore a Euro 5.000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese emergente non vengono riconosciute;

Visto il comma 9 del medesimo articolo 5 del decreto direttoriale in cui si dispone che le Regioni nei propri avvisi possono fissare contributi minimi diversi rispetto a quelli sopra richiamati;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo che ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a Euro 2.000,00, al fine di garantire la partecipazione alla misura anche alle piccole e/o micro imprese e che qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo un importo che determini un contributo ammesso inferiore a Euro 1.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute;

Ritenuto altresì opportuno di avvalersi di tale facoltà, anche per i progetti rivolti ai paesi emergenti, stabilendo che ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese emergente o mercato del Paese emergente destinatario un contributo minimo pari a Euro 1.000,00, al fine di garantire la partecipazione alla misura anche alle piccole e/o micro imprese, e che qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo un importo che determini un contributo ammesso inferiore a Euro 800,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese emergente o mercato del Paese emergente non vengono riconosciute;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: “Determinazioni per l’applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ed individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti - Campagna 2020/2021”;

Visto il comma 2 dell’articolo 10 del decreto ministeriale, in cui si dispone che i progetti di promozione regionali devono essere presentati sulla base delle modalità operative e procedurali emanate dalle Regioni

mediante un proprio avviso, adottato in conformità con l'avviso predisposto dal Ministero ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 10;

Ritenuto di dare mandato al dirigente responsabile del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" di adottare con successivo atto l'avviso di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale, per la campagna 2020/2021, al fine di definire le modalità operative e procedurali per la presentazione dei progetti di promozione, in conformità con l'avviso adottato dal Ministero con il decreto direttoriale sopra richiamato;

Viste la deliberazione Giunta Regionale n. 1486 del 02/12/2019 avente per oggetto "Approvazione, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, lett. a) e lett. c) della L.R. 28/2008, degli ulteriori indirizzi per l'attività 2020 della società Sviluppo Toscana S.p.A., a completamento di quanto già approvato con Delibera di G.R. 1303/2019" e la deliberazione Giunta Regionale n. 321 del 09/03/2020 avente per oggetto "Attività di Sviluppo Toscana S.p.A. per l'anno 2020: espressione dell'assenso preventivo sul bilancio economico di previsione, sul piano di attività e sul piano della qualità della prestazione organizzativa PQPO (art. 4, comma 2, della L.R. 28/2008). Approvazione della versione aggiornata del Catalogo-Listino di cui alla DGRT 1486/2019. Rinvio dell'approvazione della Convenzione Quadro 2020 per conferma della Convenzione vigente (art.3 bis, comma 5 della L.R. 28/2008)", e s.m.i.i., con le quali fra le attività istituzionali a carattere continuativo facenti capo a Sviluppo Toscana S.p.A. per l'annualità 2020, al punto 2 della programmazione regionale, è stata inserita l'attività di "Supporto e assistenza tecnica per l'attuazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al Regolamento (UE) 1308/2013 (OCM Unica), finalizzato alla elaborazione della graduatoria dei progetti ammissibili e gestione delle eventuali varianti";

Visto il comma 1 dell'articolo 12 del decreto ministeriale, che prevede l'istituzione presso le Regioni di appositi Comitati di valutazione dei progetti presentati;

Ritenuto di dare mandato al Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" di procedere alla costituzione del Comitato di valutazione dei progetti sopra richiamato ai sensi della lettera k bis) dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2009;

Preso atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 così come modificato dal decreto ministeriale 6986/2020, e dal decreto direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020;

Vista la deliberazione Giunta regionale n. 729 del

15 giugno 2020 con la quale tra l'altro è stata attivata la misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, destinandole la somma di Euro 10.000.000,00 per la campagna 2020/2021;

Vista la deliberazione Giunta regionale n. 1126 del 3 agosto 2020 con la quale tra l'altro è stata attivata la misura degli Investimenti, destinandole la somma di Euro 6.000.000,00 per la campagna 2020/2021;

Ritenuto opportuno stabilire che eventuali economie verificatesi su una o più delle misure del programma nazionale di sostegno, attivate dalla Regione Toscana, per la campagna 2020/2021 (ristrutturazione e riconversione dei vigneti, investimenti e promozione del vino sui sui Mercati dei Paesi Terzi), siano destinate tramite successivo atto del dirigente responsabile del Settore "Produzioni agricole vegetali e zootecniche. Promozione" della Giunta Regionale, prioritariamente alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e successivamente, in ordine, alla misura degli investimenti ed alla misura della promozione, in presenza di domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse su tali misure ed a condizione che la tempistica lo consenta;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 15 ottobre 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di destinare per la campagna 2020/2021 la somma di Euro 13.481.870,98 alla misura della Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi;

2) di attivare, per la campagna 2020/2021, con le risorse di cui al precedente punto 1), la misura della Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi;

3) di adottare, per la campagna 2020/2021, le determinazioni per l'applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, nonché per la definizione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di non attivare i progetti multiregionali;

5) di dare mandato al dirigente responsabile del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" di adottare, con successivo atto, per la campagna 2020/2021, l'avviso di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile

2019 concernente “OCM Vino - Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”, al fine di definire le modalità operative e procedurali per la presentazione dei progetti di promozione, in conformità con l’avviso predisposto dal Ministero con decreto direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020;

6) di dare mandato al Direttore della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” di procedere alla costituzione del Comitato di valutazione dei progetti di cui al comma 1 dell’articolo 12 del decreto ministeriale n. 3893/2019;

7) di rimandare, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni nazionali adottate con il decreto ministeriale n. 3893/2019, con il decreto ministeriale n. 6986/2020 e con il decreto direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020;

8) di stabilire che eventuali economie verificatesi su una o più delle misure del programma nazionale di sostegno, attivate dalla Regione Toscana, per la cam-

pagna 2020/2021 (ristrutturazione e riconversione dei vigneti, investimenti e promozione del vino sui sui Mercati dei Paesi Terzi), siano destinate tramite successivo atto del dirigente responsabile del Settore “Produzioni agricole vegetali e zootecniche. Promozione” della Giunta Regionale, prioritariamente alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e successivamente, in ordine, alla misura degli investimenti ed alla misura della promozione, in presenza di domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse su tali misure ed a condizione che la tempistica lo consenta.

Il presente atto, comprensivo dell’allegato, è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge regionale.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Determinazioni per l'applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ed individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti – Campagna 2020/2021

Ai fini dell'applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, si adottano le determinazioni di seguito riportate.

1. Finalità

1.1 In applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), paragrafi 2 e 3 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 12 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016, dell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 del 15 aprile 2016, del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 e del decreto direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020 con il presente atto vengono stabilite le determinazioni per l'applicazione della misura della promozione dei vini dell'Unione nei Paesi terzi (di seguito "misura"), e definito il peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti.

1.2 La misura è finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vino.

2. Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

2.1 Possono accedere alla misura i soggetti proponenti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 (di seguito decreto ministeriale) sotto elencati:

- a) **le organizzazioni professionali**, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b) **le organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 152 del Regolamento (UE) n.1308/2013 del 17/12/2013 (di seguito Regolamento);
- c) **le associazioni di organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 156 del Regolamento;
- d) **le organizzazioni interprofessionali**, come definite dall'art. 157 del Regolamento;
- e) **i consorzi di tutela**, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, e le loro associazioni e federazioni;
- f) **i produttori di vino**, cioè le imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- g) **i soggetti pubblici**, cioè organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h) **le associazioni temporanee di impresa e di scopo**, costituite o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g) e i);
- i) **i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative**, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
- j) **le reti di impresa**, composte da soggetti di cui alla lettera f).

2.2 In attuazione di quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alle lettere h) ed i), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

2.3 I soggetti proponenti di cui alle lettere a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela), nonché i soggetti proponenti di cui alla lettera i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese), devono essere già costituiti al momento della presentazione del progetto e devono avere nel proprio statuto e/o atto costitutivo, attività coerenti con la promozione dei prodotti agricoli.

2.4 Il medesimo soggetto proponente o soggetto partecipante può presentare o partecipare a più progetti purché siano rivolti a Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi diversi.

2.5 I soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i), e j) del precedente punto 2.1, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato", estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 15.000 litri.

2.6 Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 2.1, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato", estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 5.000 litri.

2.7 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020 (di seguito decreto direttoriale), il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, deve aver realizzato, anche senza il sostegno di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni o sub-azioni elencate nell'allegato M al decreto direttoriale.

2.8 Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto direttoriale, il soggetto proponente, o in alternativa ciascun soggetto partecipante, deve presentare una idonea referenza bancaria, rilasciata da un istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'allegato C al decreto direttoriale.

3. Durata dei progetti

3.1 I progetti hanno luogo dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

3.2 Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto direttoriale, i soggetti beneficiari che non richiedono l'anticipo realizzano le attività a decorrere dal 1° aprile 2021, terminano entro il 30 agosto 2021 ed entro tale data presentano domanda di pagamento completa.

3.3 Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 del decreto direttoriale, i soggetti beneficiari che richiedono l'anticipo pari all'80% del contributo ammesso, realizzano le attività dal 1 aprile 2021, terminano entro il 31 dicembre 2021 e presentano domanda di pagamento completa entro il 28 febbraio 2022.

4. Limiti massimi e minimi del contributo

4.1 Nel rispetto di quanto disposto all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 6986 del 2 luglio 2020, ed in deroga al comma 1 dell'articolo 13 del decreto ministeriale, in attuazione del

regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, l'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 60% delle spese sostenute per realizzare il progetto; la residua percentuale è a carico del beneficiario.

4.2 Il contributo viene concesso, secondo le modalità stabilite da AGEA, Organismo Pagatore:

- sotto forma di anticipo pari all'80% del contributo ammesso, cui segue il pagamento del saldo (il restante 20%) successivamente alla conclusione delle attività;

oppure

- sotto forma di saldo (100% del contributo ammesso) successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto.

4.3 Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

4.4 Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2020/2021, il contributo minimo ammissibile, per ciascun progetto, non può essere inferiore a 60.000,00 euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo, ed a 30.000,00 euro per Paese terzo o per mercato del Paese terzo, qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi.

4.5 Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a euro 2.000,00. Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo un importo che determini un contributo ammesso inferiore a euro 1.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute. Qualora il progetto sia rivolto ad un paese emergente, o ad un mercato di un paese emergente, di cui all'allegato R al decreto direttoriale, ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per ciascun Paese emergente o ciascun mercato del Paese emergente destinatario, un contributo minimo pari a euro 1.000,00, e qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo un importo che determini un contributo ammesso inferiore a euro 800,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese emergente o mercato del Paese emergente non vengono riconosciute;

4.6 Ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del decreto direttoriale, per i soggetti proponenti di cui alla lettera f) del precedente punto 2.1, appartenenti alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. In caso di soggetti proponenti di cui alla lettera f) del precedente punto 2.1, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato, per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, per l'esercizio finanziario comunitario 2020/2021.

4.7 Ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del decreto direttoriale, per i soggetti proponenti di cui alle lettere h), i), e j) del precedente punto 2.1, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lettera f) del precedente punto 2.1, appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Nel caso di soggetti

proponenti di cui alle lettere h), i), e j) del precedente punto 2.1, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lettera f) del precedente punto 2.1, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato, per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, per l'esercizio finanziario comunitario 2020/2021.

4.8 Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2020/2021, il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto non può superare euro 800.000,00, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

4.9 In attuazione del comma 3 dell'articolo 13 del decreto ministeriale, la durata del contributo per ciascun progetto di promozione non supera i 3 anni per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo.

4.10 In attuazione del comma 4 del medesimo articolo 13, il contributo può essere prorogato una volta per un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga, qualora gli effetti dell'attività di promozione lo giustifichino.

5. Prodotti oggetto di promozione

5.1 Secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale, la promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del Regolamento (UE) 1308/2013:

- a. vini a denominazione di origine protetta;
- b. vini ad indicazione geografica protetta;
- c. vini spumanti di qualità;
- d. vini spumanti di qualità aromatici;
- e. vini con l'indicazione della varietà.

5.2 Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, i progetti non possono riguardare esclusivamente i vini con indicazione varietale, e/o i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità aromatici senza indicazione geografica.

5.3 Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4, le caratteristiche dei vini di cui al punto 5.1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigente alla data di pubblicazione dell'avviso emanato dal ministero.

6. Azioni ammissibili

6.1 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale, sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

- a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c. campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d. studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale

azione non deve superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.

6.2. Le azioni ammissibili a contributo nonché la tabella dei costi di riferimento sono definite nell'allegato M al decreto direttoriale.

6.3. Le sub-azioni ammissibili a contributo, le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell'allegato M al decreto direttoriale.

6.4 Ai sensi del comma 2, dell'articolo 14 del decreto direttoriale, i soggetti proponenti possono proporre, nell'ambito delle azioni di cui al precedente punto 6.1, la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'allegato M, che possono riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di *digital marketing*.

6.5 Ai sensi del comma 3, dell'articolo 14 del decreto direttoriale, qualora i soggetti proponenti prevedano la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'allegato M, al decreto direttoriale, sono tenuti ad indicare per ciascuna di esse a quale azione appartengono tra quelle indicate al precedente punto 6.1, attribuendo un codice consecutivo rispetto a quelli attribuiti nello stesso allegato M, e fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell'attività proposta, dei target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo svolto all'interno della strategia complessiva del progetto, nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono;

7. Criteri di priorità

7.1 Ai progetti ammissibili viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità definiti al comma 1 dell'articolo 11 del decreto ministeriale. Si riportano di seguito i criteri di priorità con indicazione del peso ponderale attribuito a ciascuno di essi, fermo restando che i punteggi assegnati alla lettera a) e alla lettera b) non sono fra loro cumulabili:

a) Il soggetto proponente è nuovo beneficiario

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati al precedente punto 2.1 che non ha beneficiato del contributo per la misura a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui al punto 2.1, lettere a), b), c), d) h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Nuovo beneficiario	Punti 20
--------------------	----------

b) il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo

Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell'Unione europea dove il soggetto proponente a partire dal periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario. Nel caso di soggetti proponenti di cui al punto 2.1, lettere a), b), c), d), h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il soggetto proponente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il mercato del Paese terzo, nel periodo di programmazione 2014/2018 le sub-azioni A3, A5 e C3 (solo con riferimento alle attività di promozione sul web) di cui all'Allegato M al decreto direttoriale. Tale condizione deve essere posseduta da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

100% dell'importo complessivo del progetto, percentuale destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo	Punti 20
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70% e inferiore al 100%	Punti 15
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50% e pari o inferiore al 70%	Punti 10
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30% e pari o inferiore al 50%	Punti 5
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15% e pari o inferiore al 30%	Punti 1

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in nuovi Paesi terzi o nuovi mercati di Paesi terzi.

c) il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 60%

soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore o pari al 50%	Punti 10
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 50% e inferiore o pari al 51%	Punti 9
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 51% e inferiore o pari al 52%	Punti 8
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 52% e inferiore o pari al 53%	Punti 7
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 53% e inferiore o pari al 54%	Punti 6
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 54% e inferiore o pari al 55%	Punti 5
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 55% e inferiore o pari al 56%	Punti 4
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 56% e inferiore o pari al 57%	Punti 3
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 57% e inferiore o pari al 58%	Punti 2
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 58% e inferiore o pari a 59%	Punti 1

d) il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, oppure una Federazione o un'associazione di Consorzi di tutela

Il soggetto proponente è una Federazione o una associazione	Punti 20
---	----------

(anche temporanea) di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) del precedente punto 2.1	
Il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) del precedente punto 2.1	Punti 15

e) il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta

Progetto che riguarda esclusivamente vini a DOP o ad IGP	Punti 1
--	---------

f) il progetto è rivolto ad un mercato emergente, come definito nell'avviso predisposto dal Ministero con decreto direttoriale (colonna D dell'allegato R)

100% dell'importo complessivo del progetto, percentuale destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente	Punti 12
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60% e inferiore al 100%	Punti 10
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30% e pari o inferiore a 60%	Punti 8
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15% e inferiore o pari al 30%	Punti 6

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in mercati emergenti.

g) Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati

Il punteggio viene attribuito al soggetto proponente sulla base del seguente indice:

Indice G (espresso in termini percentuali) = (Uve proprie + Uve dei propri associati) * K / vino imbottigliato-confezionato scaricato

Definizioni dei termini utilizzati nell'indice:

- **"Uve proprie"**: nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia 2018 la sommatoria dei dati riportati nella colonna D del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al decreto direttoriale, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.
- **"Uve dei propri associati"**: nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia 2018., la sommatoria dei dati riportati nelle colonne E e G del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al decreto direttoriale, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti.

- Nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante non sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, il dato delle Uve proprie e dei propri associati è la sommatoria dei dati dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al decreto direttoriale, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.
- **K= 0,8**
- Il dato relativo al "**Vino imbottigliato/confezionato scaricato**" è la sommatoria dei dati riportati nella colonna P del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al decreto direttoriale (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del Registro dematerializzato del vino, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90%	Punti 2
Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 75% ed inferiore al 90%	Punti 1

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta un valore dell'indice G inferiore al 75%.

h) Il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese

Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 2/3 del numero totale dei soggetti partecipanti che compongono il soggetto proponente	Punti 15
Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/2 ed inferiore a 2/3 del numero totale dei soggetti partecipanti che compongono il soggetto proponente	Punti 10
Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/3 ed inferiore ad 1/2 del numero totale dei soggetti partecipanti che compongono il soggetto proponente	Punti 5

Il punteggio viene attribuito con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

7.2 In attuazione del comma 4, dell'articolo 12 del decreto ministeriale, in caso di parità di punteggio, è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per i criteri di priorità di cui al punto 7.1, lettere a) e b).

7.3 In caso di ulteriore parità di punteggio, si dà la preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto il punteggio superiore per il criterio di priorità di cui al punto 7.1, lettera d) e, in caso di ulteriore parità, al progetto con il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi dei criteri di priorità di cui alle lettere h) ed f) del precedente punto 7.1.

7.4 In caso di ulteriore parità di punteggio, viene data la precedenza al progetto a cui è stato riconosciuto, in ordine, un punteggio superiore per i seguenti criteri di priorità del punto 7.1: e), c) e g).

7.5 In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico qualora sia rilevante ai fini dell'assegnazione del contributo sulla base delle risorse disponibili.

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2020, n. 1338

Conferimento del premio Pegaso d'Oro all'ing. Fabrizio Landi ed al Prof. Rino Rappuoli.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria deliberazione n. 674 del 26 giugno 2017 con la quale è stata adottata la disciplina di conferimento delle onorificenze regionali;

Ricordato che la citata delibera prevede che il riconoscimento denominato "Pegaso d'oro della Regione Toscana" venga conferito a cittadini e/o enti ed associazioni italiani o di altri paesi che, attraverso la loro opera in campo culturale, politico, filantropico e del rispetto dei diritti umani si siano particolarmente distinti rendendo in questo modo un servizio alla comunità nazionale e internazionale;

Ritenuto di concedere il Pegaso d'Oro della Regione Toscana all'Ing. Fabrizio Landi, Presidente della Fondazione Toscana Life Sciences ed al Prof. Rino Rappuoli, coordinatore del Monoclonal Antibody Discovery (MAD) Lab;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di conferire il Pegaso d'oro della Regione Toscana all'Ing. Fabrizio Landi, Presidente della Fondazione Toscana Life Sciences ed al Prof. Rino Rappuoli, coordinatore del Monoclonal Antibody Discovery (MAD) Lab. per le seguenti motivazioni:

La Regione Toscana,

riconoscendo da sempre l'importanza strategica della ricerca, ha favorito e sostenuto con politiche mirate, la creazione di un ecosistema regionale eccellente e competitivo. E' proprio in momenti difficili come quello causato dalla pandemia da Covid-19 che emerge chiaramente come la ricerca sia fondamentale per garantire un futuro in cui tutti possano godere di migliore salute, attraverso l'accesso incondizionato alle cure più innovative ed efficaci.

Conferisce il Pegaso d'Oro

al Presidente della Fondazione Toscana Life Sciences, Ingegnere Fabrizio Landi, che, grazie anche al sostegno e alla consolidata collaborazione con la Regione Toscana, ha guidato la Fondazione in questa importante sfida mondiale, nell'intento di contribuire ad affrontare e superare la terribile epidemia che ci ha colpiti

e

al Professore Rino Rappuoli, definito il "padre dei vaccini moderni", che coordina il Monoclonal Antibody Discovery (MAD) Lab, in cui lavora un team di

ricercatori della Fondazione Toscana Life Sciences, il cui obiettivo è quello di sviluppare anticorpi monoclonali umani, a partire dal sangue di pazienti convalescenti da malattie infettive. Dalla scorsa primavera, il gruppo lavora ad un progetto finalizzato ad individuare e isolare gli anticorpi monoclonali capaci di neutralizzare il SARS-COV-2 e quindi curare l'infezione Covid19. Lo sviluppo dei risultati porterà all'individuazione di una terapia che potrà costituire uno strumento potentissimo per la profilassi e la cura dell'infezione.

2. di incaricare l'Ufficio di Gabinetto del Presidente e la Direzione Generale della Giunta Regionale di provvedere ai successivi adempimenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1347

Gestione delle concessioni di demanio marittimo annualità 2020: individuazione dei criteri di riparto per l'assegnazione di ulteriori risorse da attribuire ai Comuni della fascia costiera.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15.03.1997, n. 59", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 29.10.1999, n. 443, e in particolare l'art. 105, comma 2, punto 1), con il quale si conferiscono alle regioni, tra le altre, le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo;

Vista la successiva L.R. 1.12.1998, n. 88, art. 27 comma 3, con la quale la Regione attribuisce ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo;

Vista la L.R. 10.01.1985, n. 1, istitutiva del fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento da ripartire fra gli Enti Locali interessati, e preso atto che in detto fondo confluiscono le risorse da assegnare ai Comuni della fascia costiera per l'esercizio delle funzioni sopra citate;

Vista la L.R. 62/1989 "Norme per l'assegnazione

del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni delegate”;

Vista la Delibera di Giunta n. 330 del 16/03/2020 con oggetto “Individuazione delle somme e dei relativi criteri di riparto da attribuire nell'anno 2020 ai Comuni della fascia costiera per la gestione delle concessioni di demanio marittimo”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 6249 del 23/04/2020 con il quale si impegna e si liquida la somma di € 1.048.000,00 ai Comuni della fascia costiera per la gestione delle concessioni demaniali marittime;

Vista la Delibera di Giunta n. 1163 del 10/08/2020 “Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione finanziario 2020- 2022 con la l.r. 04/08/2020, n. 76 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Assestamento e seconda variazione”;

Considerato che la sopra citata Delibera ha incrementato di € 500.000,00 lo stanziamento di spesa del bilancio regionale di previsione 2020, connesso all'esercizio delle funzioni regionali conferite, da destinare ai comuni della fascia costiera per la gestione delle concessioni demaniali marittime e ricompreso nel capitolo 11137 “Trasferimenti a province e comuni per l'esercizio di funzioni loro conferite dalla Regione”, per fronteggiare i costi della grave pandemia influenzale Covid-19 che ha colpito l'intero paese e la stessa Regione Toscana;

Ritenuto, pertanto, di assegnare nell'anno 2020 ai Comuni della fascia costiera, per l'esercizio delle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo, tali ulteriori risorse e di prenotare € 500.000,00 sul capitolo 11137 stanziamento puro del Bilancio di previsione 2020- 2022 annualità 2020;

Precisato che, limitatamente a questa ulteriore erogazione e, dato il carattere straordinario della stessa e aggiuntivo rispetto alle risorse di cui alla precedente delibera di Giunta n. 330 del 16/03/2020, è stato concordemente deciso tra Regione e comuni interessati tramite Anci Toscana, di ricorrere al solo parametro della lunghezza della costa in luogo di quelli normalmente adottati per le precedenti annualità (Rif. PEC AOOGR/AD Prot. 0340999 Data 06/10/2020 Classifica B.090.040);

Vista la Legge Regionale 23/12/2019, n. 81 (Bilancio di Previsione 2020-2022);

Vista la Delibera G.R. n. 1 del 7.01.2020, “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento

al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;

A voti unanimi

DELIBERA

- di assegnare, per l'anno 2020, l'ulteriore importo di € 500.000,00 a favore dei Comuni della fascia costiera, per fronteggiare i costi della grave pandemia influenzale Covid-19;

- di utilizzare limitatamente a questa ulteriore erogazione, come concordato con i comuni interessati tramite Anci Toscana e dato il carattere straordinario della presente assegnazione di €500.000,00 come unico parametro di riparto, quello della lunghezza della costa;

- di prenotare la somma complessiva di € 500.000,00 di cui al precedente punto, sul capitolo 11137 stanziamento puro del Bilancio di previsione 2020- 2022 annualità 2020;

- di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1353

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - integrazione delle disposizioni specifiche per l'attuazione del bando attuativo della sottomisura 21.1 “Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19” e proroga dei termini.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Visto il Regolamento UE n. 1407/2013 e ss.mm.ii. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

Vista la Deliberazione di Giunta n. 788 del 4/8/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 26/5/2015 C(2015)3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1139 del 03/08/2020 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 27/07/2020 C(2020)5278 final;

Vista la Decisione della Commissione C(2020) 7251 final del 16 ottobre 2020 con la quale la Commissione europea ha approvato la versione 9.1 del PSR Feasr 2014-2020;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1264 del 15/09/2020 Reg.(UE)1305/13 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: Approvazione delle "Disposizioni specifiche per l'attuazione delle sottomisure 21.1, 21.2 e 21.3";

Richiamato in particolare l'Allegato A alla citata DGR 1264/2020 recante "Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisure 21.1 - Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19" - annualità 2020" che al paragrafo 1.3 "Richiedenti/beneficiari" prevede alla lettera b) che sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli che "hanno presentato

il sistema informativo di Artea un piano colturale grafico nell'annualità 2019 al 31 dicembre 2019; nel caso di azienda che si è costituita successivamente al 31/12/2019 il piano colturale grafico deve essere presentato entro il 31 gennaio 2020";

Richiamata la L.R. 30 del 23/06/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana" e sue ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 7 comma 4 che recita "i requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agriturbistica devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attività agriturbistica";

Richiamato il DPGR n. 46/2004 recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)" e in particolare l'allegato A "Principalità dell'attività agricola", così come modificato con DPGR 29 marzo 2017, n. 14/R, che al punto 2 "Metodo standard per la determinazione delle ore lavoro necessarie all'attività agricola" stabilisce che "Per l'applicazione delle tabelle delle ore lavoro l'imprenditore deve tener conto di quanto segue: occorre presentare/aggiornare, prima della relazione agriturbistica, il piano colturale grafico (PCG) sul sistema Artea";

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 877 del 24/01/2020 "Codifiche e parametri per la verifica delle ore di lavoro e delle produzioni standard per ettaro/coltura e capo allevato, per IAP L.R. 45/2007 e per Agriturismo L.R. 30/2003; pubblicazione con aggiornamenti dell'Allegato DD 14207 del 12/09/2008" ed in particolare il punto 4 del decretato in cui è stabilito "di prevedere, per le motivazioni espresse in narrativa e tramite le note applicative dei valori standard di cui all'Allegato A del presente atto, che il PCG deve essere mantenuto da parte dell'imprenditore agricolo aggiornato, confermando o variando il PCG stesso, con cadenza annuale;

Dato atto che l'obbligo da parte dell'imprenditore di confermare il Piano Colturale Grafico (PCG) con cadenza annuale è vigente a partire dall'annualità 2020 come disposto dal decreto dirigenziale n. 877/2020;

Considerato quindi che fino all'annualità 2019, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, gli imprenditori che non avevano modificato la loro situazione aziendale rispetto a quanto dichiarato nel PCG presentato in sede di avvio dell'attività agriturbistica o nei successivi aggiornamenti, non erano tenuti presentare un nuovo PCG per confermare la situazione aziendale esistente;

Ritenuto che la mancata presentazione di un PCG fino all'annualità 2019, alla luce delle disposizioni normative

sopra richiamate, costituisca conferma tacita da parte dell'imprenditore dei dati presenti nell'ultimo PCG presentato;

Considerato che la fattispecie di mancata presentazione del PCG nell'annualità 2019 in caso di conferma tacita della situazione aziendale non è stata normata nell'allegato A della DGR 1264/2020 e che sia pertanto opportuno intervenire per prevedere anche questa casistica;

Ritenuto pertanto necessario modificare il paragrafo 1.3 "Richiedenti/beneficiari" dell'allegato A alla DGR 1264/2020 introducendo nella lettera b) il seguente capoverso:

"I richiedenti/beneficiari che nell'annualità 2019 non hanno presentato un piano di coltivazione grafico perché la propria situazione aziendale non è variata rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale grafico presentato nelle annualità precedenti, devono presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/20000 con la quale dichiarano che la situazione aziendale descritta nell'ultimo piano colturale grafico presentato è confermata anche per l'anno 2019";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 15386 del 01/10/2020 "Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Approvazione del bando attuativo della sottomisura 21.1 - "Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 - annualità 2020";

Ritenuto necessario dare mandato al settore competente di provvedere ad adeguare il soprarichiamato bando della sottomisura 21.1 alla modifica introdotta nel paragrafo 1.3 "Richiedenti/beneficiari" dell'allegato A alla DGR 1264/2020";

Considerato che il termine per la presentazione delle domande di aiuto, previsto dal bando approvato con decreto n. 15386 del 01/10/2020 "Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Approvazione del bando attuativo della sottomisura 21.1 - "Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 - annualità 2020", scade in data 6 novembre 2020;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare piena conoscibilità della modifica introdotta con la presente delibera, prorogare il termine per la presentazione delle domande di aiuto;

Ritenuto necessario dare mandato al settore competente di:

- a) provvedere ad adeguare il bando approvato con

decreto n. 15386 del 01/10/2020 "Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Approvazione del bando attuativo della sottomisura 21.1 - "Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 - annualità 2020" alla modifica sopra indicata

- b) prorogare il termine finale per la presentazione delle domande di aiuto di 7 giorni;

Visto il parere del CD del 29 ottobre 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di modificare il paragrafo 1.3 "Richiedenti/beneficiari" dell'allegato A alla DGR 1264/2020 introducendo nella lettera b) il seguente capoverso:

"I richiedenti/beneficiari che nell'annualità 2019 non hanno presentato un piano di coltivazione grafico perché la propria situazione aziendale non è variata rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale grafico presentato nelle annualità precedenti, devono presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/20000 con la quale dichiarano che la situazione aziendale descritta nell'ultimo piano colturale grafico presentato è confermata anche per l'anno 2019";

- 2) Di dare mandato al settore competente di:

- a) provvedere ad adeguare il bando approvato con decreto n. 15386 del 01/10/2020 "Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Approvazione del bando attuativo della sottomisura 21.1 - "Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19" - annualità 2020" alla modifica indicata al precedente punto 1;

- b) prorogare il termine finale per la presentazione delle domande di aiuto di 7 giorni.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1358

DPGR 122/2020. Eventi meteorologici dal 24 al 26 settembre 2020. Delibera ai sensi dell'articolo 24 comma 5 L.R. 45/2020. Assegnazione dei finanziamenti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la L.R. n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 981 del 27/07/2020 avente ad oggetto “Prima applicazione della L.R. 45 del 25/06/2020 Sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività nelle more della adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 28 comma 3”;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 28/09/2020 con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell’art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020, lo stato di emergenza regionale relativamente agli eventi meteorologici che dal 24 al 26 settembre hanno interessato i territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena e la Città Metropolitana di Firenze, per la durata di sei mesi dalla data del predetto provvedimento;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dal punto 4) dell’Allegato A alla DGR 981/2020, alla struttura regionale competente, nella fattispecie il Settore Protezione Civile Regionale, compete:

- la valutazione dell’effettivo impatto dell’evento calamitoso in collaborazione con gli enti locali coinvolti;
- l’individuazione dei comuni interessati dall’evento;
- la ricognizione circa le attività straordinarie poste in essere dalle diverse componenti del sistema di protezione civile, per quanto riguarda in particolare gli interventi posti in essere per far fronte all’emergenza secondo le tipologie indicate dall’articolo 25 comma 2 lettera a), b), c) e d) del Codice della Protezione Civile;

- proporre, sulla base della suddetta ricognizione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, una D.G.R. per l’assegnazione dei finanziamenti necessari per il superamento dell’emergenza nonché le relative modalità di rendicontazione;

Richiamata la Delibera n. 1324 del 26/10/2020 con la quale, ai sensi di quanto disposto dal punto 4) dell’allegato A alla D.G.R. 981/2020, si è provveduto a:

- individuare, ai sensi dell’articolo 24 comma 5 L.R. 45/2020, i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici di cui trattasi come riportati nell’allegato A al medesimo atto;
- approvare la valutazione dell’impatto prodotto dall’evento calamitoso effettuata dal Settore Protezione Civile Regionale e riportata nell’allegato B al medesimo atto;
- rinviare ad una successiva delibera l’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 24 comma 6 L.R.

45/2020, per fronteggiare le prime e più urgenti spese dell’emergenza per le tipologie indicate dall’articolo 25 comma 2 lettera a), b) e c) del D.lgs. 1/2018;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1370 del 02/11/2020 avente ad oggetto “Prima applicazione della L.R. n. 45 del 25/06/2020. Approvazione della disciplina di immediato sostegno alle attività economiche e produttive a seguito di proclamazione dello stato di emergenza regionale. Integrazione Deliberazione di Giunta n 981 del 27/07/2020 nelle more della adozione delle deliberazioni di cui all’art. 28 comma 3”;

Dato atto che per quanto riguarda gli interventi di lettera a), b) e c) la stima dei danni emersa dalla ricognizione delle attività straordinarie poste in essere dalle diversi componenti del sistema di protezione civile a seguito dell’evento, quantificata nell’Allegato B alla suddetta D.G.R. 1324/2020 nell’importo di euro 1.450.000,00, sulla base delle ulteriori segnalazioni trasmesse dagli enti locali, è rideterminata nell’importo complessivo pari ad euro 1.520.000,00;

Viste le attuali disponibilità finanziarie allocate sui seguenti capitoli di uscita del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2020 pari a:

- euro 105.000,00 sul capitolo n. 11041 “Spese di investimento per eventi di emergenza” competenza pura;
- euro 1.015.000,00 sul capitolo n. 11042 “Spese per eventi di emergenza” competenza pura;
- euro 400.000,00 sul capitolo n. 52990 “Interventi regionali agevolativi a favore delle imprese danneggiate da eventi meteorologici” competenza pura;

Ritenuto pertanto di attivare un finanziamento, ai sensi dell’articolo 24 comma 5 della L.R. 45/2020, pari ad euro 1.520.000,00, per l’attuazione degli interventi di tipo a), b) e c) finalizzati a fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici che dal 24 al 26 settembre hanno interessato il territorio regionale;

Dato atto che, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 24 della L.R. 45/2020, le suddette risorse assicurano la completa copertura finanziaria delle misure di tipo a), b) e c) da porre in essere, sulla base delle ricognizioni effettuate, ai fini del superamento del contesto emergenziale in oggetto;

Ritenuto, inoltre, necessario, fatto salvo quanto già stabilito dal comma 6 dell’art. 24 della L.R. 45/2020 nonché dal punto 4) dell’allegato 1 della D.G.R. 981/2020, adottare, ai fini della valutazione dell’ammissibilità a finanziamento delle segnalazioni conseguenti agli eventi meteorologici di cui trattasi, appositi criteri di valutazione per le tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra

quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del D.lgs. n. 1/2018;

Tenuto conto di rinviare a successivi atti del dirigente del Settore di Protezione Civile Regionale in relazione all'approvazione dell'elenco degli interventi di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate, nonché delle eventuali ed ulteriori disposizioni necessarie per disciplinare le modalità di attuazione, di erogazione e di rendicontazione delle risorse finanziarie sopra richiamate;

Tenuto conto, altresì, per quanto riguarda le misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del D.lgs. n. 1/2018, di rinviare a successivi atti dei dirigenti dei Settori regionali competenti, la relativa attuazione ai sensi di quanto stabilito dalle DGR n. 981/2020 e n. 1370/2020 sopra richiamate;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la L.R. n. 81 del 23/12/2019 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario 2020- 2022;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2020 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio Finanziario 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020- 2022 e ss. mm. ii.";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di attivare un finanziamento, ai sensi dell'articolo 24 comma 5 della L.R. 45/2020, pari ad euro 1.520.000,00, per l'attuazione degli interventi di tipo a), b) e c) finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici che dal 24 al 26 settembre hanno interessato il territorio regionale, assegnando i seguenti importi sui capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, annualità 2020:

- euro 105.000,00 sul capitolo n. 11041 "Spese di investimento per eventi di emergenza" competenza pura;
- euro 1.015.000,00 sul capitolo n. 11042 "Spese per eventi di emergenza" competenza pura;
- euro 400.000,00 sul capitolo n. 52990 "Interventi

regionali agevolativi a favore delle imprese danneggiate da eventi meteorologici" competenza pura;
che presentano la necessaria disponibilità;

2. di approvare, per le tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del D.lgs. n. 1/2018, i criteri, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da adottare ai fini della valutazione dell'ammissibilità a finanziamento delle segnalazioni conseguenti agli eventi meteorologici di cui trattasi;

3. di rinviare a successivi atti del dirigente del Settore di Protezione Civile Regionale in relazione all'approvazione dell'elenco degli interventi di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate, nonché delle eventuali ed ulteriori disposizioni necessarie per disciplinare le modalità di attuazione, di erogazione e di rendicontazione delle risorse finanziarie sopra richiamate;

4. di rinviare a successivi atti dei dirigenti dei Settori regionali competenti, per quanto riguarda le misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del D.lgs. n. 1/2018, la relativa attuazione ai sensi di quanto stabilito dalle DGR n. 981/2020 e n. 1370/2020 sopra richiamate;

5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie, è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza;

7. di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ A FINANZIAMENTO DELLE SEGNALAZIONI, CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2020, RICONDUCEBILI ALLE LETTERE A) E B) DELL'ART. 25 COMMA 2 DEL CODICE DI PROTEZIONE CIVILE

I criteri individuati nel presente atto si applicano ai fini della valutazione dell'ammissibilità a finanziamento delle segnalazioni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi dal 24 al 26 settembre 2020 nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena e nella Città Metropolitana di Firenze. Tali criteri si riferiscono esclusivamente alle tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del D.lgs n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) e sono mutuati dalle circolari del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alle note protocollo POST n. 65930 del 16/11/2018 e n. 71198 del 7/12/2018.

1. VALUTAZIONI PRELIMINARI

Ai fini delle valutazioni di ammissibilità degli interventi da finanziare in conseguenza degli eventi emergenziali in rassegna verranno valutati preliminarmente i seguenti aspetti:

- l'esistenza del nesso di causalità con l'evento calamitoso dichiarato con D.P.G.R. n. 122 del 28/09/2020;
- la coerenza con lo scenario di danno determinatosi esclusivamente sui territori effettivamente interessati dagli eventi di cui al punto precedente come individuati con D.G.R. n. 1324 del 26/10/2020;
- la situazione di rischio cui occorre porre rimedio;
- le ragioni di urgenza connesse all'avvio dell'intervento;
- il costo preventivato per la realizzazione dell'intervento, in ragione della tipologia e della tempistica di realizzazione, che deve essere coerente con la durata dello stato di emergenza;
- il beneficio derivante dalla realizzazione delle relative lavorazioni per la popolazione interessata dall'evento.

Per quanto riguarda le misure riguardanti interventi posti in essere da soggetti pubblici o privati, anche di gestione di servizi essenziali, in forza di specifici obblighi derivanti da contratti, convenzioni e concessioni o altre omologhe tipologie di atti amministrativi (Enti pubblici, Società pubbliche o private di gestione dei servizi essenziali, consorzi agricoli, di bonifica, ecc. o Agenzie) potrà essere presa in considerazione solo la parte eventualmente eccedente detti obblighi, fatta salva la sussistenza del suddetto nesso di causalità con l'evento di cui trattasi.

In considerazione di quanto indicato sopra, gli interventi temporanei che sono, altresì, indispensabili per sopperire all'interruzione di funzionalità di infrastrutture di servizi, quali quelli di telecomunicazioni, di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, sono valutati ammissibili per il tempo necessario al ripristino delle infrastrutture danneggiate da parte dei rispettivi gestori qualora anch'essi non siano ricompresi tra gli obblighi assunti dai concessionari.

2. TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

Si riporta di seguito la casistica, non esaustiva, delle tipologia di spesa che verranno riconosciute ammissibili sulla base dell'istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente.

2.1 Lettera a) - "Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento":

- 1) noleggio o acquisto di beni diretti all'allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso;
- 2) alloggio in strutture ricettive quali alberghi e strutture pubbliche e private, per la popolazione che, a causa dell'evento calamitoso, è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione;
- 3) acquisto di beni diretti al soccorso ed all'assistenza della popolazione quali: scorte alimentari, coperte, indumenti, materiale per pulizia e sanificazione ambienti e prodotti farmaceutici;
- 4) servizio straordinario di assistenza e soccorso sanitario;
- 5) noleggio o acquisto di mezzi d'opera necessari per prestare soccorso quali: idrovore, pompe, mezzi meccanici e gruppi elettrogeni;
- 6) acquisto di carburante per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali;
- 7) acquisto di attrezzature, di beni di consumo, di dispositivi di protezione civile individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza;
- 8) estensione dei contratti di servizi già in essere ovvero nuova stipula, in relazione ad attività dirette all'assistenza, al soccorso ed alla tutela della popolazione. Detta voce di spesa dovrà riferirsi unicamente alle esigenze eccedenti rispetto a quelle già previste dalle attività e dai contratti già in essere presso gli Enti locali.

2.2 Lettera b) - "Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea":

Rientrano nella tipologia di cui alla lettera b) i lavori, servizi e forniture, aventi carattere di estrema urgenza, che hanno avuto concreto avvio, a seguito del verificarsi dell'evento da parte degli enti locali e dei soggetti gestori dei servizi a rete e della viabilità, ovvero che si rendano necessari al fine di:

- 1) ridurre situazioni di rischio imminenti per la popolazione, connessi ad interruzioni di servizi pubblici essenziali quali viabilità, acquedotti, fognature, linee elettriche e gas;
- 2) rimuovere la presenza di rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale cui occorre porre rimedio senza alcun indugio;
- 3) garantire la continuità amministrativa dei servizi essenziali erogati dagli Enti locali e dalle Amministrazioni pubbliche.

DELIBERAZIONE 2 novembre 2020, n. 1370

Prima applicazione della L.R. n. 45 del 25/06/2020. Approvazione della disciplina di immediato sostegno alle attività economiche e produttive a seguito di proclamazione dello stato di emergenza regionale. Integrazione Deliberazione di Giunta n. 981 del 27/07/2020 nelle more della adozione delle deliberazioni di cui all'art. 28 comma 3.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 45 del 25/06/2020 "Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività, pubblicata sul B.U.R.T. n. 58 del 26/06/2020, entrata in vigore l'11/07/2020 ed in particolare l'art. 24 che disciplina lo stato di emergenza regionale e attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del Codice;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 981 del 27/07/2020 recante "Prima applicazione della L.R. n. 45 del 25/06/2020 Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività nelle more della adozione delle deliberazioni di cui all'art. 28 comma 3";

Preso atto che la suddetta DGR 981/2020 disciplina, tra le altre cose, la procedura per l'assegnazione dei contributi di immediato sostegno ai privati di cui all'art. 24 comma 8 della richiamata L.R. 45/2020;

Ritenuto opportuno integrare la suddetta DGR 981/2020 con l'approvazione della analoga disciplina per la concessione di contributi di immediato sostegno alle attività economiche e produttive, come previsto dall'art. 24, comma 6 lettera c) della legge;

Precisato che tale disciplina riguarda le attività economiche e produttive di tutti i settori economici e che pertanto l'attuazione degli interventi è di competenza dei rispettivi settori delle Direzioni Attività Produttive, per le attività economiche e produttive extra-agricole, e Agricoltura e Sviluppo Rurale per delle attività economiche e produttive ricadenti nella sezione A del codice ATECO 2007 - ISTAT;

Considerato che quanto previsto dalla presente delibera, analogamente ai contenuti approvati con la DGR 981/2020, potrà essere modificato dalla successiva delibera prevista dall'articolo 28 comma 3 L.R. 45/2020, nell'ambito della generale disciplina che la Regione vorrà

dare ai vari aspetti previsti dal citato articolo, da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. 45/2020;

Dato atto che gli interventi di cui alla disciplina allegato "A" troveranno copertura sulle risorse assegnate ai competenti Settori sui relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario;

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 29/10/2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, nelle more delle delibere previste entro sei mesi dall'articolo 28 comma 3 L.R. 45/2020 per la compiuta disciplina attuativa di quanto indicato dalla legge medesima, la disciplina di prima applicazione della L.R. 45/2020 per quanto riguarda la concessione di contributi di immediato sostegno alle attività economiche e produttive a seguito della proclamazione dello stato di emergenza regionale previsto all'art. 24 della suddetta L.R. 45/2020, allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il presente provvedimento integra la precedente delibera n. 981 del 27/07/2020 recante "Prima applicazione della L.R. n. 45 del 25/06/2020 Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività nelle more della adozione delle deliberazioni di cui all'art. 28 comma 3";

3. di dare atto che quanto previsto dalla presente delibera e dalla delibera 981/2020 potrà essere modificato a seguito dell'approvazione del provvedimento previsto all'articolo 28 comma 3 L.R. 45/2020, nell'ambito della generale disciplina che la Regione vorrà dare ai vari aspetti previsti dal citato articolo;

4. di dare mandato ai competenti Settori di adottare gli atti necessari a dare attuazione alla presente delibera, al verificarsi di eventi per cui è dichiarato lo stato di emergenza regionale, previa verifica delle disponibilità finanziarie sui relativi capitoli di spesa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A *Disposizioni per prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive di cui all'articolo 25 comma 2 lettera c) del Codice di Protezione Civile e dell'articolo 24 comma 6 lettera c) della LR 45/2020*

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPETENZE

Le disposizioni di cui al presente documento si applicano sia in caso di una emergenza nazionale, salvo che il Dipartimento di protezione civile disponga diversamente con atti dedicati, sia in caso di emergenza regionale o locale.

I soggetti responsabili dell'attuazione delle presenti disposizioni sono:

- i Comuni dove hanno avuto luogo gli eventi per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, responsabili per la raccolta delle domande di immediato sostegno e la successiva trasmissione agli uffici regionali e al soggetto gestore;
- i settori regionali competenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive colpite da calamità, per l'approvazione degli atti di seguito indicati;
- i soggetti gestori individuati dai settori regionali competenti, responsabili delle fasi di istruttoria, erogazione, controlli e revoche.

In presenza di una dichiarazione di stato di emergenza nazionale, il Comune si rapporta con gli uffici regionali indicati per la gestione della procedura da parte del Commissario delegato nominato dal Capo Dipartimento, mentre in caso di emergenza regionale con l'ufficio regionale competente per materia.

Se l'evento è locale, la procedura è gestita esclusivamente dal Comune che può approvare una procedura diversa dalla presente.

Gli aiuti alle attività economiche e produttive di cui alla presente procedura sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

2. FINALITÀ

Il contributo è finalizzato all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, come previsto dall'art. 24 comma 2 lettera c) del D Lgs 1/2018 (Codice della protezione civile) di seguito indicato come "Codice".

3. MODULISTICA

I moduli da utilizzare per la ricognizione dei danni e la richiesta di immediato sostegno sono quelli indicati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la ricognizione dei danni e la richiesta di immediato sostegno, disponibili sia sul relativo sito internet che sul quello regionale, nella sezione dedicata alla gestione delle emergenze e delle calamità.

La modulistica è trasmessa ai Comuni a cura degli uffici regionali competenti, unitamente alla comunicazione di avvio dell'attività di ricognizione.

Nel modulo di domanda è inoltre presente un'appendice da compilare a cura del Comune con i dati riguardanti l'evento calamitoso.

4. BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo:

- imprese operanti in tutti i settori e liberi professionisti
- altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un'attività economica non in forma principale) titolari di partita IVA e/o iscritti al R.E.A.

che alla data in cui si è verificato l'evento erano proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento rispetto agli immobili per cui sono stati dichiarati i danni e/o con unità locale ubicata in uno dei comuni interessati e che abbiano subito danni a macchinari, attrezzature, scorte o materie prime collocate presso le suddette unità locali.

Sono ammesse più domande per una stessa attività economica soltanto se afferenti a diverse unità locali e comunque nel limite massimo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni attività economica e produttiva.

I richiedenti devono inoltre avere i seguenti requisiti, che saranno verificati dal soggetto gestore a seguito della presentazione di richiesta di erogazione del contributo:

1. essere impresa attiva e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti;
2. essere in regola con le disposizioni del D Lgs. 151/2011 (Codice Antimafia, se applicabile);
3. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
4. non avere ricevuto altri aiuti o indennizzi assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo, salvo quanto specificato al paragrafo 6.

5. OGGETTO

Il contributo è destinato a:

- 1) ripristino dell'integrità degli immobili destinati allo svolgimento di un'attività economica e produttiva, ed in particolare per il ripristino:
 - a) degli elementi strutturali;
 - b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - c) dei serramenti interni ed esterni;
 - d) dell'ascensore o montascale;
 - e) degli arredi e dei locali atti a servire ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici;
- 2) riparazione di macchinari e attrezzature danneggiate, acquisto di scorte di materia prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
- 3) delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce l'oggetto dell'attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno del massimale di euro 20.000,00 può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.

Sono ammissibili anche:

- *interventi su pertinenze*: il bene danneggiato può essere una pertinenza solo se la stessa si configura come unità strutturale unica rispetto all'immobile destinata ad abitazione o a sede di attività economica o produttiva (salvo le esclusioni indicate nel modulo di ricognizione);
- *interventi su aree e fondi*: il bene danneggiato può essere un'area o fondo esterno al fabbricato ove si trova la sede di attività economica o produttiva, a condizione che sia direttamente funzionale all'accesso al fabbricato medesimo (salvo le esclusioni indicate nel modulo di ricognizione);
- *acquisizione di prestazioni tecniche anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge*: sono ammissibili al contributo anche le spese di progettazione, direzione lavori ecc., comprensive degli oneri riflessi (cassa previdenziale) nonché quelle per gli adeguamenti obbligatori per legge.

Non sono ammissibili contributi riferiti al ripristino dell'integrità di:

- immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n.

47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria prima dell'evento;

- edifici collabenti cioè quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate (accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti");
- beni mobili registrati, le biciclette, le imbarcazioni, i camper, i carrelli.

6. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 20.000,00 per ogni attività economica.

Tale contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018 e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Nel caso in cui i beneficiari ottengano indennizzi assicurativi a valere sugli stessi beni oggetto del contributo, l'importo assegnato viene ricalcolato per la parte degli interventi ammissibili che eccedano tale copertura assicurativa. Il contributo, fermo restando il limite di Euro 20.000,00 non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il valore totale del bene e l'indennizzo percepito.

7. PROCEDURA

7.1 PRESENTAZIONE DEI MODULI DI RICOGNIZIONE DEI DANNI E DI RICHIESTA DI IMMEDIATO SOSTEGNO

I Comuni devono dare la massima pubblicità alla procedura nelle modalità che ritengono più efficaci ed opportune e comunque rendere disponibili sul sito internet istituzionale i moduli per la presentazione delle domande di contributo.

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente all'amministrazione comunale competente territorialmente con riguardo alla ubicazione del bene danneggiato.

Le domande dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente e, ai fini dell'effettiva erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare le attestazioni di spesa sostenuta.

Il modulo di ricognizione dei danni e di richiesta di immediato sostegno deve essere presentato esclusivamente via PEC entro la data indicata nell'atto con cui si dà avvio alla procedura.

7.2 TRASMISSIONE ELENCHI E MODULI RICEVUTI – APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI POTENZIALI BENEFICIARI

Il Comune ove è stata inviata la domanda, procede all'invio al soggetto/i gestore/i indicato/i dai competenti uffici regionali entro 10 giorni dal termine per la presentazione, previa verifica della completezza del modulo e dell'avvenuta apposizione della marca da bollo. Entro la data di scadenza per la trasmissione il Comune può richiedere le necessarie integrazioni ai soggetti richiedenti.

Il suddetto termine di 10 giorni può essere ridotto a cinque giorni ovvero prolungato al momento dell'approvazione dei provvedimenti che danno avvio alla procedura se ricorrono motivi di urgenza oppure in presenza di un alto numero di domande.

Entro lo stesso termine il Comune provvede altresì ad inviare ai competenti uffici regionali l'elenco delle domande ricevute e correttamente compilate, compilando uno specifico schema fornito dagli uffici regionali unitamente alla comunicazione di avvio della procedura di raccolta contenente i seguenti campi: Nome e cognome del richiedente; ragione sociale dell'impresa/organizzazione; CF/P.IVA/n. Iscrizione REA; codice ATECO; indirizzo sede legale; indirizzo unità locale danneggiata; recapiti telefonici e email; indirizzo PEC; titolo giuridico relativo all'immobile ove si sono verificati i danni; importo delle voci di danno, importi indennizzi assicurativi.

Il mancato invio o il non rispetto del termine per l'invio dell'elenco, impedisce alle imprese richiedenti di partecipare alle fasi successive di concessione ed erogazione.

Gli uffici regionali approvano gli elenchi delle domande presentate (più elenchi nel caso di settore ricadente sotto diverse responsabilità) e dei rispettivi importi con propri atti, dando evidenza della

copertura economica dell'importo totale. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a coprire il totale dei fabbisogni, gli atti prevederanno un abbattimento dell'importo concedibile percentualmente uguale per tutti.

Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse, gli uffici regionali procederanno a incrementare la copertura di contributo fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 20.000,00.

Con i suddetti provvedimenti sono approvate anche le discipline di dettaglio riguardanti:

- termine ultimo assegnato alle imprese per completare le spese ed inviare la rendicontazione;
- modalità di presentazione della documentazione di spesa.

8. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito dell'approvazione dell'elenco delle domande presentate, i soggetti richiedenti l'intervento di immediato sostegno possono presentare istanza di erogazione dopo aver completato l'intervento di ripristino, inviando la documentazione di spesa ai soggetti gestori secondo le specifiche modalità che saranno individuate per i singoli eventi ed entro il relativo termine individuato.

A seguito del ricevimento delle domande i soggetti gestori svolgono la seguente attività istruttoria rispettando l'ordine cronologico di arrivo:

1. verifica della completezza della domanda;
2. verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4 (DURC, impresa attiva, sede unità locale, indennizzi assicurativi dichiarati) ed oggetto di dichiarazioni rilasciate nella richiesta;
3. verifica della effettiva ammissibilità delle spese rendicontate e del relativo importo, tenendo conto delle voci degli interventi ammissibili e dell'eventuale indennizzo assicurativo;
4. verifica della corrispondenza delle spese rendicontate a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero);
5. verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nel modulo di richiesta iniziale;

Non sono ammessi a titolo di rendicontazione pagamenti effettuati in contanti e spese in economia.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il contributo.

Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"Documento contabile finanziato a valere sull'intervento di immediato sostegno di cui al provvedimento _____ ammesso per Euro _____-"

La mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati al precedente punto 2 impedisce di verificare la documentazione presentata a titolo di rendicontazione e pertanto l'ufficio/organismo responsabile conclude l'attività istruttoria.

L'attività istruttoria si conclude con:

- a) esito negativo della verifica dei requisiti di ammissibilità;
- b) esito positivo della verifica dei requisiti di ammissibilità ed totale inammissibilità della documentazione di spesa presentata;

- c) esito positivo della verifica dei requisiti di ammissibilità e parziale ammissibilità delle spese documentate;
- d) esito positivo della verifica dei requisiti di ammissibilità e della totalità delle spese documentate;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) e c) l'ufficio/soggetto incaricato dell'istruttoria comunica l'esito negativo all'impresa e le relative motivazioni ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. (preavviso di diniego) ed assegna un termine al destinatario per presentare eventuali osservazioni.

L'attività istruttoria si conclude con l'assunzione di un atto di concessione o di diniego da parte del soggetto gestore o da parte del competente ufficio regionale che verrà pubblicato sul relativo sito internet nella pagina dedicata alla misura in oggetto e sul BURT. Tale pubblicazione ha efficacia di notifica. In caso di diniego (totale o parziale) i destinatari, scaduti i termini per la presentazione di eventuali osservazioni al preavviso inviato ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990 o nel caso in cui le osservazioni presentate non fossero accoglibili, riceveranno via PEC notifica del provvedimento adottato con l'indicazione delle relative motivazioni e dei termini entro cui presentare eventuale istanza di riesame o di ricorso ai sensi della norma vigente.

La durata del procedimento di istruttoria della domanda di aiuto è fissata in **90 giorni** dal completamento dell'invio dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione i termini si intendono sospesi, la sospensione può avvenire per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

A seguito del provvedimento di concessione il soggetto gestore provvede alla liquidazione del contributo.

Le somme da corrispondere ai beneficiari sono preventivamente liquidate al gestore dagli uffici regionali competenti.

I soggetti richiedenti possono in qualsiasi momento rinunciare al contributo assegnato presentando una comunicazione via PEC al soggetto gestore.

Il mancato invio della documentazione di spesa entro i termini e della richiesta di erogazione sarà considerato una rinuncia.

Entro i trenta giorni successivi alla data dell'ultima erogazione, il soggetto gestore invia ai competenti uffici regionali un riepilogo complessivo che contenga le informazioni relative all'esito di ogni domanda inclusa nell'elenco iniziale approvato a seguito della raccolta delle domande, con indicazione degli importi effettivamente liquidati e dei casi di rinuncia o di diniego.

Tali elenchi vengono approvati con un provvedimento amministrativo adottato a cura degli uffici regionali competenti.

9. CONTROLLI, ISPEZIONI E REVOCHE

I soggetti gestori provvedono ad effettuare i seguenti controlli riguardanti la documentazione e le dichiarazioni rilasciate dai richiedenti ai sensi del DPR 455/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii.

- estrazione di un campione pari al almeno il 20% delle domande presentate, per condurre verifiche documentali riguardanti i danni dichiarati ed il nesso di causalità con l'evento emergenziale, da condursi attraverso richiesta documentale ai competenti uffici dei comuni in cui è localizzata l'attività o, se necessario con l'ausilio degli uffici del genio civile;

- estrazione di un campione pari ad almeno il 10% per verifiche in loco, finalizzate a visionare la documentazione originale di spesa nonché la verifica delle spese effettivamente realizzate.

Le suddette percentuali possono essere aumentate in caso di alta incidenza di irregolarità riconstrate a seguito dei controlli e/o sopralluoghi.

Al soggetto interessato dal controllo viene data apposita comunicazione e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza.

I controlli a campione sono effettuati, di norma, entro i termini previsti per l'erogazione del contributo. Nell'eventualità in cui a causa dell'eccezionale numerosità delle domande, non sia possibile effettuarli prima, sono ammessi controlli successivi per evitare di rallentare il processo di erogazione.

In tal caso l'erogazione sarà soggetta a clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano fattispecie idonee a costituire un motivo di revoca.

Nel caso in cui emergano motivi di revoca successivamente all'avvenuta erogazione, derivanti anche dalla conoscenza di fatti che determinano il venir meno della concessione del contributo, il Settore responsabile del procedimento cura il procedimento di revoca e di recupero dell'aiuto erogato.

La revoca è oggetto di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 240/1990 ed il richiedente può presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni entro i 15 gg successivi. Il soggetto gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario viene confermata la revoca ed adottato il relativo provvedimento amministrativo.

La Regione Toscana provvede alla fase del recupero del contributo indebitamente percepito mediante recupero in bonis ed eventuale iscrizione a ruolo secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità (D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.).

10. RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER INTERVENTI ARTICOLO 25 COMMA 2 LETTERA E) D. LGS. 1/2018

I modelli utilizzati per la domanda del contributo di immediato sostegno possono costituire anche lo strumento con cui viene effettuata la ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive ai fini della quantificazione delle risorse ulteriori necessarie per gli interventi di cui alla lettera e) dell'articolo 25 del Codice di Protezione Civile. A tal fine il Comune, nella fase di raccolta delle domande, richiama l'attenzione dei titolari delle attività economiche e produttive a quantificare con la dovuta attenzione i danni subiti in quanto i dati dichiarati potranno essere utilizzati anche per il calcolo degli interventi di ripristino previsti alla lettera e).

- Dirigenza-Decreti**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Consulenza, Formazione e Innovazione**

DECRETO 28 ottobre 2020, n. 17306
certificato il 30-10-2020

Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, Misura M01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (Art. 14)”. Adeguamento delle misure straordinarie per la formazione e l'informazione in agricoltura durante l'emergenza sanitaria Covid-19.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la DGR n. 788 del 4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR -: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione Europea”;

Vista la Decisione della Commissione europea n. C(2020) 7251 final del 16 ottobre 2020 che approva la versione 9.1 del PSR FEASR 2014-2020;

Visto la DGR n. 1139 del 3/8/2020 con cui si è provveduto a prendere atto della versione 8.1 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 15 del 17 maggio 2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016”;

Vista in particolare la Misura M01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (Art. 14)” del citato Reg. (UE) 1305/2013, articolata nelle sottomisure 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione delle competenze”; 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”; 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e il Regolamento di esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1249 del 13 novembre 2017 (Reg. UE 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020. Approvazione delle “Direttive Comuni per l'attivazione della Misura 1” e delle “Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”, ed in particolare l'Allegato A che costituisce parte integrante dell'atto;

Visto il “Manuale dei controlli amministrativi sulla Misura 1” predisposto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 condiviso e inviato a tutti gli Uffici territoriali Competenti per le Istruttorie (UCI) e ad ARTEA, per le attività di competenza;

Vista la nota indirizzata ai Beneficiari della Misura 1 (Agenzie formative, Capofila progetti PS-GO, Capofila progetti PIF) Prot. 0100615, in data 10/03/2020, con oggetto “Misure per il controllo ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19 in materia di attività previste dalle Misura 1. e 16.2 del PSR Rurale.”, con la quale si comunicava che tutte le attività didattiche, formative e informative svolte dai beneficiari dei finanziamenti a valere sul PSR che operano sul territorio regionale e relativi alle Misura 1 e 16.2, sia bandi singoli che progetti integrati PIF PS-GO, fossero sospese;

Vista la forte richiesta pervenuta dal territorio

regionale da parte dei Beneficiari della Misura 1 tesa a completare le attività formative e informative in corso e da avviare, con modalità alternative alla frequenza in aula (FAD e On line) durante il periodo dell'emergenza;

Considerata la necessità di garantire comunque, nonostante lo stato di emergenza sanitaria, lo svolgimento e/o il completamento delle attività formative e informative di cui alla sopra citata nota in modo da garantire il perseguimento delle finalità specifiche dei bandi, il rispetto di una tempistica adeguata, una maggiore semplificazione delle procedure amministrative nonché la velocizzazione della spesa;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 421 del 30 marzo 2020 "Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza Covid-19 misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali", che dà mandato alle Autorità di Gestione dei Programmi comunitari, alle Direzioni e ai Settori coinvolti di adottare i provvedimenti necessari ad attuare le disposizioni ivi contenute;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 27 aprile 2020 "Oggetto: PSR 2014-2020 - Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" - Misure straordinarie per la formazione e l'informazione in agricoltura durante l'emergenza sanitaria Covid-19", che per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza Covid-19 dispone deroghe alle modalità operative dettate dagli avvisi pubblici per le attività di formazione e informazione previste dalla Misura 1 del PSR Regione Toscana;

Considerato altresì che la suddetta Delibera GR n. 551/2020 dà mandato ai Settori responsabili delle varie fasi procedurali di adottare i provvedimenti necessari ad attuare le disposizioni ivi contenute;

Considerato che il Decreto Dirigenziale n. 6181 del 28/04/2020 "Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, Misura M01 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (Art. 14)". Misure straordinarie per la formazione e l'informazione in agricoltura durante l'emergenza sanitaria Covid-19, approva l'Allegato A "Misure straordinarie per la formazione e l'informazione in agricoltura durante l'emergenza sanitaria Covid-19", contenente disposizioni applicative e di dettaglio in ottemperanza della Delibera GR n. 551/2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 8 giugno 2020 che consentiva, considerato l'evoluzione positiva del quadro epidemiologico in Toscana, di realizzare in presenza tutte le attività formative indicate nell'allegato 5 dell'ordinanza del

Presidente della Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

Vista l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 95 del 23 ottobre 2020 "Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 ed in particolare l'allegato 1 "Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica";

Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni applicative e di dettaglio funzionali al rispetto delle specifiche finalità dei bandi attuativi della Misura 1, approvate con il DD 6181/2020, e ad assicurare una omogenea applicazione della Delibera di GR n. 551/2020 su tutto il territorio regionale;

Visto l'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto "Adeguamento delle misure straordinarie per la formazione e l'informazione in agricoltura durante l'emergenza sanitaria Covid-19", contenente disposizioni applicative e di dettaglio in ottemperanza della Delibera GR n. 551/2020;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni applicative e di dettaglio di cui all'Allegato A "Adeguamento delle misure straordinarie per la formazione e l'informazione in agricoltura durante l'emergenza sanitaria Covid-19", parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere il presente atto ai settori responsabili delle istruttorie (UCI) e ad ARTEA, per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Fausta Fabbri

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

**Adeguamento delle misure straordinarie per la
formazione e l'informazione in agricoltura durante
l'emergenza sanitaria Covid-19**

Attività formative e informative previste dalle sottomisure:

- 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze”**
- 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”**
- 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 27 aprile 2020 “PSR 2014-2020 – Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Misure straordinarie per la formazione e l’informazione in agricoltura durante l’emergenza sanitaria Covid-19”, si stabilisce il ricorso alla modalità a distanza (FAD ed e-learning) anche se tale modalità non era stata prevista in sede di progettazione e solo in sostituzione della formazione ovvero informazione progettate come attività d’aula o altro spazio fisico e in presenza.

Per le attività interattive ed esperienziali dirette per le quali la presenza in aula o altro spazio fisico è indispensabile e non sostituibile, si applica l’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 95 del 23 ottobre 2020 “Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020.

In particolare le disposizioni contenute nell'allegato 1 dell'Ordinanza 95/2020 “Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica”, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento operativo.

L’ambito di applicazione delle seguenti modalità operative comprende i percorsi inseriti nelle attività formative e informative previste dal PSR-FEASR alle seguenti sottomisure:

- 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze”
- 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”
- 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”

L’ambito di applicazione comprende, rispetto alla data di adozione del presente atto:

- 1 edizioni già in svolgimento per cui si è già verificato l’avvio;
- 2 richieste di edizioni per le quali si sono concluse le attività di pubblicizzazione;
- 3 richieste di edizioni in pubblicizzazione;
- 4 richieste di nuove edizioni.

Le misure di seguito descritte hanno validità fino al termine dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Al termine dell'emergenza sanitaria, le attività previste nell'ambito della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” di cui ai successivi paragrafi, non ancora svolte, verranno erogate in presenza presso le sedi inizialmente individuate per lo svolgimento delle attività stesse.

2. UTILIZZO DELLA FAD/E-LEARNING

L’opportunità di rimodulare le attività formative ovvero informative con la modalità FAD/e-learning dovrà avere le seguenti caratteristiche specifiche, garantendo quanto di seguito riportato.

- La FAD deve essere sincrona, ossia realizzarsi come attività formativa ovvero informativa in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra partecipanti e docenti o relatori avvengono attraverso il trasferimento simultaneo e diretto (ad esempio, la lezione videotrasmessa, il seminario in audio conferenza ecc.) e, in generale, attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei partecipanti e dei docenti/relatori/tutor.
- La FAD è l’unica ammessa a “sostituire” quella d’aula “in presenza”.
- La piattaforma scelta dall’Agenzia formativa dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:
 - l’autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti/relatori e discenti/partecipanti, dati che consentano di rilevare i tempi della connessione e

informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;

- o lezioni interattive (per le attività formative), che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER L'ATTIVAZIONE DELLA FAD

Per l'avvio dell'attività formativa in modalità a distanza, di cui al precedente paragrafo 2, si precisa quanto segue:

- per le edizioni già in svolgimento alla data delle presenti disposizioni, punto 1 del paragrafo 1, non è necessario attendere l'autorizzazione del UCI; dovranno comunque essere preventivamente (almeno nei 5 giorni lavorativi precedenti) comunicate agli stessi le modalità di erogazione in FAD. Saranno attivati dagli UCI successivi controlli;
- per tutte le altre casistiche, è necessario attendere l'autorizzazione preventiva dell'UCI. L'Agenzia formativa, in entrambe le casistiche sopra indicate, prima dell'avvio dell'attività formativa in modalità a distanza, deve trasmettere all'UCI, quanto segue:
 - o un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto;
 - o la descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle conoscenze;
 - o il modello di report prodotto dalla piattaforma digitale di cui al precedente paragrafo 2;
 - o l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli (UCI);
 - o il calendario mensile delle lezioni FAD e i docenti o relatori impegnati. La distribuzione oraria della FAD deve garantire la qualità dell'apprendimento. Si precisa che la durata della FAD sostitutiva delle ore di aula dipende dalla durata dell'emergenza sanitaria;
 - o per le edizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1, le modalità di selezione e verifica dei requisiti dei partecipanti;
 - o dichiarazione di aver proceduto alla verifica della disponibilità da parte dell'utenza della tecnologia necessaria per partecipare alla FAD.

4. MODALITA' PER L'UTILIZZO DELLA FAD

4.1

Requisiti specifici per le richieste di edizioni non ancora avviate in aula, ovvero di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1:

- modalità di pubblicizzazione. Per le richieste di edizione di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 1, l'Agenzia formativa deve specificare, nella pubblicizzazione rivolta ai potenziali partecipanti, le modalità di erogazione della formazione teorica mediante l'utilizzo della FAD, integrando, nel caso in cui la richiesta di edizione si trovi già in pubblicizzazione, quanto precedentemente comunicato;
- informativa e accettazione dell'utente. L'Agenzia formativa, prima dell'avvio di un'edizione territoriale, deve acquisire l'accettazione (con le modalità riportate al punto successivo) da parte dell'utente a fronte di specifica informativa resa rispetto alla rimodulazione didattica in FAD. I contenuti minimi dell'informativa sono i seguenti:
 - o il percorso formativo/informativo sarà svolto in FAD sincrona, per le ore di formazione/informazione d'aula teorica, limitatamente alla durata della situazione di emergenza;

- o le dotazioni tecnologiche minime di cui l'utente deve disporre per potersi iscrivere e poter partecipare in FAD sincrona;
- o le modalità di realizzazione delle eventuali prove di selezione e/o verifica dei requisiti d'ingresso, legate allo svolgimento a distanza. L'acquisizione dell'accettazione da parte dei corsisti (per le attività formative) è estesa anche ai corsi già avviati in aula e per i quali l'Agenzia formativa non abbia ancora presentato alla data di adozione del presente atto la comunicazione di cui al precedente paragrafo 3.

All'utenza eventualmente già selezionata deve essere consentita la possibilità di ritirarsi.

La documentazione in esame deve restare agli atti per le eventuali verifiche dell'UCI;

- modalità di presentazione delle domande di iscrizione. L'Agenzia formativa deve garantire la possibilità d'iscrizione attraverso il proprio sito internet o mediante posta elettronica. In entrambi i casi, deve essere assicurata la raccolta di tutte le informazioni previste dalla domanda di iscrizione cartacea;
- numero massimo di partecipanti. Il numero massimo di partecipanti ad un'edizione è pari al numero massimo di partecipanti già previsti per la formazione/informazione in aula da progetto e comunque nel rispetto della vigente normativa che richiede una superficie delle aule calcolata garantendo, al minimo, 1,8 mq per ciascun allievo;
- è responsabilità dell'Agenzia formativa procedere all'identificazione del candidato/a;
- le prove scritte, se previste, dovranno essere somministrate in modalità da remoto, ad esempio prevedendo la convocazione degli iscritti attraverso mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura, mantenuta agli atti, con somministrazione via web in contemporanea a tutti gli iscritti di un test tramite la piattaforma di cui al precedente paragrafo 2 con temporizzatore che preveda la chiusura in automatico del test allo scadere del tempo utile.

4.2

Per la FAD sostitutiva d'aula, di cui al paragrafo 2, le presenze dei partecipanti alla classe virtuale devono essere registrate sul registro d'aula da parte del docente o del tutor, riportando in corrispondenza delle ore l'annotazione "FAD sostitutiva di aula". Il registro presenze dovrà riportare informazioni coerenti con quanto tracciato nei report automatici della piattaforma in uso. A tale riguardo, dovrà essere allegato al registro il report delle presenze generato dalla piattaforma utilizzata.

4.3

Tutti i partecipanti al percorso formativo/informativo devono essere messi in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per la FAD, avendo riguardo alle specifiche esigenze dei partecipanti con disabilità. In caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi (per le attività formative), ad esempio per ragioni di carattere tecnico, devono essere individuate soluzioni alternative e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa delle attività.

Si precisa che l'Agenzia formativa deve comunque assicurare, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso.

Tutta la documentazione, inclusa quella riguardante le domande di iscrizione presentate dagli allievi (per le attività formative) o dei partecipanti alle attività di informazione, le eventuali prove di selezione svolte e di verifica dei requisiti in ingresso e relativi verbali, così come le eventuali prove intermedie, dovrà essere disponibile presso l'Agenzia formativa per i controlli da parte dei competenti uffici territoriali (UCI).

In caso di mancata coerenza con le presenti disposizioni, non sarà possibile il riconoscimento delle attività realizzate.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Per quanto attiene alle attività attualmente in svolgimento in modalità FAD:

- a) nel caso in cui le Agenzie formative decidano di passare ad attività in presenza, potranno farlo previa una comunicazione all'UCI competente, con allegato il nuovo calendario di svolgimento e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e del dispositivo di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 95/2020 "Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento operativo;
- b) nel caso in cui intendano proseguire i percorsi in modalità FAD, non sarà necessaria alcuna comunicazione.

Per quanto attiene le attività che non sono ancora state avviate:

- a) nel caso in cui gli Agenzie formative intendano utilizzare la modalità in presenza, dovranno inviare all'UCI competente la comunicazione ordinaria di avvio del progetto e delle attività, secondo quanto già previsto dai bandi attuativi;
- b) nel caso in cui le Agenzie formative decidano di utilizzare la modalità di erogazione mediante FAD, dovranno seguire le istruzioni operative dei precedenti punti 2., 3., 4. del presente documento.

Per quanto attiene sia alle attività già in essere sia a quelli di nuova attuazione, si prevede la possibilità di modalità di svolgimento miste con alcuni moduli di attività formative/informative in FAD ed altre in presenza:

le Agenzie formative dovranno inviare all'UCI competente una comunicazione corredata dalle motivazioni su cui si basa tale scelta, dall'attestazione del consenso di tutti gli allievi e da un calendario dettagliato.

I controlli in loco potranno avvenire in presenza per quei moduli che si svolgeranno fisicamente nei locali dell'Agenzia formativa o altri spazi fisici, oppure a distanza, collegandosi all'aula virtuale, per i moduli in FAD.

Di regola tutta l'aula dovrà seguire le stesse modalità di erogazione (tutti gli utenti in FAD o tutti gli utenti in presenza): potranno esservi alcune eccezioni molto limitate, legate ad esempio ad utenti con particolari problematiche di natura sanitaria, che dovranno essere precisamente motivate e certificate.

In questo caso il controllo in loco verrà effettuato nei locali dell'Agenzia o altri spazi fisici ed i controllori verificheranno contestualmente che gli utenti ai quali è stata concessa l'autorizzazione a partecipare da remoto, siano effettivamente collegati.

Si precisa inoltre:

- che i calendari, in caso di modalità mista, debbano essere comunicati almeno venti giorni lavorativi prima dell'avvio effettivo dell'attività;
- che la regola per la formazione/informazione mista sia: tutti gli utenti in aula o tutti in FAD, in modo che le opportunità di formazione e informazione siano garantite a tutti con la stessa modalità;
- che potranno essere autorizzate eccezioni limitate e certificate a questa regola, ad esempio per gravi motivi di salute che impediscano la partecipazione in presenza;
- che questo tipo di percorsi non siano assoggettati ad alcuna forma supplementare di autorizzazione formale da parte degli UCI.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Allegato "Adeguamento delle misure straordinarie per la formazione e l'informazione in agricoltura durante l'emergenza sanitaria Covid-19" è valido, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 3 novembre 2020, n. 17569
certificato il 04-11-2020

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifica sostanziale all'esistente impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi denominato convenzionalmente "Dife Serravalle 2", attraverso l'inserimento di trattamento fisico di solidificazione (D9) e dell'attività di selezione e compattazione (R12 e/o D13), igienizzazione (R3) di rifiuti tessili, sito in via Vecchia Provinciale Lucchese snc, nel comune di Serravalle P.se (Pt)". Proponente: DIFE S.p.A. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale; Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale; Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Vista la l.r. 22/2015, come da ultimo modificata dalla L.R. 42/2019, in materia di trasferimento delle funzioni dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Visto il piano regionale rifiuti e bonifiche approvato con D.C.R. 18.11.2014 n. 94;

Visto l'art. 50 del d.l. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito nella l. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Ricordato che:

l'impianto in oggetto svolge attività di gestione (recupero e smaltimento) di rifiuti speciali non pericolosi, effettuando il raggruppamento dei rifiuti al fine di inviarli presso aziende terze, che provvederanno al loro destino finale (smaltimento o recupero), in conformità a quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs.152/2006.

E' stato sottoposta a due procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (conclusi con esclusione dalla procedura di VIA):

Ordinanza n. 360 del 1.02.2010 prot n. 15749 dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia per l'impianto denominato "DIFE Serravalle 2 Edificio A";

Ordinanza n. 1200 del 26.09.2014 prot n. 108164 dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia per l'impianto denominato "DIFE Serravalle 2 Edificio B";

l'impianto risulta autorizzato come segue:

- autorizzazione unica SUAP n. 4 del 16.02.2012, relativa alla Ordinanza Provinciale n. 144 del 08.02.2012 prot. N. 19777; con tale atto la DIFE Spa ha ottenuto:

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006, relativamente all'approvazione del progetto dell'impianto di smaltimento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi denominato "DIFE Serravalle 2 - Edificio A" sito nel Comune di Serravalle Pistoiese via Vecchia Provinciale Lucchese snc;

autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sopraccitato;

autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 152/2006, allo scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento originate dall'impianto sopraccitato, fuori dalla pubblica fognatura;

autorizzazione Unica SUAP n. 12 del 20.03.2014 emessa a seguito di Ordinanza Provinciale n. 367 del 13.03.2014 Prot. n. 31022;

autorizzazione unica SUAP n. 9 del 04.02.2015, relativa alla Ordinanza Provinciale n. 123 del 30.01.2015 prot. n. 12453, modifica della O.P. 144/2014 con cui ha ottenuto:

autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d. Lgs 152/06 e s.m.i, relativamente all'approvazione del progetto dell'impianto di smaltimento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi denominato "DIFE Serravalle 2" sito nel Comune di Serravalle Pistoiese via Vecchia Provinciale Lucchese snc;

autorizzazione Unica SUAP n. 13 del 04.04.2016 emessa a seguito di Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1421 del 01.04.2016 "Presenza d'atto di fine lavori relativi alla realizzazione e gestione dell'impianto di smaltimento/recupero rifiuti SNP ubicato nel fabbricato "B" nell'insediamento produttivo denominato "DIFE Serravalle 2";

atto Unico SUAP n. 20 del 27.07.2019 di modifica Ordinanza Provinciale n. 144 del 08.02.2012, emesso a seguito di decreto dirigenziale regionale n. 12179 del 19/07/2019 "Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi. Modifica dell'autorizzazione unica rilasciata alla Dife Spa con Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 144 del 08/02/2012 e smi per la gestione dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti sito in via Vecchia Lucchese, snc, Serravalle Pistoiese (PT), denominato "Serravalle 2";

l'impianto in oggetto, esistente ed in esercizio, è

costituito da tre edifici principali (Edificio A, Edificio B, Edificio C), svolge attività di gestione (recupero e smaltimento) di rifiuti speciali non pericolosi (Edificio A e Edificio B), effettuando il trattamento e/o il raggruppamento dei rifiuti al fine di inviarli presso aziende terze, che provvederanno al loro destino finale; stoccaggio di materia prima seconda (MPS) costituita da carta e cartone in balle in attesa di essere avviate a recupero in cartiera (Edificio C),

Premesso che:

il proponente: Dife Spa (sede legale Via Vecchia Provinciale Lucchese, 53, Comune di Serravalle Pistoiese - PT; CF/PI: 00374990471), con istanza acquisita al prot. 196139 del 05/06/2020, e perfezionata con nota prot 0209003 del 16/06/2020, ha richiesto alla Regione Toscana, Settore VIA VAS Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi degli artt. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.lgs.152/2006, relativamente al progetto di modifica dell'impianto di gestione di rifiuti denominato Dife Serravalle 2, ubicato in via Vecchia Provinciale Lucchese snc, nel comune di Serravalle P.se (PT), trasmettendo i relativi elaborati progettuali e ambientali;

l'istanza è stata presentata dal proponente in bollo, come da dichiarazione acquisita al protocollo regionale n. 196139 del 05/06/2020;

la modifica in esame, prevede l'inserimento:

dell'attività di solidificazione (D9) per un quantitativo giornaliero non superiore a 50Mg, attività che rientra tra quelle di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 punto 7 lettera s) "impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)";

dell'attività di igienizzazione (R3) dei rifiuti tessili, che ricade tra quella prevista al punto 7.z.b di cui all'Allegato IV alla Parte seconda del D. Lgs 152/2006 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

l'impianto in esame, per la porzione esistente ed in esercizio, rientra anche tra le attività di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006:

lettera r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o

di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 152/2006);

lettera t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152),

il progetto di modifica previsto rientra quindi tra quelle di cui al punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il proponente, in data 05/06/20 e in data 15/06/20 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, rispettivamente pari 282,00 e 218,00, per un totale di 500,00 € come da nota di accertamento n. 19817 del 22/06/2020;

la pubblicazione sul sito web della Regione Toscana del previsto avviso al pubblico e della documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza, è avvenuto in data 12/06/2020;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 12/06/2020;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. 152/2006, ha comunicato con nota del 12/06/2020 prot. 0205775 alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa sul sito web della Regione Toscana, chiedendo altresì un contributo tecnico istruttorio;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0234204 del 07/07/2020; Publiacqua (prot.0235998 del 08/07/2020);

ARPAT (prot. 0239627 del 10/07/2020);

AziendaUSLToscanacentro(prot.AOOGRT/0127543 del 02/04/2020); Settore Genio Civile Valdarno Centrale (prot. 0249641 del 17/07/2020); Settore Tutela della Natura e del Mare (prot.0245114 del 14/07/2020);

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

è pervenuto il contributo della Provincia di Pistoia con nota prot. 0262607 del 29/07/2020, che non evidenziava l'esigenza di integrazioni;

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 28/07/2020 (prot. n. 0261765), ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento e comunicato, ai sensi del comma 7 dell'art.19 del D.Lgs 152/2006, la proroga di 30 giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica, che pertanto dovrà essere adottato entro 60 giorni a far

data dal deposito della documentazione integrativa e di chiarimento da parte del proponente;

il proponente, in data 01/09/2020 (prot. n. 0296654), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 11/09/2020 (prot.0309877), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:
ARPAT prot. prot. 0337649 del 02/10/2020;

Settore Genio Civile Valdarno Centrale prot.0318411 del18/09/2020;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, prevenuta al protocollo regionale in data 05/06/2020 e 16.6.2020, nonché dagli elaborati integrativi e di chiarimento depositati in data 01/09/2020;

Preso atto che, in base alla documentazione acquisita, emerge, tra l'altro, quanto segue:

riguardo all'attività esistente, la Società Dife Spa è specializzata nella raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali provenienti da attività artigianali e commerciali del territorio toscano, ed è certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

L'insediamento si compone di n. 3 edifici denominati rispettivamente "Edificio A", "Edificio B" e "Edificio C". L'attività di gestione dei rifiuti viene svolta all'interno dell'Edificio A e dell'Edificio B, mentre l'edificio C è attualmente destinato allo stoccaggio di MPS costituita da carta e cartone in balle in attesa di essere avviate a recupero in cartiera. Le attività vengono effettuate solo su rifiuti solidi non pericolosi.

L'edificio A e l'edificio B sono dotati di 6 vasche a pareti verticali impermeabili in calcestruzzo di spessore pari a 0,25 m. Le vasche V1÷V6 dell'impianto sono destinate a ricevere rifiuti solidi provenienti da attività produttive e/o di servizi di vario tipo, destinati alla miscelazione, allo stoccaggio, alla triturazione o provenienti dalla cesoiatura degli pneumatici di grande diametro.

I rifiuti solidi che giungono in impianto dall'accettazione vengono immagazzinati nelle vasche di stoccaggio dell'impianto (V1÷V6) con le seguenti modalità:

i rifiuti destinati a smaltimento (stoccaggio = deposito preliminare D15) sono divisi da quelli destinati a recupero (stoccaggio = messa in riserva R13);

in ogni vasca viene di volta in volta depositata una sola tipologia di rifiuto; possono essere utilizzate più vasche per depositare una sola tipologia di rifiuto;

nel caso una vasca venga destinata al contenimento

di un rifiuto diverso da quello che vi era contenuto in precedenza, prima di iniziare l'operazione di stoccaggio successiva l'interno della vasca viene ripulito mediante lavaggio con acqua calda ad alta pressione; le acque di percolazione sono convogliate, in continuo e a gravità, mediante tubazione avente pendenza dello 0,5%, nei serbatoi di raccolta dei liquami (S1, S2 e S3) predisposti per la raccolta dei liquami di tutto l'impianto.

La Società, viste le tipologie di rifiuti movimentati, ha ritenuto di suddividere gli stessi in due categorie omogenee:

categoria I: rifiuti solidi con componenti prevalentemente inorganiche. categoria O: rifiuti solidi con componenti prevalentemente organiche.

Nel caso di miscelazione, allo stato attuale, possono essere miscelati come categoria omogenea CER diversi tra loro, ma comunque tutti appartenenti alla stessa categoria (I/O). In tal caso i diversi rifiuti, comunque tutti appartenenti alla stessa categoria (I/O) sono miscelati direttamente in una delle vasche di raccolta V1÷V6 dove sarà posta una sola tipologia di rifiuto, ed in particolare un rifiuto avente codice CER 19 02 03 - miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi.

La Dife Spa si è dotata di un sistema informatizzato di controllo e di registrazione "a partita" di tutte le operazioni che sono eseguite sui rifiuti all'interno dell'impianto; al fine di consentire, in ogni momento, la tracciabilità dei rifiuti oggetto delle operazioni di gestione.

La Dife Spa è autorizzata anche alla triturazione che avviene su frazioni caratterizzate da caratteristiche merceologiche analoghe e per partite omogenee, inoltre l'attività di triturazione di rifiuti appartenenti al comparto alimentare può avvenire solo a seguito di acquisizione di comunicazione del Comune di Serravalle Pistoiese che attesti l'avvenuta risoluzione delle problematiche odorigene riconducibili alla gestione di tali rifiuti;

la modifica proposta all'impianto non prevede alcuna trasformazione strutturale o impiantistica per l'Edificio A e per l'Edificio B. Nell'Edificio C, è prevista l'installazione di un impianto di selezione, compattazione e/o igienizzazione di scarti tessili da avviare a recupero.

Per l'Edificio A e B rimangono invariati i flussi giornalieri complessivi e gli stoccaggi ma vengono richieste le seguenti modifiche gestionali:

1. eliminazione delle categorie omogenee (categoria I inorganici e Categoria O organici) di rifiuti miscelabili all'interno delle vasche V1÷V6 di miscelazione, in quanto il proponente ritiene che i rifiuti in ingresso, essendo tutti rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a preventiva caratterizzazione, per loro stessa natura non hanno nessun problema di incompatibilità chimica e pertanto possono essere miscelati fra loro senza necessità di una loro suddivisione in categorie omogenee.

Al contrario, il proponente ritiene che la suddivisione per categorie omogenee "O" e "I" comporta:

un frazionamento eccessivo dei lotti in quanto i rifiuti

da miscelare oltre a dover essere suddivisi per categoria omogenea "O" o "I", devono essere suddivisi per operazione in ingresso D13 o R12 o anche per impianto diverso di destino, con il risultato di avere lotti di quantità non superiore a 150 tonni;

un aumento dei tempi, dei costi e del numero di omologhe di caratterizzazione dei lotti per il conferimento agli impianti finali; tempi di fermo dei conferimenti dei rifiuti da parte dei produttori molto lunghi.

Il proponente ritiene che la miscela di rifiuti potrà essere conferita in discarica nel rispetto del DM 27.09.2010 o ad altro impianto (quale inertizzazione, termodistruzione);

2. modificare alcuni aspetti legati alla gestione di rifiuti destinati all'attività di triturazione mediante l'eliminazione dell'effettuazione della triturazione dei rifiuti su frazioni caratterizzate da caratteristiche merceologiche analoghe e per partite omogenee. Viene ampliata la lista dei codici EER, già autorizzati alla gestione nell'impianto, tra quelli da destinare anche a triturazione e successiva deferrizzazione. (CER 17.03.02: Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01);

3. modificare il quadro emissivo per l'edificio A e per il B, mediante aumento del tempo di funzionamento degli impianti di aspirazione dalle attuali 12 h/g a 16 h/g lasciando invariati il numero di g/a, in modo da avere gli impianti di aspirazione attivi per tutta la durata del doppio turno di lavoro. Rimane invariato il quadro emissivo notturno e nei giorni festivi;

4. consentire l'attività di triturazione di rifiuti appartenenti al comparto alimentare per il momento soggetta alla prescrizione secondo la quale può avvenire solo a seguito di acquisizione di comunicazione del Comune di Serravalle Pistoiese che attesti l'avvenuta risoluzione delle problematiche odorigene riconducibili alla gestione di tali rifiuti;

5. eliminare la prescrizione legata allo stoccaggio massimo di 48 ore per i rifiuti putrescibili e/o fermentabili;

6. che il quantitativo di flusso giornaliero autorizzato per le operazioni di smaltimento e di recupero sia inteso come somma dei flussi autorizzati per l'Edificio A, per l'Edificio B e per la futura attività che si chiede di autorizzare per l'Edificio C. In considerazione della gestione dei rifiuti che si vuole autorizzare per l'Edificio C si chiede di aumentare il flusso totale a recupero da 270 t/g a 400 t/g;

1.

7. per i fabbricati A e B, effettuare il trattamento fisico di solidificazione (D9) di rifiuti solidi con residuo secco inferiore al 25% non conferibili in discarica, per un quantitativo giornaliero massimo di 50 t/g, mediante operazione di miscelazione di rifiuti solidi (polverulenti e non) e fangosi all'interno delle vasche V1÷V6 dell'Edificio A e/o dell'Edificio B;

8. gestire nell'Edificio C rifiuti tessili da sottoporre

ad attività di selezione e compattazione (R12 e/o D13), igienizzazione (R3);

il proponente oltre gli aspetti progettuali ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame;

l'area dove è ubicato l'intervento ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267: "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", ha messo in evidenza che l'area in oggetto è inclusa nelle aree interessate dal vincolo.

l'area dove è ubicato l'intervento non ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico; è posta in prossimità di aree tutelate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art.142 comma 1 (boschi);

il progetto non interessa aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, Siti proposti e siti di interesse regionale (sir);

in riferimento al PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto appennino settentrionale), l'area occupata dall'impianto in esame ricade tra le "Aree a pericolosità da alluvione bassa" (P1), disciplinate dall'art. 11 delle norme di piano; nelle aree P1 sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico;

in riferimento al PAI (Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Arno), l'impianto in esame non ricade in aree classificate a pericolosità da frana;

in riferimento al PGA (Piano di gestione delle acque del distretto appennino settentrionale), considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dagli stabilimenti, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

l'area in esame, riguardo alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee, è esterna alle zone soggette a tutela assoluta (10 m dalle opere di captazione a scopi idropotabili) ed alle aree di rispetto (200 m dalle opere di captazione) secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006, parte terza;

l'impianto non è oggetto di:

- vincoli cimiteriali
- zone di rispetto ferroviario
- corridoi infrastrutturali di progetto
- fasce di rispetto alla viabilità
- vincolo di rispetto delle risorse idriche
- aree per la salvaguardia dal rischio idraulico
- aree boscate
- vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti
- vincoli derivanti dalla presenza di oleodotti
- aree vincolate per rettifiche idrauliche;

l'insediamento e l'attività di recupero rifiuti risultano

compatibili con lo strumento urbanistico comunale di Serravalle Pistoiese, approvato con Delibera C.C. n. 20 del 24.03.2016; si tratta di un'area industriale ed artigianale di completamento ed è regolamentata dall'art. Art.29.9.1 - Zone industriali artigianali di completamento: D1; occupa la particella n. 365 del Foglio n. 15; nelle N.T.A. del Comune di Serravalle P.se allegate al Regolamento Urbanistico non sono riportate prescrizioni per l'area in oggetto;

l'accesso all'impianto avviene dalla Strada Lucchese n. 435, dalla quale si accede alla Vecchia Provinciale Lucchese, ora via Collatini, e da questa alla strada per Villa Castrucci e infine al sito in oggetto, la sede stradale è tutta asfaltata con sede stradale adeguata al transito di mezzi pesanti e di larghezza adeguata;

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione acustica, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 29-09-2004, l'area in questione ricade in parte in classe IV "di intensa attività umana" e parte in classe V "prevalentemente industriale";

Visto che il presente procedimento non ha ad oggetto un nuovo impianto ma la modifica sostanziale di un impianto esistente, a suo tempo escluso dalla procedura di VIA in esito a due procedimenti di verifica;

Dato atto che:

ARPAT, nel proprio contributo conclusivo del 02/10/2020, ritiene che l'impianto non debba essere sottoposto a procedura di VIA, indicando alcune prescrizioni afferenti al rumore, recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel proprio contributo del 07/07/2020, evidenzia che:

"[...]

- in riferimento al PGRA, l'area occupata dagli stabilimenti in esame ricade tra le "Aree a pericolosità da alluvione bassa" (P1), disciplinate dall'art. 11 delle norme di piano; nelle aree P1 sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico. La Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi.

Non è necessaria l'espressione del parere di questa Autorità di bacino distrettuale. - in riferimento al PAI, l'impianto in esame non ricade in aree classificate a pericolosità da frana;

- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dagli stabilimenti,

deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.";

Publiacqua Spa, nel proprio contributo del 08/07/2020, visto che

"...la zona non è servita da pubblica fognatura e che i reflui domestici e le acque meteoriche dilavanti sono inviate in acque superficiali;

esaminata l'ulteriore documentazione agli atti e le dichiarazioni del tecnico referente; visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

vista la L.R. 10/10 ed il D.P.G.R. 46/R/2008 e le loro s.m.i.;

visto il Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali (Delibera A.I.T. n. 21/2018);..."

comunica "... che la pratica non risulta di propria competenza";

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale, nel proprio contributo del 17/07/2020 riportava che "In relazione alle pericolosità dell'area, si evidenzia che dall'analisi del quadro conoscitivo vigente costituito dagli studi a supporto degli strumenti urbanistici vigenti e dal PGRA, non è emersa alcuna criticità.

In relazione agli aspetti legati al demanio idrico ed al rispetto del R.D. 523/1904 e della L.R. 41/2018, si rileva che l'impianto si trova nella fascia di rispetto del Torrente Stella e del Fosso Spina, appartenenti al reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012, e che sono presenti uno scarico in uscita dall'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi che immette nel Fosso Spina e due attraversamenti del fosso stesso.

Si ricorda che le opere (viabilità interna, piantumazioni, recinzioni) nella fascia di rispetto, compresa tra i 4 e i 10 metri di distanza dal ciglio di sponda, sono soggette a specifica autorizzazione da parte di questo Ufficio. Si ricorda che nella fascia di larghezza di 10 m sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'art. 137 della L.R. 65/2014. Nella fascia di larghezza di 4 metri dal ciglio di sponda dovrà essere in ogni momento garantita l'accessibilità ai mezzi dei soggetti competenti per la sorveglianza e la manutenzione del corso d'acqua.

Per lo scarico di acque reflue, da una ricerca presso l'archivio delle concessioni di questo Ufficio non risulta alcuna concessione in essere; se il richiedente non fosse già in possesso di tale atto, eventualmente intestato ad altro soggetto con necessità di subentro, occorrerà presentare istanza ai sensi del D.P.G.R. 60/R/16.

I due attraversamenti risultano inseriti negli elenchi dei soggetti ai quali viene richiesto il pagamento di indennità per l'occupazione dei suoli demaniali, per i quali deve essere a tutt'oggi perfezionato il relativo atto di concessione.

Successivamente nel contributo conclusivo del 18/09/2020 riporta che "[...]" per quanto riguarda gli aspetti legati al demanio idrico ed al rispetto del R.D. 523/1904,

si comunica che il richiedente ha presentato istanza per la concessione relativa agli attraversamenti sul Fosso Spina tramite PEC del SUAP di Serravalle Pistoiese, acquisita al protocollo 0284574 del 17/08/2020, ed istanza per la concessione relativa agli scarichi tramite PEC del SUAP di Serravalle Pistoiese acquisita al protocollo 0285641 del 18/08/2020, per le quali sono attualmente in corso le istruttorie da parte di questo Ufficio.”;

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel proprio contributo del 14/07/2020, conclude che: “Per quanto di competenza, nella misura in cui sia salvaguardato il valore ecologico del Fosso Spina e del Torrente Stella, evitando deterioramenti della qualità delle acque superficiali e profonde nell’area dell’impianto, si reputa che i trattamenti e le operazioni previsti nello stabilimento non abbiano diretta incidenza, né comportino interferenze significative con il sistema regionale delle aree naturali protette né con quello della biodiversità, di cui agli articoli 1, 2, e 5 della L.R. 30/15.”;

la Provincia di Pistoia, nel proprio contributo del 29/07/2020, conclude riportando che “L’intervento proposto non risulta essere in contrasto o non conforme con le previsioni dello Statuto del territorio e della Strategia dello sviluppo del territorio del vigente P.T.C. della Provincia di Pistoia e con la Variante generale di adeguamento e aggiornamento del P.T.C. in fase di ultimazione, e non interessa la viabilità provinciale”;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell’istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Dato atto che il proponente prende in esame, a livello preliminare, le caratteristiche dimensionali del progetto, la descrizione dei processi produttivi, l’organizzazione delle aree in relazione alla struttura esistente, ed il traffico indotto. Il medesimo descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all’area vasta, individua gli impatti dovuti all’attività in esame e ne esamina le ricadute socio-economiche;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

per quanto riguarda gli aspetti progettuali

il proponente richiede, quale nuova attività, di gestire nell’Edificio C, rifiuti tessili da sottoporre ad attività di selezione e compattazione (R12 e/o D13), igienizzazione (R3);

per quanto riguarda la componente atmosfera

l’incremento di impatto sulla componente atmosfera, nel caso in esame, è principalmente legato:

- alle emissioni prodotte dalla nuova linea produzione;
- al traffico veicolare di mezzi;

gli impianti di aspirazione esistenti E1 ed E2 installati nell’Edificio A, creano un ricambio d’aria di circa 10

volumi d’aria ogni ora per edificio A e di circa 7 volumi ogni ora nell’Edificio B. L’aria estratta viene filtrata attraverso filtri a manica e filtri a carboni attivi. Le attività vengono svolte a portoni chiusi e le aperture dei portoni sono limitate alle sole operazioni di ingresso ed uscita degli automezzi.

I valori di COV (composti organici volatili) misurati ai camini degli impianti di aspirazione dall’inizio dell’attività, sono notevolmente inferiori ai limiti imposti dal quadro emissivo autorizzato.

Il progetto di modifica dell’impianto comporterà un incremento dei flussi emissivi pari a 130 t/g rispetto a quanto attualmente autorizzato (270 t/g) e comporterà la creazione di una nuova emissioni in atmosfera (E5), dotata di sistema di abbattimento inquinanti (polveri) con incremento della portata pari a 21.000 Nm³/h rispetto a quanto attualmente autorizzato (92.000 Nm³/h); è stato previsto l’aumento del tempo di funzionamento degli impianti di aspirazione dalle attuali 12 h/g a 16 h/g;

riguardo alla gestione di diversi codici CER di rifiuto che, anche se non putrescibili, possono emettere cattivi odori, si osserva che l’impianto in esame è dotato di apparecchi di aspirazione e trattamento;

in riferimento alle emissioni da traffico indotto, la creazione della nuova linea di gestione dei rifiuti prevista comporterà un aumento della capacità produttiva del 32% (l’attuale capacità di ricezione passerà infatti da 270 T/g a 400 T/g) a fronte di un aumento delle emissioni da traffico per l’area considerata di circa lo 0,7%. La Dife Spa pone in atto una serie di elementi di mitigazione dei disturbi causati dal traffico pesante, sia per quanto attiene le emissioni sonore sia per la problematica delle emissioni diffuse in atmosfera; in particolare: il conferimento avviene nelle ore diurne, in modo che i mezzi di trasporto non arrivino all’impianto prima delle ore 6:00;

è fatto espresso divieto di sostare in prossimità dell’impianto nelle ore notturne, in modo da impedire il traffico notturno verso il sito;

durante i tempi di attesa per l’accesso e durante le soste all’interno dell’impianto è fatto obbligo di spengere i motori;

viene eseguita l’ordinaria e la straordinaria manutenzione e revisione dei mezzi; viene sviluppato un programma di rinnovo graduale del parco mezzi

sono sviluppati progetti di riduzione del consumo di carburante della flotta aziendale mediante formazione del personale e monitoraggio dei consumi veicolari.

Gli impianti di aspirazione sono sottoposti a un programma di manutenzione periodica con ditta specializzata. Gli inquinanti sono monitorati periodicamente;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo

con riferimento ai potenziali impatti ambientali di progetto che possono influenzare la “risorsa acqua”, si evidenzia che l’impianto non necessita di ulteriore approvvigionamento idrico per il funzionamento né

introduce nuovi scarichi di reflui industriali o di AMD (acque meteoriche dilavanti).

Gli edifici sono dotati di una pavimentazione industriale, e di una geomembrana estrusa a stampo piatto in HDPE dello spessore di 2 mm. Nelle zone limitrofe, non si riscontrano punti di captazione ad uso idropotabile;

per quanto riguarda la componente rumore

dall'esame della documentazione presentata dal proponente ed in particolare dalla relazione di impatto acustico redatta in Agosto 2020 dal tecnico competente in acustica si evince quanto segue. Dall'esame dei fabbricati in progetto, delle strutture edili presenti e delle caratteristiche di emissione sonora delle sorgenti previste, dalla geometria e posizione mutua sorgente-ricettori, dai risultati delle misure fonometriche eseguite sul clima acustico ante-operam, dai limiti di legge previsti per la zona in oggetto dal vigente Piano di Classificazione Acustica, si può concludere che la modifica all'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, anche nella nuova configurazione oggetto della presente variante, rispetterà i valori limite previsti per quanto concerne l'impatto acustico esterno verso tutti i ricettori considerati nella presente relazione, valutati sulla base della loro attuale destinazione di uso.

In relazione alla richiesta di integrazioni e chiarimenti pervenuta all'azienda Dife S.p.A. dalla Regione Toscana riguardante l'aspetto della verifica dell'attualità dei livelli di rumore residuo utilizzati e la presenza di ambienti abitativi interni al ricettore R2, il proponente ha disposto:

- l'esecuzione di nuova campagna di misure, sia in periodo diurno che in periodo notturno, con verifica della validità generale dei risultati a cui si era pervenuti utilizzando i rilievi acustici precedenti;

- l'analisi dettagliata delle destinazioni d'uso del complesso di edifici individuato come R2, evidenziando che trattasi di edifici a destinazione produttiva, con ampi ambienti destinati attualmente a magazzino e quindi non classificabili come "abitativi", ambienti di lavoro (laboratorio per realizzazione porte, officina, etc.) con livelli interni di pressione sonora particolarmente elevati e sui quali risultano insignificanti le immissioni di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono dette attività produttive;

- l'esecuzione di verifica del criterio differenziale presso edificio R2, limitatamente agli ambienti dedicati ad uffici (amministrativi, tecnici e gestionali), effettivamente classificabili come abitativi e per cui abbia senso la verifica del limite differenziale di immissione.

Quanto sopra rimane valido nelle condizioni di esercizio previste - ed appositamente sottoscritte anche dal legale rappresentante della azienda - relativamente a orari di esercizio, elementi strutturali, condizioni operative e gestionali, caratteristiche di emissione delle sorgenti.

I suddetti risultati, di natura previsionale, potranno

essere soggetti a verifica strumentale, a completamento degli interventi previsti presso il fabbricato "DIFE C". In occasione di tale campagna di misure potrà essere verificato anche il clima acustico dell'area in assenza di impatti da parte dello stabilimento DIFE, rinnovando le misurazioni di rumorosità residua sia in periodo diurno che in periodo notturno.

Gli ambienti produttivi vanno normativamente considerati abitativi a tutti gli effetti (salvo che per il rumore in essi stessi generati in ragione dell'attività che vi si svolge).

In riferimento a R2, si rileva che appare corretto non considerare soggetto a impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 il mero involucro edilizio non frequentato da persone e che quindi in assenza di attività nei suddetti ambienti produttivi i medesimi non vanno ritenuti acusticamente impattati. R2 peraltro risulta suddiviso in ambienti rispettivamente di pertinenza delle ditte OTC Doors e Officina Mariotti, e, almeno la prima delle due, è caratterizzata da significativi livelli di rumore ambientale autoprodotta, esterno e interno;

per quanto riguarda la componente traffico

il numero dei mezzi pesanti in ingresso all'insediamento subirà un leggero incremento ma rimarrà comunque inferiore al valore già stimato nei precedenti procedimenti di verifica di assoggettabilità, pari a circa 30 automezzi al giorno (in andata e ritorno), equivalente a circa 4 mezzi/ora. Il traffico veicolare imputabile a Dife spa per l'insediamento in oggetto valutato per l'anno 2019 è infatti pari a circa 22 veicoli/giorno in ingresso (CARICHI) e pari a circa 5 veicoli/giorno in uscita (SCARICHI), per un valore totale medio giornaliero di circa 27 veicoli;

per quanto riguarda la componente rifiuti

la modifica impiantistica oggetto della presente valutazione consentirà di implementare la raccolta, il recupero come EoW dei cascami tessili prodotti dal comparto dell'industria tessile pratese;

per quanto riguarda la componente energia

si prevede un aumento dei consumi consolidati di energia imputabili alla nuova linea di impianto per la fase di esercizio di circa il 17%;

Dato atto che il proponente, con nota acquisita al protocollo regionale n.0357244 del 19/10/2020, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il proponente ha descritto e rappresentato l'impianto

in oggetto, sia in assetto autorizzato che modificato, ed i relativi impatti;

il progetto di modifica in esame è in linea con il principio dell'economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sull'impianto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. il proponente, ai fini della modifica della autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve dare conto di quanto segue:

a) presentare gli approfondimenti acustici previsionali di dettaglio, relativi al rumore residuo afferente alle attività produttive circostanti Dife Spa, indicati nel contributo istruttorio conclusivo di ARPAT (n. 0337649 del 02/10/2020);

b) presentare un piano di monitoraggio acustico che, tenuto conto dei risultati di natura previsionale espressi nella valutazione agli atti del presente procedimento, preveda la verifica strumentale una volta in esercizio gli interventi previsti presso il fabbricato C; in tale occasione il proponente deve misurare anche il clima acustico dell'area in assenza di impatti da parte dello stabilimento Dife Spa (rumorosità residua sia in periodo diurno che in periodo notturno);

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al settore scrivente);

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

nella gestione e nel monitoraggio dell'impianto, le buone pratiche di cui al documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorogene", redatto dal

Sistema nazionale della protezione ambientale nel 2018 (SNPA, delibera 38/2018);

di programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

di prevedere il riutilizzo in impianto, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, delle acque meteoriche dilavanti;

Ritenuto opportuno ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttorio:

quanto indicato dal Genio Civile competente, nei contributi agli atti del procedimento, con riferimento alle fasce di tutela fluviale ed al demanio idrico;

le indicazioni del PGA, contenute nel contributo della Autorità di bacino del Distretto Appennino settentrionale, come riportate in premessa al presente atto;

la necessità di aggiornare i documenti di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, al fine di tenere conto delle modifiche previste per l'impianto in esame;

gli adempimenti e le azioni descritti dalle Circolari del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21.1.2019 e n.2730 del 13.2.2019 in materia di prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti;

ai fini della tutela della natura, in applicazione della l.r. 30/2015, deve essere salvaguardato il valore ecologico del Fosso Spina e del Torrente Stella, evitando deterioramenti della qualità delle acque superficiali e profonde nell'area dell'impianto;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di ampliamento dell'esistente impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Via Vecchia Provinciale Lucchese, snc, Comune di Serravalle Pistoiese (PT), proposto da Dife S.p.a. (sede legale: via Vecchia Provinciale Lucchese

n.53; CF e PI: 00374990471), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Dife S.p.A. e di trasmettere al medesimo il contributo istruttorio di ARPAT n. 0337649 del 02/10/2020, per le motivazioni indicate in premessa al presente atto;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiadini

Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali

DECRETO 4 novembre 2020, n. 17579
certificato il 04-11-2020

Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali: costituzione Posizione Organizzativa denominata "Assistenza Legislativa e Giuridica 16".

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne vengono definite le relative competenze;

Richiamato il decreto n. 4313 del 29/09/2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si definisce l'assetto delle strutture dirigenziali della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali, e si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori medesimi;

Richiamato il decreto n. 14825 del 12/09/2019 con il quale, tenuto conto del budget di competenza, si definisce l'assetto complessivo delle posizioni organizzative della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali a far data dal 1° novembre 2019;

Richiamati i decreti nn. 2886 del 28/02/2020 e 14489 del 18/09/2020 con il quali si effettuano le revisioni dell'assetto delle posizioni organizzative della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali, nel rispetto del budget di competenza;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 113 del 14/09/2020 con il quale si è provveduto ad attribuire alla sottoscritta Avv. Lucia Bora, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2009, l'incarico di Direttore ad interim della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali, in via temporanea a far data dal 5 ottobre 2020 e fino a specifica determinazione organizzativa da adottarsi in sede di rinnovo di legislatura;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni - Autonomie locali" del 31.3.1999 nonché gli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2018 del 21.5.2018;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 14618 del 9/09/2019 e ss.mm.ii., recante: "Approvazione nuova regolamentazione istituto posizioni organizzative ex CCNL del 21.5.2018";

Visto il decreto del Direttore Generale n. 17365 del 30/10/2020 con il quale viene assegnato alla Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali un ulteriore budget di Euro 12.367,00, reso disponibile in via temporanea, fino alla scadenza dell'attuale legislatura, dal Segretariato generale del Consiglio regionale, finalizzato alla costituzione all'interno della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali, di una nuova P.O. per il presidio del raccordo delle attività di studio e di elaborazione legislativa, regolamentare e normativa di interesse della Giunta e del Consiglio regionale;

Ritenuto pertanto di procedere, sulla base del budget assegnato e nel rispetto dei criteri generali di

regolamentazione e gestione dell'istituto di cui al decreto del Direttore Generale n. 14618 del 9/09/2019 e ss.mm.ii, alla costituzione della posizione organizzativa di 1° livello denominata "Assistenza legislativa e giuridica 16", da allocarsi a diretto riferimento del Direttore, secondo l'apposita scheda di individuazione di cui all'allegato A) e quanto dettagliato nell'ulteriore allegato al presente atto, entrambi parti integranti e sostanziali del medesimo;

Rilevato che, sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione generale dell'istituto, la durata degli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite è stabilita in tre anni;

Ritenuto di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione generale dell'istituto, di apposito avviso interno per il conferimento dell'incarico relativo alla posizione organizzativa costituita, che avrà decorrenza dal 1° dicembre 2020;

Dato atto della partecipazione a fini informativi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di procedere alla costituzione della posizione

organizzativa di 1° livello denominata "Assistenza legislativa e giuridica 16", da allocarsi a diretto riferimento del Direttore, secondo l'apposita scheda di individuazione di cui all'allegato A) e quanto dettagliato nell'ulteriore allegato B) al presente atto, entrambi parti integranti e sostanziali del medesimo;

2) di stabilire che l'incarico relativo alla nuova posizione organizzativa costituita con il presente atto, conferito con decorrenza dal 1° dicembre 2020, ha durata pari a tre anni;

3) di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione generale dell'istituto di cui al decreto del direttore generale n. 14618 del 9 settembre 2019 e ss.mm.ii., di apposito avviso interno per il conferimento dell'incarico relativo alla posizione organizzativa costituita, che avrà decorrenza dal 1° dicembre 2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore
Lucia Bora

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI**SCHEMA INDIVIDUAZIONE PO nr. 34**Sezione I – *ELEMENTI CONNOTATIVI*

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività)	[B]- attività con contenuti di alta professionalità
Collocazione Organizzativa	Direzione - a diretto riferimento del Direttore
Denominazione	Assistenza legislativa e giuridica 16
Livello di graduazione (“pesatura”)	<i>1°LIVELLO: punteggio complessivo _90_</i>

Declaratoria (principali funzioni/attività)	Cura il raccordo delle attività di studio e di elaborazione legislativa, regolamentare e normativa di interesse della Giunta e del Consiglio regionale. Garantisce il supporto giuridico-amministrativo al Presidente della Giunta regionale.
Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituto – decreto Direttore generale ex art. 10 LR n. 1/2009)	[]- sì [X]- no
A) Complessità organizzativa e gestionale <i>(con riferimento alla gestione di risorse umane, anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e frequenza delle relazioni interne/esterne, istituzionali e non, alla complessità/eterogeneità nonché numerosità dei processi e procedimenti amministrativi gestiti)</i> N.B. se prevista la delega di funzioni dirigenziali il valore deve essere almeno medio	[25 punti]- alto
B) Livello di autonomia N.B. se prevista la delega di funzioni dirigenziali il valore deve essere almeno medio	[15 punti]- medio
C) Rilevanza organizzativa	[25 punti]- alto
D) Complessità delle competenze <i>(con riferimento al livello di specializzazione, alla multidisciplinarietà data dalla tipologia delle funzioni attribuite e alla frequenza di aggiornamento)</i>	[25 punti]- alto
Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale	Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o equivalente del vecchio o nuovo ordinamento

Sezione II – *ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO*

A) Competenze tecniche	<ol style="list-style-type: none">1. Diritto costituzionale2. Diritto amministrativo3. Norme e regolamenti regionali4. Normativa comunitaria5. Principi e tecniche di interpretazione delle norme6. Tecnica legislativa7. Tecniche di drafting
B) Competenze organizzative	<ul style="list-style-type: none">• soluzione dei problemi• orientamento al risultato• negoziazione• iniziativa
C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione	Esperienza giuridico legislativa nelle materie di competenza legislativa regionale con particolare riferimento alle interrelazioni tra Giunta e Consiglio regionale.
D) Eventuali titoli e/o requisiti culturali posseduti	

Allegato al Decreto

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI
04-11-2020

NUOVE STRUTTURE

Denominazione: ASSISTENZA LEGISLATIVA E GIURIDICA 16

Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER ATTIVITA' CON CONTENUTI DI ALTA PROFESSIONALITA' (1° LIVELLO)

Attuale padre: (50113) AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

Declaratoria: Cura il raccordo delle attività di studio e di elaborazione legislativa, regolamentare e normativa di interesse della Giunta e del Consiglio Regionale. Garantisce il supporto giuridico-amministrativo al Presidente della Giunta Regionale.

Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: (02) SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: In attesa di assegnazione

Tipo incarico:

Data fine incarico:

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 5 novembre 2020, n. 17713
 certificato il 05-11-2020

Art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, art. 48 della L.R. n. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto 2018EMA0046 “Golfo di Portoferraio. Interventi di contrasto dell’erosione costiera: Magazzini - Schiopparello est - San Giovanni/San Marco, nel Comune di Portoferraio (LI). Proponente: Comune di Portoferraio. Procedura d’urgenza - art. 14 dell’OCDPC 558/2018. Provvedimento conclusivo”.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale; Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 1/10/2019, relativa a disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) 15 novembre 2018 “ Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 ” (Ordinanza n. 558), pubblicata sulla G.U. n. 270 del 20.11.2018;

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato 19 dicembre 2018, n. 134 O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 - Individuazione delle strutture di supporto al Commissario e prime disposizioni organizzative;

Vista l’Ord. 19 Giugno 2020, n. 71 relativa a O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 - D.P.C.M. 27.02.2019 e s.m.i. - Approvazione del 2° Stralcio del Piano degli investimenti - Annualità 2020 - Eventi ottobre 2018”;

Visto il D.M. 15/07/2016, n. 173, in materia di interventi di difesa della costa;

Vista la D.G.R. n. 613 del 18/5/2020, relativa a Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 17 comma 1 lettera e) e f) della L.R. 80/15 ai fini di assicurare il coordinamento delle attività tecnico istruttorie per gli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera;

Vista la D.G.R. n. 433 del 10/05/2016, relativa al documento operativo per il recupero e riequilibrio della fascia costiera in attuazione dell’art. 18 della L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Ricordato che l’Allegato A alla suddetta deliberazione n.433/2016 individua, nel programma degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera anno 2016, l’intervento in oggetto, identificato 2016-DC-17 “Ripascimento e riequilibrio arenili dell’Isola d’Elba ”;

Visto l’art. 50 del d.l. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) come convertito nella l. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l’applicazione di tale articolo;

Dato atto che:

il proponente Comune di Portoferraio, con istanza del 12/08/2020 (Prot. 0281683) ha richiesto al competente Settore della Regione Toscana “Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale” (Settore VIA) l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto 2018EMA0046 “Golfo di Portoferraio Interventi di contrasto dell’erosione costiera: Magazzini - Schiopparello est - San Giovanni / San Marco”, nel Comune di Portoferraio (LI), trasmettendo i relativi elaborati progettuali;

il procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la valutazione di incidenza sul Sito di Importanza Regionale (l.r. 30/2015), denominato Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello;

il proponente, con la medesima nota del 12/08/2020 ha richiesto al Settore VIA, ai sensi dell’art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 12/08/2020, è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale. Il pro-

cedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 12/08/2020;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettera n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare, dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 43, comma 2, della L.R. 10/2010, di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

il progetto ricade interamente nel territorio del Comune di Portoferraio (LI);

il progetto, pur attuato dal Comune di Portoferraio, viene finanziato a carico del bilancio regionale;

il Settore VIA, con nota del 12/08/2020, ha richiesto i contributi tecnici istruttori della Provincia di Livorno, di ARPAT, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, al Parco Nazionale Arcipelago Toscano, alla Capitaneria di porto di Portoferraio, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, all'Autorità Idrica Toscana, a ASA Spa, al Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa, e agli Uffici Regionali interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di ARPAT (nota del 01/09/2020), dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 31/08/2020), del Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore (nota del 28/08/2020), del Settore regionale Tutela della natura e del mare (nota del 03/09/2020), del Settore regionale Tutela, riqualificazione valorizzazione del paesaggio (nota del 09/09/2020), del Settore regionale Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare (nota del 10/09/2020);

il Settore VIA, con nota del 10/09/2020 (Prot. 0308528), ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 152/2006;

il proponente in data 08/10/2020 (Prot. 0343297), ha inviato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

la documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA, con nota del 08/10/2020 (Prot. 0344123) ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori della Capitaneria di Porto (nota del 15/10/2020), Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province

di Pisa e Livorno (nota del 15/10/2020), Arpat (nota del 28/10/2020), Settore tutela della natura e del mare (nota del 26/10/2020), Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (28/10/2020);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento del 12/08/2020, dagli elaborati integrativi e di chiarimento depositati in data 08/10/2020;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

gli interventi in oggetto sono fra quelli urgenti e indifferibili individuati dalla Protezione Civile Nazionale a seguito della mareggiata eccezionale dell'Ottobre 2018;

il progetto è finalizzato alla riduzione del fenomeno dell'erosione costiera di un tratto di costa nel Comune di Portoferraio (LI), compresa tra dall'approdo turistico di Magazzini, la spiaggia di Schiopparello e la foce del Fosso del Fabbrello-Torre del Sale, interessando un tratto di costa di circa 850 m; l'intervento prosegue ad ovest del promontorio delle Grotte interessando il tratto delle spiagge di San Giovanni fino al Fosso di Pietra Murata, per un tratto di costa di circa 250 m;

l'intervento prevede un ripascimento artificiale con apporto di ghiaie provenienti da cave terrestri associato al ripristino di n. 2 pennelli esistenti con massi di cava, all'inserimento di n. 4 nuovi pennelli, il ripristino e la modifica di due esistenti, ortogonali alla linea di costa, realizzati con massi di cava e la costruzione un molo artificiale (30m ancorato alla strada) realizzato con palancole in acciaio e cordolo sommitale in c.a., a protezione dell'interramento e trasporto di Posidonia nell'approdo di Magazzini, destinato all'attracco di natanti. E' previsto inoltre, lungo i tratti di costa soggetti ad una forte concentrazione dell'energia dilavante delle correnti longitudinali associate alle mareggiate incidenti (muri delle Fattorie Foresi e San Marco), il rinforzo delle 2 barriere radenti in massi naturali già esistenti, ma inadeguate alla piena protezione dei manufatti storici retrostanti, e la realizzazione di una terza di dimensioni modeste (sezione 1,5 mq), che servirà solo in caso di agitazioni marine di estrema violenza, e sarà completamente inglobata nella spiaggia ripristinata;

i nuovi pennelli in massi avranno una lunghezza variabile fra 15 e 25 m, e una lunghezza totale di 76 m di cui oltre la metà, a lavori finiti, sarà conglobata nella spiaggia emersa ripristinata alla morfologia di qualche decennio fa;

la funzione principale del pennello di separazione della spiaggia dall'approdo nautico di Magazzini è di protezione costiera, in quanto la sua assenza è causa continua di erosione della spiaggia e di instabilità della costa. La sua posizione, all'estremo est della spiaggia effettivamente utilizzabile per la balneazione, gli

conferisce anche la funzione, secondaria, di moletto di sottoflutto dell'approdo nautico;

gli approvvigionamenti e la messa in opera degli inerti avverranno da terra. Gli inerti da utilizzare saranno ripartiti come segue:

1) dei circa 7.526 mc di ghiaietto per i ripascimenti, circa il 66% sarà della classe fine di fiume (3-12mm), circa il 17% della classe media di fiume (12-20mm), circa il 10% sarà di provenienza locale (dalla spiaggia parassita nell'area nautica), circa il 7% sarà di cava fine (8-12 mm);

2) dei circa 1.566 mc di inerti per i pennelli e le scogliere, circa il 32% saranno massi di 1^a categoria, circa il 59% massi di 2^a categoria, circa il 9% pietrischetto di cava (per i percorsi pedonali fra muri e scogliere radenti);

l'area di intervento è tutelata dal vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

il proponente oltre gli aspetti progettuali ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, ha inoltre individuato, a livello preliminare, le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i possibili impatti determinati dal progetto, nonché ha evidenziato alcune misure per evitare, ridurre e mitigare eventuali impatti negativi significativi;

le spiagge oggetto di intervento sono interessate da cospicui depositi di foglie di Posidonia oceanica (banquettes), indice della diffusione della pianta nelle acque antistanti;

Dato atto che:

la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, nel proprio contributo del 15/10/2020, esprime posizione favorevole per quanto concerne gli aspetti paesaggistici; per gli aspetti archeologici, dato l'elevato rischio delle zone tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m del D.Lgs. 42/2004, suggerisce una specifica prescrizione;

la Capitaneria di Porto con nota del 15/10/2020, non ravvisa elementi ostativi all'esecuzione delle opere in esame. Rappresenta che il progetto in esame non sembra ricadere nell'ambito di applicabilità dell'istruttoria finalizzata al rilascio, da parte della Capitaneria di porto, dell'autorizzazione ex art. 55 Codice Navigazione;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel proprio contributo del 31/08/2020 evidenzia che, in riferimento al PGRA, le aree limitrofe alla foce di alcuni corsi d'acqua minori presenti nel tratto in esame che afferiscono direttamente a mare, ricadono in aree a pericolosità da alluvione fluviale elevata P3. Inoltre parte della fascia costiera Magazzini- Schiopparello è classificata in aree P3 (pericolosità elevata) anche per pericolosità da alluvione costiera e che in riferimento al PAI le zone di intervento sono esterne ad aree a pericolosità geomorfologica; l'Autorità di Bacino raccomanda l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di

evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, secondo il Piano di gestione delle acque (PGA) del Distretto Appennino settentrionale. Segnala infine che l'area di intervento è caratterizzata da intrusione salina accertata (IS1), come riportato nella "Prima perimetrazione delle aree a diversa pericolosità da intrusione salina dei corpi idrici sotterranei costieri nell'ambito della "Direttiva derivazioni;

ARPAT, nel proprio contributo tecnico conclusivo del 28/10/2020, fa presente che il proponente nelle integrazioni depositate il 08/10/2020 ha condotto opportuni approfondimenti, suggerisce una prescrizione relativa al controllo delle acque marino costiere e alcune ulteriori indicazioni;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

- il Settore regionale competente in materia di biodiversità nel proprio contributo conclusivo del 26/10/2020, comunica gli esiti della valutazione di incidenza sul sir "Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello ". Con riferimento alla tutela del mare: "Per quanto riguarda la qualità delle acque marine e costiere regolamentate dal D. Lgs. 152/2006 e dal D. Lgs. 116/2008 è necessario che i lavori di contrasto all'erosione costiera non vadano a compromettere ulteriormente lo stato delle acque sia dal punto di vista della balneazione che da quello della qualità delle stesse. Si consiglia quindi, per quanto di nostra competenza, di limitare l'attività lavorativa nel periodo di campionamento delle acque di balneazione dal 1 Aprile al 30 Settembre, essendo presenti nella zona limitrofa ai lavori tratti di mare destinati alla balneazione, in modo da evitare di pregiudicare i risultati sulla qualità delle acque, data la probabilità di intorbidamento durante la fase di campionamento ARPAT, e limitare eventuali rischi di incidenti per i bagnanti, causa la movimentazione dei mezzi meccanici";

- il Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore nel proprio contributo del 28/08/2020 esprime una posizione favorevole ricordando alcuni adempimenti legati al rilascio delle autorizzazioni di competenza, da effettuarsi nelle successive fasi progettuali;

- il Settore regionale competente in materia di paesaggio nel proprio contributo conclusivo del 28/10/2020 alla luce delle integrazioni depositate dal Proponente, esprime una posizione favorevole e suggerisce una indicazione;

- il Settore regionale attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare nel proprio contributo del 10/09/2020 esprime posizione favorevole;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo conclusivo del presente atto;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, alla documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

per quanto riguarda gli aspetti programmatici e di pianificazione

in riferimento al PIT con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015, la zona di intervento interessa la Scheda d'ambito n. 16 - Colline Metallifere e Elba;

con richiamo alla Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elaborato 8B del PIT-PPR l'area risulta essere tutelata dai seguenti vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004:

- ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 136, Immobili e aree di notevole interesse pubblico, DM 73/1953;

- ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera a) Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, la cui Disciplina è riportata alla Scheda dei Sistemi costieri n. 11- Elba e Isole minori, parte integrante del PIT-PPR, di cui all'art.6 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, Disciplina dei Beni paesaggistici;

- ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Interessano il presente progetto le foci del Fosso di Val di Piano e Fosso del Fabbrello, il primo per la realizzazione del pennello 'Magazzini 2' e la scogliera radente fino alla foce, il secondo interessato dalla costruzione dei due pennelli a bordo delle rive allo sbocco del corso d'acqua nella cala di Schiopparello, oltre all'intervento di ripascimento effettuato sugli arenili, nella fascia dei buffer fluviali;

- ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, la cui Disciplina d'uso è riportata all'art.12 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR;

- ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera m) le zone di interesse archeologico; l'area è in parte interessata dal vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

in riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016, le aree limitrofe alla foce di alcuni corsi d'acqua minori presenti nel tratto in esame, che afferiscono direttamente a mare, ricadono in aree a pericolosità da alluvione fluviale elevata P3. Inoltre parte della fascia costiera Magazzini- Schiopparello è classificata in aree P3 (pericolosità elevata) anche per pericolosità da alluvione costiera;

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa, approvato con D.C.R. n. 13 del 25/01/2005, le zone di intervento sono esterne ad aree a pericolosità geomorfologica;

in riferimento al Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA) approvato con DPCM 27 ottobre 2016, i corpi idrici che possono essere interessati dall'intervento sono i seguenti:

- Corpo idrico marino-costiero "Arcipelago-Isola d'Elba" classificato in stato ecologico buono ed in stato chimico non buono con obiettivo del raggiungimento del buono stato chimico al 2021;

- Corpo idrico "carbonatico nell'Elba orientale" classificato in stato quantitativo buono ed in stato chimico non buono con obiettivo del raggiungimento del buono stato al 2021;

- Gruppo di corpi idrici insulari "Corpo idrico delle pianure costiere dell'Elba" classificato in stato quantitativo non buono ed in stato chimico non buono con obiettivo del raggiungimento del buono stato chimico e quantitativo al 2027;

per quanto riguarda gli aspetti progettuali

con riferimento alla realizzazione di pennelli trasversali a protezione del ripascimento il Proponente segnala che tali opere sono necessarie alla prevenzione della migrazione dei materiali long shore, che costituisce un pericoloso fattore avverso alla stabilità dei litorali ricostituiti; la presenza dei pennelli sarà mitigata visivamente dal loro quasi completo sotterramento sulla spiaggia e dalla completa immersione in acqua del breve tratto restante.

il proponente ha presentato una memoria sullo stato attuale delle biocenosi nell'area di intervento sulla base delle conoscenze disponibili;

le previste opere a mare sono fondamentali per la protezione dei ripascimenti e per mettere in durevole sicurezza questi tratti di costa;

per quanto riguarda gli aspetti ambientali

Ambiente idrico - la principale componente ambientale interessata è costituita dalle acque marino costiere, la cui qualità ambientale e la balneabilità sono oggetto di monitoraggio regionale, attuato da ARPAT secondo quanto indicato, rispettivamente, dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dai decreti D.Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010. Per quanto riguarda la qualità ambientale, le acque dell'isola d'Elba, pur risultando in classe "eccellente" per lo stato ecologico, sono classificate in stato chimico "non buono" per la presenza di sostanze chimiche prioritarie sia nelle acque che nel biota (all. 1 Parte Terza D.Lgs. 152/2006, tabella 1/A).

Con riferimento all'uso balneare delle acque, si prende atto dell'intenzione del proponente di evitare la realizzazione degli interventi durante la stagione balneare. Si sottolinea che, nonostante il proponente indichi l'assenza di spiagge di pregio nei tratti interessati, questi

sono compresi nelle aree omogenee denominate loc. San Giovanni e Fosso Acquacavalla, classificate in stato "eccellente".

Secondo il proponente la torbidità che potrà avere origine dalle opere in progetto sarà marginale e del tutto reversibile, in ogni caso sarà eseguito uno specifico monitoraggio prima, durante e a fine lavori;

Atmosfera - eventuali impatti su tale componente potrebbero derivare dalla movimentazione dei materiali impiegati per il ripascimento; tuttavia l'impiego di ghiaio, secondo il proponente, garantisce l'assenza di granulometrie fini che possano causare spolveramento; la granulometria scelta per il ripascimento è infatti quella compresa tra 5 e 50 mm. Il proponente dichiara che i ghiaietti saranno essere lavati prima dell'impiego.

Altri possibili impatti potrebbero derivare dal trasporto dei materiali su strada: a tale proposito il proponente ha previsto alcune misure di mitigazione;

Suolo, sottosuolo, sedimenti marini - con riferimento alla scelta della tipologia di materiale di ripascimento il proponente sottolinea alcuni motivi teorici ed alcune considerazioni derivate dall'esperienza che consentono di dimostrare che non è consigliabile l'impiego della sabbia per il ripascimento in esame. Evidenzia che, essendo prevalente la ghiaia sulle spiagge in esame prima dell'intervento, per il ripascimento è necessario mantenere la pezzatura del materiale già presente, anche se nel passato, prima che l'erosione avesse il sopravvento, la quantità di sabbia presente era maggiore. Fa presente inoltre che essendo la sabbia più gradevole per la fruizione della spiaggia è stato selezionato un ghiaietto di composizione granulometrica ridotta, da utilizzare in alcune aree soggette a ripascimento. Un'altra motivazione fornita per la scelta è costituita dalla mancata disponibilità di sabbia naturale locale su altre spiagge, che possa essere prelevata senza impoverimento di queste ultime, mentre un'eventuale prelievo di sabbia direttamente dal mare è stata scartata "in quanto si è ritenuto che i potenziali effetti negativi sulle biocenosi di spiaggia e di fondale e sulle praterie di Posidonia che circondano queste lenti difficilmente sarebbero stati compensati dai vantaggi di un ripascimento con sabbia." Il Proponente conclude, pertanto, segnalando che la scelta progettuale potrà conseguire la ricomparsa della sabbia sui litorali in via indiretta mediante ricattura e mantenimento della stessa da parte del substrato ghiaioso di riporto, a tal fine richiama esperienze già messe in atto nell'isola d'Elba;

Aspetti paesaggistici - gli interventi prevedono l'utilizzo di materiale naturale a basso impatto visivo, con opere di ripascimento degli arenili mantenendo la granulometria e cromia riferiti ai sedimenti natii della spiaggia, e pertanto risultano coerenti con le indicazioni del PIT-PPR Elaborato 8B, in relazione agli obiettivi di difesa della linea di costa e di riduzione dei fenomeni di erosione costiera; le opere non producono impatti paesaggistici rilevanti e non alterano lo skyline costiero

e i valori paesaggistici ed estetico-percettivi del territorio litoraneo e dello specchio acqueo pertinente;

Flora, fauna, ecosistemi - in relazione alle praterie di Posidonia oceanica, si rileva il ruolo fondamentale svolto sia nel mantenere gli equilibri fisici del sistema litorale sia nell'apporto di materiale utile al ripascimento naturale delle spiagge e di contrasto all'erosione stessa: soprattutto nel periodo invernale, quando sono più frequenti le mareggiate, il materiale vegetale spiaggiato sotto forma di "banquettes", sia per le dimensioni, talvolta significative, sia perché trattiene grandi quantità di sedimento tra le foglie, consolida gli arenili limitando il processo di erosione. Il progetto in esame non impedirà la formazione degli accumuli di Posidonia, ma ridurrà nettamente la sua presenza all'interno dell'approdo nautico con notevoli miglioramenti per la fruizione degli spazi nautici e balneari e per la mancata necessità di asportarne i cumuli con aggravio finanziario per il Comune. In tal modo la Posidonia si accumulerà sulla porzione di spiaggia balneabile, esternamente all'approdo;

Valutazione di Incidenza - il proponente ha presentato uno studio di incidenza sul sito di interesse regionale interessato;

Acquisiti dal Settore regionale tutela della natura e del mare gli esiti della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. 1346/2015 (nota n.367447 del 26.10.2020):

"In relazione agli aspetti connessi con la valutazione di incidenza ambientale (VINCA): considerato che:

- l'intervento ricade in area limitrofa al sir "Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello ", come specificato nella integrazione del proponente pervenuta con prot 0343297 del 08/10/2020, a seguito della ns richiesta prot. 0300185 del 03/09/2020;

- il Parco Nazionale Arcipelago Toscano "non ha particolari osservazioni da esprimere in merito allo Studio Preliminare Ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale ed allo Studio per la Valutazione di Incidenza" così come indicato nella nota prot. 0290309 del 26/08/2020;

- il progetto ha la finalità di migliorare gli effetti di protezione dal mare e relativa stabilizzazione della spiaggia;

- le conclusioni dello studio di incidenza riportano: "A seguito dell'analisi svolta si ritiene che la realizzazione del progetto non costituisca un fattore di rischio per i generali obiettivi di conservazione del sito Natura 2000. Solo alcuni fattori di disturbo potrebbero potenzialmente determinare qualche impatto su alcune delle componenti biotiche del sito ma gli effetti di tali impatti non appaiono in ogni caso particolarmente rilevanti, tali da compromettere gli obiettivi di conservazione del sito e soprattutto sono reversibili. È possibile concludere che il progetto in esame mostra alcune interferenze, peraltro reversibili, che, tuttavia possono essere affrontate

adottando opportune misure di mitigazione, per cui non risulta necessario passare alla fase di ‘Valutazione appropriata.’”

Si esprime la seguente valutazione, effettuata in base alle informazioni fornite: è possibile concludere in maniera oggettiva che non sono prevedibili incidenze significative sul sito natura 2000 sir “Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello” prossimo all’area di intervento e quindi non risulta necessario passare alla fase di valutazione appropriata a condizione che vengano adottate tutte le misure di mitigazione individuate al paragrafo 8 dello Studio di incidenza ed in particolare:

- Consumi idrici: dovrà essere limitato al minimo l’uso della risorsa idropotabile per tutte le attività di cantiere;

- Emissioni sonore: al fine di evitare disturbi alla fauna gli automezzi dovranno operare con silenziatore e per evitare disturbi alla nidificazione, i lavori dovranno essere programmati in periodi diversi da quelli riproduttivi dell’avifauna presente nella zona con esclusione del periodo primaverile.

- Terra di scavo: i movimenti di terra per realizzare i piazzali di deposito dei materiali saranno limitati al minimo. Al fine di evitare disturbi, i lavori dovranno essere programmati in modo da essere sospesi nei periodi riproduttivi dell’avifauna presente nella zona.

- Aree di stoccaggio materiali: tutte le aree dedicate a tale scopo saranno opportunamente delimitate ed attrezzate per il corretto contenimento dei materiali stoccati, ponendo attenzione a non danneggiare la vegetazione esistente e a non arrecare disturbo alla fauna.

- Durante i lavori la vegetazione presente dovrà essere protetta con una rete temporanea, per evitarne il danneggiamento.

- Flora e fauna: E’ molto importante che i mezzi di trasporto e di movimentazione e posa in opera dei materiali si mantengano strettamente alle aree di cantiere lungo costa e nelle aree di stoccaggio (ove previste) senza entrare nell’area umida di Schiopparello. Le piante presenti nelle aree di cantiere o di movimentazione o stoccaggio materiali dovranno essere protette con reti e tavolame. È vietato infiggere cartelli, chiodi e cavi elettrici alle piante esistenti”;

Rilevato che le condizioni (prescrizioni) in materia di valutazione di incidenza saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore dal parte del competente Settore regionale;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente ed è emersa l’indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti nonché a incrementare la sostenibilità dell’intervento in esame;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell’intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della approvazione del progetto esecutivo il proponente deve presentare ad Arpat un piano di monitoraggio al fine di monitorare la qualità delle acque marino costiere. Con riferimento alla torbidità il Proponente deve esplicitare nel suddetto piano i parametri oggetto del controllo ed i relativi metodi di analisi. Il monitoraggio dovrà svolgersi ante, in corso e post operam;

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza: a cura di ARPAT,, la quale ne comunicherà gli esiti anche al settore VIA regionale);

2. prima dell’avvio dei lavori, dato l’elevato rischio archeologico delle zone marine, prospicienti non solo l’area delle Grotte e San Giovanni - San Marco (area tutelata ai sensi dell’art. 142 comma 1, lettera m, del D.Lgs. 42/2004 e denominata LI06) ma anche di Magazzini e Schiopparello, il proponente deve effettuare una ricognizione subacquea preliminare delle zone interessate dal ripascimento e dalla costruzione dei pennelli trasversali. Tale attività, con oneri a carico del proponente, deve essere svolta ad opera di ditta specializzata sotto la supervisione scientifica della competente Soprintendenza. L’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell’area interessata dall’intervento potrebbe comportare una variante al progetto approvato nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti sempre a carico della committenza;

(la presente prescrizione 2. è soggetta a controllo a cura della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno nell’ambito delle competenze di cui al d.lgs. 42/2004. Gli esiti della ricognizione devono essere comunicati anche al Settore scrivente);

3. il proponente Comune di Portoferraio, ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica, deve tenere conto di quanto segue:

con riferimento al molo di sottoflutto dell’approdo, nel caso in cui i monitoraggi previsti sulla morfologia e batimetria non raggiungono i risultati attesi o si verificano problemi legati allo scarso ricambio di flusso nello specchio d’acqua di fronte all’angolo est della spiaggia di

Magazzini o altri effetti non previsti, si deve provvedere ad una modifica dell'opera, che tenga in considerazione anche la rimozione del pennello;

(il Comune comunicherà al Settore regionale Tutela valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ed al Settore VIA regionale le modalità con cui avrà tenuto conto di quanto sopra);

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

adottare, nel Capitolato d'appalto, le buone pratiche di cui alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, gennaio 2018);

effettuare la bagnatura in caso di assenza di piogge di tratti stradali sterrati necessari all'accesso ai cantieri, per il contenimento di possibili emissioni polverulente diffuse derivanti dal trasporto dei materiali su strada;

divulgare presso la popolazione interessata ed i turisti le modalità di realizzazione e di esercizio delle opere previste, nonché le relative norme di sicurezza per i frequentatori delle aree interessate dalle medesime;

ai fini di limitare il traffico veicolare indotto, individuare cave per la fornitura dei materiali, situate alla minima distanza dal sito di progetto;

Ritenuto inoltre necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano pertinenti con il progetto in esame, come emerse in sede istruttoria:

l'autorizzazione ex art.109 del d.lgs. 152/2006 sarà rilasciata dal competente Genio Civile previa successiva istanza su modello A e corredata dalla documentazione di cui al punto 2 dell'art.3 delle Linee Guida approvate con la DGR n. 613/2020; si ricorda che in assenza di dragaggi di sedimenti marini finalizzati a ripascimenti/riprofilatura arenili e considerato che i materiali necessari per la realizzazione dell'intervento proverranno da cave terrestri, al fine del rilascio dell'autorizzazione ex art. 109 non saranno applicati i disposti di cui all'allegato tecnico del d.m. 173/2016;

ai sensi della parte terza del d.lgs. 152/2006, realizzare gli interventi previsti senza alterare la qualità ecologica né peggiorare lo stato chimico delle acque con l'introduzione di ulteriori sostanze prioritarie rispetto a quelle rinvenute; la qualità dei materiali messi a dimora dovrà essere certa e certificata;

garantire il mantenimento dello stato originario naturale dei fossi intercettati la cui foce si trova lungo il litorale oggetto dell'intervento; in particolare deve essere salvaguardato l'alveo nella zona di foce e il regolare deflusso a mare;

eseguire gli interventi evitando interferenze (es. con infrastrutture fognarie) tali da poter alterare post operam, anche sporadicamente, la qualità microbiologica delle acque;

le disposizioni di tutela del mare, richiamate nel

contributo del competente settore regionale, riportato in premessa al presente atto;

le corrette modalità di gestione degli accumuli di Posidonia spiaggiata, richiamati nella Circolare del Ministero Ambiente n. 8838 del 20/05/2019;

dato atto che le aree a pericolosità da alluvione elevata sono disciplinate ai sensi dell'articolo 7 delle Norme di piano, in base al quale è necessario acquisire il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale di compatibilità degli interventi in progetto con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA; si ricorda che, per la espressione di tale parere, la documentazione progettuale dovrà essere conforme a quanto richiesto dall'Allegato 3 del PGRA e che la documentazione a supporto del progetto deve essere coerente con il quadro conoscitivo di cui allo stesso PGRA;

le indicazioni di cui al Piano di gestione delle acque del Distretto appennino settentrionale, riportate in premessa al presente atto;

al termine dei lavori tutte le aree di cantiere devono essere ripristinate e devono essere allontanati e rimossi i rifiuti e qualsiasi macchinario o attrezzatura o installazione utilizzati;

la corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti di cantiere, come disciplinata dal regolamento D.P.G.R. 46/R/2008, articolo 40 ter;

le buone pratiche per la limitazione della produzione e propagazione di polveri, di cui al Piano regionale della qualità dell'aria, allegato2, paragrafo 6;

il rispetto dei valori limite di cui al piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità di deroga acustica, da prevedere soltanto dopo avere previsto le possibili mitigazioni;

nei documenti di sicurezza di cui al d.lgs.152/2006, tenere conto, tra l'altro, dei rischi afferenti alle lavorazioni in aree a pericolosità idraulica nonché individuare modalità per impedire l'accesso ai cantieri da parte dei non addetti;

Dato atto che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo, è comunque tenuto all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di im-

patto ambientale il progetto di al progetto 2018EMA0046 "Golfo di Portoferraio Interventi di contrasto dell'erosione costiera: Magazzini - Schiopparello est - San Giovanni / San Marco, nel Comune di Portoferraio (LI), proposto dal Comune di Portoferraio, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, degli esiti della valutazione di incidenza sul Sito di Importanza Regionale, ai sensi della L.R. 30/2015, denominato Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello, esiti contenuti nel documento valutativo acquisito dal competente Settore regionale (nota n. 367447 del 26.10.2020) e dato altresì atto che il proponente è tenuto al rispetto delle condizioni (prescrizioni) ivi indicate;

4) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto al proponente Comune di Portoferraio e di trasmettere al medesimo il contributo istruttorio conclusivo di ARPAT, ai fini della ottemperanza alla sopraindicata prescrizione n.1;

7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R..T ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI

- Comunicati

Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara

SR 2 "Cassia" - variante all'abitato di Staggia Senese (I lotto) - Comune di Poggibonsi (SI) - CUP D51B19000020001 - avviso approvazione conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 Legge 241/90 e apposizione vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo, e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 327/2001 (art. 24 Legge Regionale 10 dicembre 1998, n. 88).

Si comunica che con decreto dirigenziale n. 16950 del 23/10/2020 è stata disposta approvazione conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 Legge 241/90 e apposizione vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo, e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 327/2001, del seguente intervento: SR 2 "Cassia" - variante all'abitato di Staggia Senese (I lotto) - Comune di Poggibonsi (SI) - CUP D51B-19000020001.

L'approvazione del presente progetto in conferenza dei servizi costituisce variante agli atti di governo del territorio e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 24, comma 1 ter, della L.R. 88/1998.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto di approvazione i seguenti elaborati:

Verbale CDS Cassia del 20 luglio 2020 Elenco elaborati.

Piano particellare di esproprio e relazione Planimetria delle occupazione ed espropri.

La documentazione è consultabile sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali>

Il Responsabile del Procedimento
Dario Bellini

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di ricerca e concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in località Tavernelle nel Comune di Montalcino per uso Agricolo - richiedente: Azienda Agraria Fossacolle. PRATICA n. 195995-2020.

Il Sig. Marchetti Sergio in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agraria Fossacolle con sede a Montalcino (SI), ha presentato in data 15/10/2020, prot. Reg. n. 352975 richiesta di ricerca e concessione per derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da pozzo da realizzare su terreno contraddistinto al Catasto Terreni del comune di Montalcino (SI) dal Foglio n. 191 con la Particella n. 79 per una portata media pari a 0,08 l/s e massima di 0,4 l/sec per un volume annuo pari a 2.500 mc, ad uso Agricolo per irrigazione vigneti. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul B.U.R.T. ed all'albo pretorio del comune di Montalcino, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 11/11/2020. L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, ufficio Acque in Piazzale Rosselli n. 23, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.T. mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 16/12/2020 con ritrovo alle ore 10,00 presso la località di derivazione a Tavernelle. Si specifica che in caso di emergenza sanitaria, la visita potrà essere rinviata ad altra data da concordare informalmente.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di rinnovo concessione di derivazione acque superficiali da invaso in località Val

di Cava nel Comune di Montalcino (SI) per uso Agricolo - richiedente: Az Agr. VALDICAVA di Abbruzzese Vincenzo. PRATICA n. 195981-2020.

Il Sig. Abbruzzese Vincenzo in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola VALDICAVA con sede a Montalcino (SI), ha presentato in data 09/10/2020, prot. Reg. n. 345332 richiesta di rinnovo concessione di derivazione acque superficiali per riempimento di un invaso collinare ubicato in località Val di Cava nel Comune di Montalcino (SI) su terreno distinto in catasto dal Fg. 64 e P.Illa 166 per una portata media costante pari a 3,3 l/s, ad uso Agricolo per l'irrigazione degli appezzamenti limitrofi coltivati a seminativo e vigneto.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul B.U.R.T. ed all'albo pretorio del comune di Montalcino, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 11/11/2020. L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, ufficio Acque in Piazzale Rosselli n. 23, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.T. mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 12/01/2021 con ritrovo alle ore 10,30 presso la casa Comunale di Montalcino. Si specifica che in caso di emergenza sanitaria la visita istruttoria potrà essere rimandata a data da destinarsi e da concordare informalmente.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Superiore

Domanda in data 04/11/2020 per autorizzazione

allo scavo di 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee e contestuale richiesta di concessione) con contestuale ripristino di sorgente esistente nel territorio del Comune di Chianciano Terme (SI), loc. Acqua Bianca, per uso Agricolo. Ditta: Golf Chianciano Terme S.r.l. Pratica n. ACS2020_00016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

Visto il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016, "Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28/12/2015, n. 80 (...) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua (...)";

RENDE NOTO CHE

La Ditta Golf Chianciano Terme S.r.l. ha presentato in data 04/11/2020 domanda per autorizzazione allo scavo di 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee e contestuale richiesta di concessione) con contestuale ripristino di sorgente esistente nel territorio del Comune di Chianciano Terme (SI), loc. Acqua Bianca, con una portata media presumibile pari a 0,70 l/s e un fabbisogno medio annuo di mc 15.000 per uso Agricolo.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Leandro Radicchi, Dirigente dell'Ufficio Genio Civile Valdarno Superiore.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo (AR).

Copia della domanda e della documentazione progettuale sono depositati, per la visione, presso la sede del Genio Civile di Arezzo, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Mauro Falsini, Tel. (055-4382717), e-mail: mauro.falsini@regione.toscana.it

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Chianciano Terme per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 09/11/2020.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata

per il giorno 11/01/2021 con ritrovo alle ore 10:00 presso la località in cui è prevista la realizzazione del pozzo.

Nel caso in cui In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo pretorio.

Si comunica che, nel caso in cui persista l'emergenza sanitaria "Covid-19", la visita locale sarà sostituita da Conferenza istruttoria attraverso i canali telematici comunicati dallo scrivente Ufficio.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Superiore

Domanda in data 04/11/2020 per rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo ubicato in località Montepulciano Stazione, in Comune di Montepulciano (SI), per uso Civile. Ditta: Autogrill Italia S.p.A. Pratica n. RIN001_PC1035SI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

Visto il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016, "Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28/12/2015, n. 80 (...) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua (...)";

RENDE NOTO CHE

La Ditta Autogrill Italia Spa ha presentato in data 04/11/2020 domanda per rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo ubicato in località Montepulciano Stazione, in Comune di Montepulciano, con una portata massima presumibile pari a 0,21 l/s e un fabbisogno medio annuo di mc 6.622 per uso Civile.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dirigente.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre il 30/11/2020 inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma

scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo (AR).

Per informazioni e contatti: Dott. Mauro Falsini (tel. 055 4382717 - email: mauro.falsini@regione.toscana.it).

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Montepulciano per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 09/11/2020.

Il Dirigente

Leandro Radicchi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

Domanda di nuova concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente San Godenzo in loc. Chiavellaie del Comune di Dicomano (FI). Ditta: Erre Energie S.r.l. Pratica n. FI-951/AS.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

Visto il D.P.G.R. 61/R/2016 recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua;

RENDE NOTO CHE

La ditta Erre Energie s.r.l. a seguito di avviso di manifestazione di interesse per l'utilizzo di briglia demaniale esistente pubblicato sul B.U.R.T. n. 20 del 13/05/2020 ha presentato in data 26/10/2020 istanza di concessione di derivazione d'acqua pubblica dal torrente San Godenzo in loc. Chiavellaie del Comune di Dicomano (FI) per una portata massima di 2.500 l/s e media di 1.135,1 l/s per generare, con un salto utile di 3,0 m, la potenza nominale di 33,38 kW per produzione idroelettrica.

Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso inoltrandole alla Regione Toscana all'indirizzo p.e.c. regionetoscana@postacert.toscana.it oppure tramite sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) oppure in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, via San Gallo 34/A, 50129 Firenze (FI).

Non saranno ammesse istanze in concorrenza in quanto la pubblicazione dell'avviso suddetto ha costituito atto idoneo all'esperimento della concorrenza ai

sensi dell'art. 47 commi 3 e 4 del D.P.G.R. 61/R/2016. A questo riguardo, si dà atto che nessun'altra domanda è stata presentata nei termini assegnati.

L'istanza e la documentazione progettuale sono visibili dietro istanza di accesso ai sensi della L. 241/90 a chiunque ne abbia legittimo interesse. Per informazioni contattare il funzionario istruttore Ing. Galileo Cacioli Paciscopi (tel. 055-4386348, e-mail: galileo.caciolipaciscopi@regione.toscana.it).

Il presente avviso di istruttoria viene affisso all'Albo Pretorio comunale per la durata di 15 giorni consecutivi a partire dal 10/11/2020.

Chiunque può partecipare alla visita locale di istruttoria, fissata per il giorno 24/11/2020 alle ore 11.00 presso la località in cui è prevista la derivazione.

La presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Leandro Radicchi, dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore.

Il Dirigente

Leandro Radicchi

ALTRI ENTI

**A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.
LIVORNO**

DECRETO 30 ottobre 2020, **rep. n. 33**

Adeguamento dell'acquedotto del Comune di Castagneto Carducci - nuovo pozzo Badia 1.

IL RESPONSABILE
UFFICIO ESPROPRIAZIONI
PER PUBBLICA UTILITA'

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001);

Vista la legge regionale toscana n. 30/2005 così come modificata dalla L.R. 47 del 01.08.2016;

Vista la legge regionale toscana 5 giugno 2012, n. 24 e s.m.i.;

Vista la legge regionale toscana 1° agosto 2011, n. 35 e s.m.i.;

Vista la legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69 e s.m.i.;

Premesso che l'Autorità Idrica Toscana (AIT) costituisce Autorità Espropriante per la realizzazione degli interventi relativi a nuove opere e di quelli previsti dai Piani di Ambito (art. 22 legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69);

Premesso che AIT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Premesso altresì che l'Autorità Idrica Toscana con deliberazione n.5/2013 del 12 febbraio 2013 ha delegato al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima Autorità risulta titolare ai sensi di legge e che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del processo ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/01 e s.m.i. finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

Richiamata la Delibera Assembleare n. 12 del 19.12.2001, con la quale è stata affidata la Gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 5 "Toscana Costa" (ora Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa) alla società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con approvazione di specifica Convenzione di Gestione e richiamata altresì la modifica della Convenzione di Affidamento del 01.07.2014 registrata a Firenze il 25/07/2014 al n. 12877 (REP. 43586) presso lo studio del Notaio Auricchio nella quale, tra le altre, viene recepito quanto previsto dalla deliberazione di AIT n. 5/2013 in tema di delega in materia di espropri (art. 19 bis);

Vista la procura speciale, del notaio Andrea Colosimo del 30 luglio 2015, rep. 45335, raccolta n. 12575 che conferisce all'ing. Camillo Palermo (PL.R.CLL-69S12A089H) i poteri relativi alle funzioni di esproprio;

Visto il Decreto 16 giugno 2017, n. 78 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, riguardante la Crisi idrica 2017. Dichiarazione stato di emergenza regionale relativamente a tutto il territorio regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24/2012;

Richiamato il D.P.G.R. 91 del 13.07.2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 30 del 26.7.2017 con il quale la Regione Toscana ha approvato il Piano Straordinario di Emergenza per la Gestione della Crisi Idropotabile, in virtù del quale le opere inserite si intendono indifferibili, urgenti e compatibili con la programmazione di ambito;

Vista la richiesta del Dirigente Mirco Brilli, prot. 14750 del 14.07.2017 nella quale si evidenzia la necessità di procedere alla costituzione di diritti reali per i quali è previsto un importo complessivo di euro 30.348,33 sul budget G234-5590-000;

Visto che in data 14.07.2017 è stato depositato presso l'Ufficio Espropri della Scrivente il progetto dell'opera, unitamente agli elaborati e documenti occorrenti, nonché una relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell'opera, la urgenza, la spesa presunta, la descrizione delle aree da espropriare o da asservire tra le quali è ricompresa l'area di Sua proprietà;

Richiamato il Provvedimento del Consigliere Delegato prot. 14755/17 del 14/07/2017 avente ad oggetto il procedimento di esproprio Rep. 01/17 - PSE 2017 che, tra le altre, autorizza il Responsabile espropri per pubblica utilità Ing. Camillo Palermo con il più ampio mandato, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato, a emanare il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e/o asservimento di aree e ogni altro atto collegato per acquisire la disponibilità dei terreni indicati nel piano particellare di esproprio del PSE 2017;

Visto che in data 18/07/2017 con n. prot. 14898/17 e 15005/17 ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. ha inviato formale richiesta di autorizzazione a procedere alla Autorità Idrica Toscana così come previsto dalla determina 2/2015 della stessa unitamente agli elaborati ed ai documenti occorrenti e AIT, con nota inviata via PEC prot. 9742/2017 del 21/07/2017 ha rilasciato il previsto nulla osta.

Visto che l'art. 22 bis del citato D.P.R. n. 327/01 prevede che, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si darà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide;

Visto che il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile 2017 coincidente, per il Servizio idrico integrato, con il Piano straordinario di emergenza consente ai soggetti gestori presenti sul territorio competente di procedere in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione delle opere con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità connesse di realizzare gli interventi;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 5 della l.r.

24/2012, l'approvazione dei progetti inseriti nel piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idropotabile comporta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché titolo abilitativo e laddove necessario variante degli strumenti urbanistici, comprensiva del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi rispettivamente dell'art. 158 bis del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001;

Visto che il suddetto Piano prevede la realizzazione di un pozzo in località Badie sui terreni di vostra proprietà;

Preso atto che la Legge Regionale Toscana 21 del 21 maggio 2012 consente la realizzazione di nuovi impianti e relative opere per la raccolta e la distribuzione della risorsa idrica in aree a pericolosità idraulica molto elevata;

Considerato che tale nuova opera di captazione integrerà i fabbisogni del Comune di Castagneto Carducci e che l'intervento permetterà di potenziare le risorse idriche esistenti migliorandone la qualità al fine di garantire la continuità del servizio anche in condizioni di crisi idriche estive o in contesti con inquinamenti qualitativi;

Considerato che la scelta del luogo in cui realizzare il pozzo non è frutto di un'autonoma scelta compiuta dall'Azienda ma, piuttosto, è stata effettuata sulla base delle indicazioni proviene da studi e accertamenti commissionati ad un ente di ricerca terzo, imparziale e indipendente, qual è l'Università degli Studi di Siena; da qui discende che l'intervento non è quindi diversamente localizzabile;

Visto l'art. 94 c. 4 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede il divieto di insediare centri di pericolo e di svolgere alcune attività tra le quali, l'apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano nella "zona di rispetto";

Vista la perizia di stima del geom. Fulceri del 30.06.2017 che determina in 6 € al m² (sei euro al m²) il valore più probabile dei terreni in quella zona;

Ricordato che con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011 è stato sancito il principio che anche per le aree agricole o ad esse assimilabili, in caso di espropriazione, l'indennizzo deve essere commisurato al valore di mercato del bene;

Ricordato altresì che, la suddetta pronuncia costituzionale ha statuito che il quadro normativo vigente richiede - ai fini della determinazione del valore indennitario - che, per i suoli non edificabili, siano valutate le utilizzazioni rese possibili dagli strumenti di

pianificazione urbanistica, e fermo restando la loro irriducibilità all'edificazione;

Considerato che secondo pacifica giurisprudenza, la posizione di "livellario" costituisce un diritto reale limitato del tutto parificabile al "diritto di enfiteusi" e di conseguenza, attribuendo essa la facoltà di godere di un bene di proprietà altrui nei limiti previsti dagli art. 957 e segg. Cod. civ., identifica il soggetto "espropriato", ai sensi dall'art. 2 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, nel proprietario catastale, cui esclusivamente vanno notificati gli atti del procedimento espropriativo.

Visto che l'enfiteuta possessore ha diritto a percepire l'indennità di esproprio, che poi dividerà con il proprietario senza coinvolgere l'espropriante e senza che il riparto cagioni maggiori oneri di esproprio in base alle seguenti due norme fondamentali;

Visto che la scrivente ha provveduto a dare comunicazione ai proprietari catastali di avvio del procedimento espropriativo ex art. 11 c. 2 e art. 16 c.5 del D.p.r. 327/2001 ed ex art. 8 legge 7 agosto 1990, n. 241 con prot.15895/17 del 31.07.2017;

Ricordato che il promotore e beneficiario dell'espropriazione, come definito all'art. 3 del DPR 327/2001, è la scrivente Società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. - Gestore del Servizio idrico Integrato per la Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa, con sede in Livorno (LI) in via del Gazometro, 9;

Vista la L.R. Toscana 28/12/2011 n. 69 di istituzione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) che all'art. 22 prevede che i progetti definitivi degli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), siano approvati dall'autorità idrica la quale provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Visto il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 158 bis che stabilisce che l'approvazione da parte dell'AIT del progetto definitivo comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Viste le osservazioni e controdeduzioni scambiate tra le parti e già riportate nel decreto rep. 11 del 07.11.2017 che qui si richiamano integralmente;

Visto che AIT ha convocato le Amministrazioni interessate presso la sede della CT5 dell'Autorità Idrica Toscana, Via Lampredi 81 - Livorno, piano 10°, int. 19 per la prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi degli artt. 14 comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i. da

effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter della L. 241/1990 in data 04.08.2017;

Considerato che in quella sede il Comune di Castagneto Carducci consegnava una nota a firma del Responsabile dell'area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico nella quale si comunicava la non conformità urbanistica delle opere rispetto agli strumenti di governo del territorio;

Vista pertanto la variante allo strumento urbanistico pubblicato sul B.U.R.T. n. 34 del 23.08.2017;

Visto che AIT ha convocato nuovamente le Amministrazioni interessate il 27.10.2017 presso la sede della CT5 dell'Autorità Idrica Toscana, Via Lampredi 81 - Livorno, piano 10°, int. 19 per la prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi degli artt. 14 comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter della L. 241/1990;

Considerato l'esito favorevole alla approvazione del progetto espresso in Conferenza di Servizi del 27.10.2017;

Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 83 del 03.11.2017 previsto dall'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/1990 che approva il progetto e considerato che l'approvazione del progetto definitivo costituisce titolo abilitativo e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere nonché variante urbanistica;

Visto il decreto motivato di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e determinazione urgente della indennità di espropriazione ex art. 22 bis del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 rep. n. 11 del 07.11.2017 avente a oggetto: adeguamento dell'acquedotto del Comune di Castagneto Carducci - nuovo pozzo Badia 1 - decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e determinazione urgente dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001;

Visto che il suddetto decreto determinava l'indennità in via provvisoria e urgente in un importo pari a € 2400,00;

Visto che il Decreto di occupazione preordinata all'esproprio n. 11 del 07.11.2017 veniva eseguito con immissione in possesso in data 14.11.2017;

Visto che in occasione dell'immissione in possesso è stato rilevato lo stato di consistenza dei luoghi, rendendo apposito verbale con allegate fotografie delle aree interessate;

Considerato che i proprietari hanno comunicato alla Autorità Espropriante la condivisione della determinazione della indennità di espropriazione;

Considerato quindi che l'indennità definitiva è stata regolarmente pagata ai livellari;

Vista la presenza di un contratto di affitto sull'area espropriata che ha comportato il pagamento di una ulteriore indennità aggiuntiva ex art. 42 alla sig.ra Michela Morelli;

Considerato che con protocollo dell'Agenzia delle Entrate Territorio n.LI0091264 in atti dal 23/12/2019 le particelle interessate venivano frazionate e pertanto la particella 15 del foglio 28 del Comune di Castagneto Carducci generava la p. 404 di 400 m2 e la p. 405 di 2960 m2;

Considerato che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

Richiamati gli articoli 11, 16, 21 e 22 bis, 23, 24, 41, 49 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327;

Per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa e qui integralmente richiamate a motivazione del provvedimento:

DECRETA

- in favore di ASA Azienda Servizi Ambientali S.P.A. (CF e PI 01177760491), avente sede in Livorno, in via del Gazometro, 9 l'esproprio dei beni immobili, di seguito riportati, sui quali sono stati realizzate le opere per adeguamento dell'acquedotto del Comune di Castagneto Carducci - nuovo pozzo Badia 1

SEGUE TABELLA

COMUNE	FOGLIO	P.LLA	INTESTAZIONE	CF/P.IVA	QUOTA PROPRIETA'	QUALITA'/CLASSE	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA mq
CASTAGNETO C.CCI	28	404	COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI Concedente	00121280499			
			Leonardi Franco	LNRFNC41S03C044T	1/2	ULIVETO 1 SEMIN ARBOR 4	
			Leonardi Luciano	LNRLCN46R21C044R	1/2		400

PRENDE ATTO

- che l'indennità di espropriazione pari a 6 euro al

m² è stata accettata e pertanto è disposta una indennità definitiva pari a 2400.00 euro.

TABELLA

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA (mq)	VALORE DI MERCATO (€/mq)	SUPERFICIE SOGGETTA A ESPROPRIO (mq)	INDENNITA' DI ESPROPRIO (€)	SERVITU' DI PASSO E ACQUEDOTTO (mq)	INDENNITA' DI SERVITU' 1/3 del Valore Mercato (€)	TOTALE (€)
CASTAGNETO C.CCI	28	404	400	6,00	400	2400	--	--	2400

PER UN TOTALE DI 2400,00 euro;

- che è stata prevista una indennità di 600 euro in favore di Michela Morelli, affittuaria;

DISPONE

- Il passaggio del diritto di proprietà dell'area espropriata;

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.p.r. 327/2001, il passaggio del diritto di proprietà sono sospensivamente condizionati alla notifica del presente decreto nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari catastali:

- Leonardi Franco via Della Sassetta 4 57022 - Castagneto Carducci (LI)

- Leonardi Luciano località Cerreta n. 81 57022 - Castagneto Carducci (LI)

e al concedente: Comune di Castagneto Carducci via Marconi, 4 57022- Castagneto Carducci PEC: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

ORDINA

1. di notificare il presente decreto, nella parte di rispettiva competenza, ai proprietari catastali (soggetti pro tempore legittimati) nelle forme degli atti processuali civili;

2. di trasmettere il presente decreto, all'ufficio regionale per le espropriazioni che cura la tenuta e l'ag-

giornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'articolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001;

3. di pubblicare sul B.U.R.T. un estratto del presente provvedimento entro 5 giorni dalla pubblicazione;

4. di registrare l'atto presso l'Agenzia delle Entrate di Livorno;

5. di trascrivere senza indugio presso l'Agenzia delle Entrate Territorio competente.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica; per i terzi interessati il presente decreto è opponibile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

In caso di comproprietà si ricorda che l'indennità è unitaria e non divisibile perché essa rappresenta il controvalore del bene espropriato.

Il Responsabile
Camillo Palermo

**A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.
LIVORNO**

DECRETO 3 novembre 2020, rep. n. 34

**Adeguamento dell'acquedotto del Comune di
Montecatini Val di Cecina - nuovo acquedotto Serra-
nuova 3.**

IL RESPONSABILE
UFFICIO ESPROPRIAZIONI
PER PUBBLICA UTILITA'

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il testo unico sulle espropriazioni per pubblica
utilità (D.P.R. 327/2001);

Vista la legge regionale toscana n. 30/2005 così come
modificata dalla L.R. 47 del 01.08.2016;

Vista la legge regionale toscana 5 giugno 2012, n. 24
e s.m.i.;

Vista la legge regionale toscana 1° agosto 2011, n.
35 e s.m.i.;

Vista la legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n.
69 e s.m.i.;

Premesso che l'Autorità Idrica Toscana (AIT) costi-
tuisce Autorità Espropriante per la realizzazione degli
interventi relativi a nuove opere e di quelli previsti dai
Piani di Ambito (art. 22 legge regionale toscana 28 di-
cembre 2011 n. 69);

Premesso che AIT ha personalità giuridica di diritto
pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, ammi-
nistrativa e contabile;

Premesso altresì che l'Autorità Idrica Toscana con
deliberazione n. 5/2013 del 12 febbraio 2013 ha delegato
al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'esercizio dei
poteri espropriativi di cui la medesima Autorità risulta
titolare ai sensi di legge e che l'ambito di estensione della
delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi
del processo ablativo di espropriazione per pubblica
utilità ad esclusione della indizione e della complessiva
conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.
10 del DPR 327/01 e s.m.i. finalizzata, ove necessario,
all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e,
congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione del-
l'atto conclusivo di approvazione del progetto con conte-
stuale dichiarazione di pubblica utilità.

Richiamata la Delibera Assembleare n. 12 del

19.12.2001, con la quale è stata affidata la Gestione
del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 5 "Toscana
Costa" (ora Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa)
alla società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A.,
con approvazione di specifica Convenzione di Gestione
e richiamata altresì la modifica della Convenzione
di Affidamento del 01.07.2014 registrata a Firenze il
25/07/2014 al n. 12877 (REP. 43586) presso lo studio del
Notaio Auricchio nella quale, tra le altre, viene recepito
quanto previsto dalla deliberazione di AIT n. 5/2013 in
tema di delega in materia di espropri (art. 19 bis);

Vista la procura speciale, del notaio Andrea Colosimo
del 30 luglio 2015, rep. 45335, raccolta n. 12575
che conferisce all'ing. Camillo Palermo (PLRCLL-
69S12A089H) i poteri relativi alle funzioni di esproprio;

Visto il Decreto 16 giugno 2017, n. 78 del Presidente
della Giunta Regionale Toscana, riguardante la Crisi
idrica 2017. Dichiarazione stato di emergenza regionale
relativamente a tutto il territorio regionale ai sensi
dell'art. 2 della legge regionale 24/2012;

Richiamato il D.P.G.R. 91 del 13.07.2017 pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 30 del
26.7.2017 con il quale la Regione Toscana ha approvato
il Piano Straordinario di Emergenza per la Gestione della
Crisi Idropotabile, in virtù del quale le opere inserite si
intendono indifferibili, urgenti e compatibili con la pro-
grammazione di ambito;

Vista la richiesta del Dirigente Mirco Brilli, prot.
14750 del 14.07.2017 nella quale si evidenzia la necessità
di procedere alla costituzione di diritti reali per i quali è
previsto un importo complessivo di euro 30.348,33 sul
budget G234-5590-000;

Visto che in data 14.07.2017 è stato depositato presso
l'Ufficio Espropri della Scrivente il progetto dell'opera,
unitamente agli elaborati e documenti occorrenti, nonché
una relazione sommaria indicante la natura e lo scopo
dell'opera, la urgenza, la spesa presunta, la descrizione
delle aree da espropriare o da asservire tra le quali è
ricompresa l'area di Sua proprietà;

Richiamato il Provvedimento del Consigliere Dele-
gato prot. 14755/17 del 14/07/2017 avente ad oggetto il
procedimento di esproprio Rep. 01/17 - PSE 2017 che, tra
le altre, autorizza il Responsabile espropri per pubblica
utilità Ing. Camillo Palermo con il più ampio mandato,
dando sin d'ora per rato e valido il suo operato, a
emanare il decreto di occupazione d'urgenza preordinata
all'espropriazione e/o asservimento di aree e ogni altro
atto collegato per acquisire la disponibilità dei terreni
indicati nel piano particellare di esproprio del PSE 2017;

Visto che in data 18/07/2017 con n. prot. 14898/17 e 15005/17 ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. ha inviato formale richiesta di autorizzazione a procedere alla Autorità Idrica Toscana così come previsto dalla determina 2/2015 della stessa unitamente agli elaborati ed ai documenti occorrenti e AIT, con nota inviata via PEC prot. 9742/2017 del 21/07/2017 ha rilasciato il previsto nulla osta.

Visto che l'art. 22 bis del citato D.P.R. n. 327/01 prevede che, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si darà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide;

Visto che il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile 2017 coincidente, per il Servizio idrico integrato, con il Piano straordinario di emergenza consente ai soggetti gestori presenti sul territorio competente di procedere in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione delle opere con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità connesse di realizzare gli interventi;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 24/2012, l'approvazione dei progetti inseriti nel piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idropotabile comporta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché titolo abilitativo e laddove necessario variante degli strumenti urbanistici, comprensiva del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi rispettivamente dell'art. 158 bis del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001;

Visto che il suddetto Piano prevede la realizzazione di un pozzo in località Ponteginori sui terreni di vostra proprietà;

Considerato che tale nuova opera di captazione integrerà i fabbisogni del Comune di Montecatini Val di Cecina e che l'intervento permetterà di potenziare le risorse idriche esistenti migliorandone la qualità al fine di garantire la continuità del servizio anche in condizioni di crisi idriche estive o in contesti con inquinamenti qualitativi;

Considerato che la scelta del luogo in cui realizzare il pozzo non è frutto di un'autonoma scelta compiuta dall'Azienda ma, piuttosto, è stata effettuata sulla base

delle indicazioni proviene da studi e accertamenti commissionati ad un ente di ricerca terzo, imparziale e indipendente, qual è l'Università degli Studi di Siena; da qui discende che l'intervento non è quindi diversamente localizzabile,

Visto l'art. 94 c. 4 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede il divieto di insediare centri di pericolo e di svolgere alcune attività tra le quali, l'apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano nella "zona di rispetto"

Vista la perizia di stima del geom. Fulceri del 27/06/2017 che determina in 5 € al m2 (cinque euro al m2) il valore più probabile dei terreni in quella zona;

Ricordato che con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011 è stato sancito il principio che anche per le aree agricole o ad esse assimilabili, in caso di espropriazione, l'indennizzo deve essere commisurato al valore di mercato del bene;

Ricordato altresì che, la suddetta pronuncia costituzionale ha statuito che il quadro normativo vigente richiede - ai fini della determinazione del valore indennitario - che, per i suoli non edificabili, siano valutate le utilizzazioni rese possibili dagli strumenti di pianificazione urbanistica, e fermo restando la loro irriducibilità all'edificazione;

Vista la necessità e urgenza di mettere in servizio le opere in tempo utile per mitigare gli effetti della crisi in atto;

Visto che la scrivente ha provveduto a dare comunicazione ai proprietari catastali di avvio del procedimento espropriativo ex art. 11 c. 2 e art. 16 c.5 del D.p.r. 327/2001 ed ex art. 8 legge 7 agosto 1990, n. 241 con prot. 15625/17 del 27.07.2017;

Ricordato che il promotore e beneficiario dell'espropriazione, come definito all'art. 3 del DPR 327/2001, è la scrivente Società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. - Gestore del Servizio idrico Integrato per la Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa, con sede in Livorno (LI) in via del Gazometro, 9;

Vista la L.R. Toscana 28/12/2011 n. 69 di istituzione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) che all'art. 22 prevede che i progetti definitivi degli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), siano approvati dall'autorità idrica la quale provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Visto il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 158

bis che stabilisce che l'approvazione da parte dell'AIT del progetto definitivo comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Visto che AIT ha convocato le Amministrazioni interessate presso la sede della CT5 dell'Autorità Idrica Toscana, Via Lampredi 81 - Livorno, piano 10°, int. 19 per la prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi degli artt. 14 comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter della L. 241/1990 in data 04.08.2017;

Considerato l'esito favorevole alla approvazione del progetto espresso in Conferenza di Servizi del 04.08.2017;

Vista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 04.10.2017 dell'avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione progetto. DPGR n. 91 del 13 luglio 2017 - Piano straordinario di emergenza idropotabile. - Adeguamento dell'acquedotto del comune di Montecatini Val di Cecina - Nuovo pozzo Serranuova 3;

Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 49 del 08.08.2017 previsto dall'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/1990 che approva il progetto e considerato che l'approvazione del progetto definitivo costituisce titolo abilitativo e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere;

Visto il DECRETO MOTIVATO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE E DETERMINAZIONE URGENTE DELLA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ex art. 22 bis del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 REP. N. 05 del 06.09.2017 avente a OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI Montecatini Val di Cecina - NUOVO POZZO Serranuova 3 - DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE E DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001;

Visto che il suddetto decreto determinava l'indennità in via provvisoria e urgente in un importo pari a € 2000,00;

Visto che, in assenza del proprietario, il Decreto di occupazione preordinata all'esproprio n. 05 del

06.09.2017 veniva eseguito con immissione in possesso in data 14.09.2017 alla presenza di due testimoni non dipendenti dall'azienda;

Visto che in occasione dell'immissione in possesso è stato rilevato lo stato di consistenza dei luoghi, rendendo apposito verbale con allegate fotografie delle aree interessate;

Considerato che nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario non ha comunicato alla Autorità Espropriante la condivisione della determinazione della indennità di espropriazione, né ha chiesto la nomina della terna peritale ai sensi dell'art. 21, D.P.R. 327/2001;

Ritenuto quindi necessario invitare ad esprimersi la Commissione Provinciale Espropri (CPE) della Provincia di Pisa, la quale viene quindi interessata con lettera protocollo n. 24967/17;

Visto che in data 05.02.2018 in atti al prot. n. 7 della Provincia di PISA, veniva trasmessa alla scrivente la valutazione di congruità della stima.

Considerato che come previsto dal comma 10 dell'art. 21 del DPR 327/01 veniva trasmesso copia del verbale della CPE al proprietario a mezzo raccomandata a/r.

Considerato che con FRAZIONAMENTO del 25/02/2020 protocollo n. PI0013525 in atti dal 25/02/2020, le particelle interessate venivano frazionate e pertanto la particella 13 del foglio 98 del Comune di Montecatini Val di Cecina generava la p. 124 di 118290 m² e la p. 125 di 350 m²;

Considerato che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

Richiamati gli articoli 11, 16, 21 e 22 bis, 23, 24, 41, 49 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327;

Per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa e qui integralmente richiamate a motivazione del provvedimento:

DECRETA

in favore di ASA Azienda Servizi Ambientali S.P.A. (CF e PI 01177760491), avente sede in Livorno, in via del Gazometro, 9 l'esproprio dei beni immobili, di seguito riportati, sui quali sono stati realizzate le OPERE PER ADEGUAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA - NUOVO POZZO SERRANUOVA 3

SEGUE TABELLA

COMUNE	FOGLIO	P.LLA	INTESTAZIONE	CF/P.IVA	QUOTA PROPRIETA'	QUALITA'/CLASSE	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA mq
Montecatini Val di Cecina	98	125	MARCHESI GINDRILISCI S.R.L.	00538600487	100%	SEMINATIVO 2	350

Prende atto
- che l'indennità di espropriazione e di asservimento è stata stimata dalla Commissione Provinciale Espropri in

data 05.02.2018 pari a 5 euro al m2 e pertanto è disposta una indennità definitiva pari a 1750.00 euro.

TABELLA

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLA (mq)	VALORE DI MERCATO (€/mq)	SUPERFICIE SOGGETTA A ESPROPRIO (mq)	INDENNITA' DI ESPROPRIO (€)	SERVITU' DI PASSO E ACQUEDOTTO (mq)	INDENNITA' DI SERVITU' 1/3 del Valore Mercato (€)	TOTALE (€)
Montecatini Val di Cecina	98	125	350	5,00	LINK Excel.She et.12 "C:\\Users\\palermoc\\Desktop\\Esproprio 01_17 PSE 2017\\PIANO PARTICEL LARE ESPROPRI O.xlsx" POZZI!R3 OC10 \\a \\f 4 \\h * MERGEFORMATX350	1750,00	--	--	1750,00

- che è prevista una indennità di occupazione delle aree dal giorno 14.09.2017, data dell'immissione in possesso al giorno 03.11.2020 data di emissione del decreto di esproprio, coincidente con la data di corrisponsione della indennità di espropriazione, da computarsi ai sensi dell'art. 50 del DPR 327/01 e pertanto pari a 461,80 euro;

DISPONE

- Il passaggio del diritto di proprietà dell'area espropriata;
- Il pagamento di una indennità pari a 2211,80 euro ai proprietari catastali.

Qualora non venga manifestata accettazione espressa entro 30 gg, l'Autorità espropriante ordina il deposito

presso la Cassa Depositi e Prestiti (Oggi Ministero delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato);

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.P.R. 327/2001, il passaggio del diritto di proprietà sono sospensivamente condizionati alla notifica del presente decreto nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari catastali.

ORDINA

1. di notificare il presente decreto, nella parte di rispettiva competenza, ai proprietari catastali (soggetti pro tempore legittimati) nelle forme degli atti processuali civili;

2. di trasmettere il presente decreto, all'ufficio

regionale per le espropriazioni che cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'articolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001;

3. di pubblicare sul B.U.R.T. un estratto del presente provvedimento entro 5 giorni dalla pubblicazione;

4. di registrare l'atto presso l'Agenzia delle Entrate di Livorno;

5. di trascrivere senza indugio presso l'Agenzia delle Entrate Territorio di Volterra (PI).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica; per i terzi interessati il presente decreto è opponibile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Si invita la S.V. a voler far sapere allo scrivente, entro trenta (30) giorni dalla immissione in possesso, se condivide la determinazione definitiva della indennità nella misura indicata. In caso affermativo, vorrà far pervenire documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene per il pagamento della somma indicata (nel termine di 60 gg dal ricevimento della documentazione) al Responsabile Espropri per pubblica utilità, ing. Camillo Palermo ([HYPERLINK "mailto:c.palermo@asa.livorno.it"](mailto:c.palermo@asa.livorno.it); tel. 0586.242836) via del Gazometro, 9 LIVORNO (57122) a cui rivolgersi per qualunque dubbio ulteriore.

Nell'ultima pagina è riportato un modulo di cortesia da utilizzare, modificandolo opportunamente, per accettare l'indennità e ricevere il pagamento.

L'accettazione della indennità è irrevocabile.

Il Responsabile
Camillo Palermo

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato "Sistemazione Rete Fognaria Capoluogo - Reggello".

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art 158

bis che prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di Publiacqua S.p.A.;

Vista la comunicazione di Publiacqua SpA, in atti di AIT al prot. 9616 del 4/08/2020, relativa alla richiesta di approvazione del progetto definitivo SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CAPOLUOGO - REGGELLO;

Verificato che l'intervento in questione è previsto nel Piano degli Interventi 2016/2019 di Publiacqua SpA, approvato con Delibera Assembleare AIT n. 3/2020, e rientra nel codice identificativo MI_FOG-DEP01_03_0081 (SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CAPOLUOGO - REGGELLO);

Dato atto che il comune di Reggello ha avviato il procedimento per la formazione del nuovo Piano Operativo, ai sensi degli art. 17 e 31 della L.R. 65/2014 il quale è stato adottato con deliberazione C.C. n. 56 del 22/07/2020 e che ad oggi rimane vigente il Regolamento Urbanistico;

Visto l'art. 238 della L.R. 65/2014;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di sollevamenti fognari localizzati in aree aventi destinazioni da rendere conformi agli atti di pianificazione territoriale vigenti;

Visto l'Accordo tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza

paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione, sottoscritto in data 17/05/2018;

Considerato che il progetto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico e che la variante comporta quindi la necessità di verifica di coerenza al PIT e sarà pertanto necessario acquisire il parere degli enti competenti in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, come previsto all'art. 11 dell'Accordo sopra citato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all'indirizzo <https://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/approvazione-progetti/ct-3-sistemazione-rete-fognaria-capoluogoreggello> è disponibile la documentazione riguardante il progetto definitivo denominato SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CAPOLUOGO - REGGELLO;

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti n. 3 particelle interessate dall'intervento, ovvero nella trasformazione della destinazione urbanistica dalla attuale alla destinazione "Aree per attrezzature e servizi di interesse territoriale - F2 (Art. 46 NTA)" come indicato negli elaborati progettuali (Tavole 1B e 2B presenti nella cartella "Variante URB" al percorso sopra indicato);

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all'Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T., inviandole per PEC all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l'invio delle osservazioni l'AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 L.R. 65/2014.

*Il Responsabile
del Servizio progetti e controllo interventi*
Barbara Ferri

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato "Nuovo Pozzo Valdibure - Pistoia".

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

Visto il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art 158 bis che prevede che i progetti definitivi degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei piani d'ambito sono approvati dagli enti di governo degli ambiti e che tale approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34 nel quale è previsto che, nei casi in cui la legge preveda che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica costituisca variante agli strumenti urbanistici comunali, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di PUBLIACQUA SpA;

Vista la comunicazione di PUBLIACQUA SpA, in atti di AIT al prot. 12218/2020, relativa alla richiesta di approvazione del progetto definitivo NUOVO POZZO VALDIBURE in comune di PISTOIA;

Considerato che il progetto prevede la costruzione di n. 1 pozzo ad uso acquedottistico in una particella di proprietà privata in area avente destinazione (Ambiti forestali di boschi e radure - Art. 89 bosco ceduo- del RU del Comune di Pistoia) da rendere conforme agli atti di pianificazione vigenti con apposita Variante Urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Visto l'Accordo tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di

adeguamento degli strumenti della pianificazione, sottoscritto in data 17/05/2018;

Considerato che il progetto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico e che la variante comporta quindi la necessità di verifica di coerenza al PIT e dovrà essere pertanto acquisito il parere degli enti competenti in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, come previsto all'art. 11 dell'Accordo sopra citato;

Verificato che l'intervento in questione è previsto nel vigente Programma degli Interventi di PUBLIACQUA SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 3/2020, e rientra nel codice identificativo MI_ACQ03_03_0045 (INTERVENTI STRATEGICI FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO);

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all'indirizzo <https://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/approvazione-progetti/ct-3-nuovo-pozzo-valdibure-pistoia>

è disponibile la documentazione riguardante il progetto definitivo denominato NUOVO POZZO VALDIBURE - PISTOIA;

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti l'area di localizzazione del pozzo, ovvero nella trasformazione della destinazione urbanistica dalla attuale alla destinazione AREE PER ATTREZZATURE TECNICHE (di progetto) (Titolo II art. 48-97 del RU) come indicato negli elaborati progettuali (Tavola presente nella cartella VARIANTE al percorso sopra indicato);

Che nella cartella VARIANTE è altresì disponibile la documentazione correlata al DPGR. 5/R/2020;

Che la realizzazione dell'opera comporterà, secondo quanto disposto dall'art. 94 D.lgs. 152/06, l'imposizione di nuovi vincoli sovraordinati per la tutela delle aree di salvaguardia della nuova opera di presa a scopo acquedottistico (art. 69 del RU - Fasce di rispetto da sorgenti e pozzi ad uso idropotabile);

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all'Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T., inviandole per PEC all'indirizzo proto-

collo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l'invio delle osservazioni l'AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 L.R. 65/2014, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

*Il Responsabile
del Servizio progetti e controllo interventi
Barbara Ferri*

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

D.P.M. Viareggio porto - richiesta rinnovo concessione demaniale marittima Reg. n. 65/2009 e Reg. n. 29/2015 con scadenza al 31/12/2020 (Nelson di Irene della Capanna).

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

- che la ditta individuale Nelson di Irene della Capanna con sede in Lido di Camaiore, via M.L. King, 28 - P.I.: 02258310461, in persona della titolare la sig.ra Irene Della Capanna nata a Viareggio (LU) il 29/11/1965 - C.F.: DLL.R.NI65S69L833K, è titolare di concessione Reg. n. 65/2009 e licenza suppletiva Reg. n. 29/2015 per l'occupazione e l'uso di uno specchio acqueo di mq 737,90, per il posizionamento di una catenaria per l'ormeggio di imbarcazioni fino a 10 metri di lunghezza";
- che con istanza Modello Domanda D2 - Do.Ri., acquisita al prot. n. 4502 del 15/10/2020, il suddetto concessionario ha chiesto il rinnovo della sopradescritta concessione per anni quattro, ferma rimanendo impregiudicata la possibilità che la durata del titolo possa estesa secondo i disposti della L. 145/2018 e ss.mm.ii.;

Visto:

- l'art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo;
- la L.R. 28/5/2012, n. 23 e ss.mm.ii.;
- la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nell'ordinamento italiano del D.Lgs. 26/3/2010, n. 59;
- la deliberazione n. 20/2015 di approvazione Documento indirizzi, criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali,

per quanto premesso,

ORDINA

la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana e all'albo on line dell'Autorità Portuale Regionale della richiesta sopra descritta.

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente l'atto richiesto. Detto termine vale anche per la presentazione di motivate domande concorrenti che, a pena di inammissibilità dovranno essere presentate a questa Autorità Portuale Regionale e saranno eventualmente pubblicate ai soli fini della presentazione di osservazioni.

Le domande incomplete o inesatte non verranno prese in considerazione.

Può essere presa visione della documentazione presso gli uffici dell'Autorità Portuale Regionale, previo appuntamento.

Il Segretario Generale
Fabrizio Morelli

ALTRI AVVISI**CARRARA MARMI S.R.L.**

Avviso pubblico del rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale relativa a proroga. Piano di coltivazione cava Tombaccio - Arni - Comune di Stazzema (LU) - Soc. Carrara Marmi S.r.l.

SEGUE ATTO

CARRARA MARMI S.r.l. Unipersonale.

Via Martiri di Cefalonia s.n. 54100 Massa (MS) Italy - P. Iva IT01209470457

All'Att.ne
B.U.R.T.
regionetoscana@postacert.toscana.it.

P.C. COORDINATORE SETTORE UFFICI
TECNICI
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
rpuccini@parcapuane.it

CARRARA, 28.10.2020

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DEL RILASCIO DELLA PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE RELATIVA A PROROGA PIANO DI COLTIVAZIONE CAVA TOMBACCIO – ARNI– COMUNE DI STAZZEMA (LU) – SOC. CARRARA MARMI S.R.L..

Il sottoscritto Lorenzo BONOTTI, in qualità di legale rappresentante della CARRARA MARMI SRL con sede a CARRARA Via Martiri di Cefalonia, P.IVA 01209470457, esercente l'Unità Estrattiva "Tombaccio" nel Bacino Estrattivo PIT/PPR n.8 Piastreta, Sella e Monte Macina – Comune di Stazzema (LU) nella qualità di proponente dell'opera in oggetto,

RENDE NOTO CHE

- In data 27.10.2020 il Settore Uffici Tecnici – Parco Regionale delle Alpi Apuane ha rilasciato Det. N.20 Pronuncia di Compatibilità Ambientale, Pronuncia di Valutazione d'Incidenza, Nulla Osta Regionale e Autorizzazione Idrogeologica: proroga della P.C.A. n.14 del 11.09.2017 relativamente al Piano di Coltivazione Cava "Tombaccio".
- La Det. N.20 del 27.10.2020 ha durata 2 anni e 7 mesi;
- Secondo quanto risulta dalla Det. N.20 del 27.10.2020 dal verbale di conferenza dei servizi sono stati acquisiti pareri, nulla osta, autorizzazioni ed assensi in materia ambientale ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i., della L.R. 30/2015 e s.m.i. e della L.R. 39/2000 e s.m.i.;
- che la richiesta prevede il rilascio della PCA relativamente al completamento dei lavori autorizzati con AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP N.26/2019: istanza di voltura dell'autorizzazione al Progetto di Coltivazione della Cava Tombaccio rilasciata con Det.31 del 05.02.2019 ai sensi della L.R. 35/15 presso la Cava Tombaccio ubicata nel Comune di Stazzema, fraz.Arni, per volumetrie residue di circa 12'300 mc;
- che la determina e la documentazione tecnica e successive integrazioni sono disponibili per essere visionati presso:
 - o Parco Regionale delle Alpi Apuane–Settore Servizi Tecnici, Via S. Musico 54100 Massa;
 - o Comune di Stazzema-Piazza Europa,6 1 55040 Pontestazzemese (LU);

CARRARA, 28.10.2020

IL PROPONENTE
CARRARA MARMI SRL



SEZIONE II

- Avvisi

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)

Avviso di deposito in libera visione al pubblico della deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 26 Ottobre 2020 avente ad oggetto: Piano Attuativo per la realizzazione del Centro Sportivo - Training Center della Società ACF Fiorentina srl comportante contestuale variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico - Approvazione.

IL DIRIGENTE
AREA 5 GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65;

Visto la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 26 Ottobre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, della L.R. n. 65/2014, nonché dell'art. 27, della L.R. n. 10/2010, è stato definitivamente approvato unitamente alla decisione finale ai fini V.A.S., il Piano Attuativo per la realizzazione del Centro Sportivo – Training Center della Società ACF Fiorentina srl comportante contestuale variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico. Tale piano era stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31 Gennaio 2020. Il presente avviso è disposto ai sensi dell'art. 19, comma 7, della L.R. n. 65/2014, nonché dell'art. 28, della L.R. n. 10/2010.

La deliberazione Consiglio Comunale n. 101 del 26 ottobre 2020 ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it> in Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi al seguente link:

https://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/display/5933149p_auth=9tsLj5Kx&p_p_state=pop_up

Il Dirigente
Area 5 Governo del Territorio
Antonino Gandolfo

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (Firenze)

Approvazione progetto per la realizzazione di un Centro di raccolta rifiuti nel Comune di Barberino

di Mugello ai sensi del D.M. 08.04.2008 presentato da Alia Servizi Ambientali S.p.A. e contestuale adozione della Variante n. 11 al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10.11.2014 n. 65. Avviso di acquisizione di efficacia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale n. 65/2014 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di un Centro di raccolta rifiuti nel Comune di Barberino di Mugello ai sensi del D.M. 08.04.2008 presentato da Alia Servizi Ambientali S.p.A. e contestualmente adottata la Variante n. 11 al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10.11.2014 n. 65;

Dato atto che copia della suddetta deliberazione e degli elaborati allegati sono stati trasmessi alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze come previsto dalla Legge Regionale n. 65/2014;

Dato atto che nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT n. 37 Parte II del 09.09.2020 non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO

Che ai sensi dell'articolo 34, comma 1 della Legge Regionale n. 65/2014 e ss.mm.ii, non essendo pervenute osservazioni nel periodo deputato alla presentazione delle stesse, la variante suddetta acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Bertaccini

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (Firenze)

Accordo di Programma per la tutela e la valorizzazione della Villa e della tenuta Medicea di Cafaggiolo e dell'area circostante - controdeduzioni alle osservazioni e ai contiubuti pervenuti - approvazione definitiva della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 - conclusione del procedimento di VAS per variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 27 e 28 della L.R. 10/10.

Si avvisa che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 09.09.2020 ha approvato ai sensi dell'art. 19

della Legge Regionale n. 65/2014 la Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico comunale per la tutela e la valorizzazione della Villa e della tenuta Medicea di Cafaggiolo e dell'area circostante. Con la stessa deliberazione sono stati approvati il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 10/2010.

Ai sensi dell'art. 19 comma 7 della L.R. 65/2014 la variante acquista efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT.

Gli elaborati relativi agli atti di cui sopra sono consultabili presso il Settore Tecnico del Comune di Barberino di Mugello ed ai seguenti link:

https://www.comunebarberino.it/sites/www.comune.barberino-di-mugello.fi.it/files/approvazione_dcc_doc_.pdf.rar

https://www.comunebarberino.it/sites/www.comune.barberino-di-mugello.fi.it/files/elab.urb_.pdf.rar

https://www.comunebarberino.it/sites/www.comune.barberino-di-mugello.fi.it/files/elab.vas_.pdf.rar

parte geologica/idraulica al seguente link:

https://www.comunebarberino.it/sites/www.comune.barberino-di-mugello.fi.it/files/elab.geolog.idrau_.pdf.rar

Il Responsabile del Settore Tecnico
Alessandro Bertaccini

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a Piano di Lottizzazione PA 20C/1, in Via Tre Olmi, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ
ORGANIZZATIVA N. 5
URBANISTICA E COMMERCIO

- vista la Deliberazione Consiliare n. 55 del 22/10/2020: Piano di Lottizzazione PA 20C/1, in Via Tre Olmi, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65;

- visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile dell'Unità organizzativa n. 5, arch. Samuela Ristori in ordine alla regolarità tecnica;

- visti gli artt. 18, 111, 115 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

L'adozione del "Piano di Lottizzazione PA 20C/1, in

Via Tre Olmi, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65" costituita dai seguenti elaborati:

- Tavola 00 – Suddivisione in stralci funzionali
- Tavola 01 – Relazione tecnica, estratti, documentazione fotografica
- Tavola 02 – Rilievo e piano quotato
- Tavola 03-1 – Individuazione dei lotti edificabili e verifiche urbanistiche
- Tavola 03-2 – Assetto planivolumetrico
- Tavola 03-3 – Sezioni ambientali e tipologie edilizie
- Tavola 04 – Progetto della viabilità pubblica
- Tavola 05 – Sezioni stradali
- Tavola 06 – Progetto delle reti: acque meteoriche
- Tavola 07 – Progetto delle reti: scarichi acque scure
- Tavola 08 – Progetto delle reti: acquedotto
- Tavola 09 – Progetto delle reti: energia elettrica
- Tavola 10 – Progetto delle reti: gas metano
- Tavola 11 – Progetto delle reti: illuminazione pubblica
- Tavola 12 – Progetto delle reti: linea telefonica e dati
- Tavola 13 – Computo metrico estimativo
- Tavola 14 – Norme tecniche di attuazione
- Tavola 15 – Schema di Convenzione
- Tavola 16 – Relazione di fattibilità
- Relazione di Fattibilità geologico tecnica.

La delibera ed i relativi allegati saranno depositati presso l'ufficio segreteria del comune di Bibbiena in data 11/11/2020 per 30 (trenta) giorni consecutivi in libera visione del pubblico.

Anorma dell'art. 111, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, entro 30 (trenta) giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni.

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa n. 5
Urbanistica e Commercio
Samuela Ristori

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a Piano di Recupero in loc. San Donato, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ
ORGANIZZATIVA N. 5
URBANISTICA E COMMERCIO

- vista la Deliberazione Consiliare n. 56 del 22/10/2020: Piano di Recupero in Loc. San Donato, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65;

- visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile dell'Unità organizzativa n. 5, arch. Samuela Ristori in ordine alla regolarità tecnica;

- visti gli artt. 18, 111, 119 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

L'adozione del "Piano di Recupero in Loc. San Donato, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65" costituita dai seguenti elaborati:

Tavola 1- Inquadramento urbanistico e catastale e servizi presenti;

Tavola 2 – Annesso stato attuale;

Tavola 3 – Planimetria sezioni stato attuale;

Tavola 4 – Annesso stato variato tipologia edilizia;

Tavola 5 – Planimetria sezioni stato progetto;

Tavola 6 – Impianto planivolumetrico;

Tavola 7 – Piano quotato;

Tavola 8 – Area di intervento e standard;

Elaborato 9 – Relazione tecnica;

Elaborato 9 bis – Relazione di fattibilità;

Elaborato 10 – Norme tecniche di Attuazione;

Elaborato 11 – Schema di convenzione;

Elaborato 12 – Relazione forestale;

Elaborato 13 – Relazione di fattibilità geologica e geotecnica.

La delibera ed i relativi allegati saranno depositati presso l'ufficio segreteria del comune di Bibbiena in data 11/11/2020 per 30 (trenta) giorni consecutivi in libera visione del pubblico.

A norma dell'art. 111, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, entro 30 (trenta) giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni.

*Il Responsabile dell'Unità Organizzativa n. 5
Urbanistica e Commercio
Samuela Ristori*

COMUNE DI BUONCONVENTO (Siena)

Adozione del Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014.

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 10.11.2014, n. 65, art. 17, comma 2, del D.lgs. 152/06 art. 14 e della Legge Regionale 10.02.2010 n. 10 art. 25;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 06.10.2020 il Comune di Buonconvento ha adottato, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65 del 10.11.2014, il Piano Operativo con contestuale variante al Piano Strutturale;

- che in adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della L.R. 65 del 10.11.2014 e a quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 152/06 e succ. mod. ed int. e art. 25 della L.R. 10/10, il Piano Operativo con contestuale variante al Piano Strutturale adottato e il Rapporto Ambientale sono depositati presso il Palazzo Comunale, sito in Via Soccini, 22 e disponibili sul Sito Istituzionale del Comune di Buonconvento, scaricabili dal seguente link: <https://www.comune.buonconvento.si.it/it-it/servizi/abitare-c/piano-operativo-comunale-poc-863-191-1-30c1c10ed3209bb938731e9d0873d239>, per la libera visione del pubblico per la durata di giorni 60 (sessanta) consecutivi dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.T. e che entro tale termine chiunque né può prendere visione e presentare le osservazioni che ritenga più opportune;

- che i soggetti istituzionali competenti di cui all'Art. 8, comma 1 della L.R. 65/2014 possono presentare osservazioni al Piano Operativo con contestuale variante al Piano Strutturale entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della notizia o del provvedimento adottato;

*Il Garante della comunicazione e della
partecipazione
Francesco Sabatini*

COMUNE DI CALCINAIA (Pisa)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico e al Piano Attuativo P.D.R. 5 Velodromo ai sensi degli artt. 30 e 107 della L.R.T. 65/2014. Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione C.C. n. 85 del 15/10/2019 con la quale è stata adottata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 107 della L.R.T. 65/2014, la variante semplificata al Regolamento Urbanistico e al Piano attuativo P.D.R. 5 Velodromo;

Visto l'avviso della suddetta adozione, pubblicato sul BURT n. 43 del 23/10/2019 – parte seconda;

Preso atto:

- Che la suddetta deliberazione, corredata di tutti gli elaborati è stata depositata per 30 gg consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul

BURT presso la Sezione Pianificazione e Governo del Territorio e resa nota sul sito istituzionale del Comune di Calcinaia in "Amministrazione Trasparente" Sezione Pianificazione e Governo del Territorio;

- Che nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito è pervenuta un'osservazione;

RENDE NOTO

- che con deliberazione C.C. n. 67 del 18/09/2020:

- è stato approvato il documento controdeduzioni redatto dal RUP con il quale, in accoglimento parziale dell'osservazione, sono state modificate alcune tavole della variante in esame;

- è stata approvata la variante semplificata al R.U. e al piano attuativo P. di R 5 "Velodromo" ai sensi degli artt. 30 e 107 della L.R.T. 65/2014, adottata con deliberazione C.C. n. 85/2019 ad esclusione degli elaborati modificati per effetto dell'osservazione e quindi sostituiti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Cinzia Forsi

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (Arezzo)

Variante n. 17 al Regolamento Urbanistico vigente per la modifica della scheda comparto "CAS019" - area San Antino. Adozione ai sensi dell'art. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della Legge Regionale n.65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 3 della L.R. n. 10/2010;

RENDE NOTO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottata il Piano Attuativo del comparto CAS19 con contestuale Variante n. 17 al Regolamento Urbanistico vigente per la modifica della scheda del comparto dell'area San Antonino, del sistema insediativo tessuti del capoluogo, posta all'interno del territorio urbanizzato;

- Che l'Autorità Competente, con specifico verbale della seduta del 15/09/2020, in relazione ai contributi rimessi e alle scelte contenute nella proposta di variante semplificata al R.U. ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 art. 30 comma 1, ha ritenuto, per quanto previsto dalla L.R.T. 25 febbraio 2016, n. 17, di poter escludere dalla procedura di VAS la variante in oggetto in quanto, nei pareri degli Enti competenti non si rilavano criticità ed emergono

unicamente indicazioni relative ad adempimenti che dovranno essere messi in atto nelle fasi di progetto esecutivo e realizzazione ma che non rendono necessario assoggettare a Vas il Piano e la variante;

- Che il provvedimento adottato ed i relativi documenti ed elaborati sono depositati presso l'Ufficio Urbanistica, P.zza del Municipio n. 12, a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT del 3/11/2020 e sono consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di Castiglion Fiorentino nella relativa area della sezione Urbanistica, ai sensi dell'art. 32 della L.R.T. n. 65/2014;

AVVISA

- che entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso, e quindi entro il 10 Dicembre 2020, chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune in carta libera;

- che le osservazioni redatte in carta semplice, debitamente firmate, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 10 Dicembre 2020, tenendo presente che, per quelle pervenute a mezzo servizio postale, farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante;

- che tutta la documentazione è consultabile oltre che presso l'Ufficio Urbanistica, nei giorni di apertura al pubblico, anche sul sito istituzionale all'indirizzo:

<http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it>

- che decorso il termine per la presentazioni delle osservazioni, l'Amministrazione comunale procederà alla definitiva approvazione della variante n. 17 al R.U. vigente, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate, e che qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne è atto;

- che la predetta deliberazione e relativi elaborati grafici in oggetto sono trasmessi in copia alla provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L.R.T. n. 65/2014;

- che il Responsabile del procedimento è il Geom. Marco Cerini, Responsabile dell'Ufficio Urbanistica.

Il Responsabile
Settore Edilizia-Urbanistica
Cerini Marco

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA (Siena)

Art. 19 L.R. n. 65 del 10.11.2014 - variante alle NTA del Regolamento Urbanistico relativa alla disciplina dell'immobile ex Scuole di Vivo d'Orcia. Avviso di adozione della variante ai sensi dell'art. 19

della L.R. n. 65/2014 e informazione sulla disposizione dell'autorità competente di esclusione dalla VAS ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 65 del 10.11.2014 "Norme per il governo del territorio", art. 19 comma 2, e della L.R. n. 10 del 12.02.2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)" art. 22;

AVVISA

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.09.2020 è stata adottata la variante alle NTA del Regolamento Urbanistico relativa alla disciplina dell'immobile ex scuole di Vivo d'Orcia;

- che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta Variante adottata con deliberazione consiliare n. 41 del 30.09.2020 sono depositati in libera visione per chiunque vi abbia interesse presso la casa comunale in Castiglione d'Orcia, viale Marconi 11/a per 60 (sessanta) giorni consecutivi in riferimento alla L.R. n. 65/2014, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Tutta la documentazione è altresì disponibile sul sito internet www.comune.castiglionedorcia.siena.it (link diretto all'Amministrazione Trasparente:

<http://castiglionedorcia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza> sottosezione: "Pianificazione e governo del Territorio").

Entro il periodo di deposito sopra indicato potranno essere presentate al Protocollo del Comune di Castiglione d'Orcia osservazioni da parte degli interessati in ordine ai contenuti specifici della Variante al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R.T. n. 65/2014.

Tutte le sopradette osservazioni con eventuali grafici allegati dovranno essere redatte in carta semplice e fatte pervenire al Protocollo del Comune entro i 60 (sessanta) giorni prescritti.

Si informa infine che l'Autorità Competente per la VAS, insediata per il Comune di Castiglione d'Orcia presso l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, in data 04.08.2020 ha disposto la non assoggettabilità alla VAS della Variante in oggetto ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010, disposizione pervenuta presso il Comune di Castiglione d'Orcia in data 19.08.2020 prot. n. 6472.

A tal proposito si specifica ulteriormente quanto segue:

- il Proponente è l'Area Gestione del Patrimonio del Comune di Castiglione d'Orcia;
- l'Autorità Procedente è il Consiglio Comunale del Comune di Castiglione d'Orcia;
- l'Autorità Competente è l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia.

Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio (on line) del Comune, sul sito internet www.comune.castiglionedorcia.siena.it, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione: "Pianificazione e governo del Territorio" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Responsabile del Procedimento
Stefano Pecci

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano Urbanistico Attuativo scheda norma 12.3 del Regolamento Urbanistico. art. 111 della Legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65. Approvazione definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
POLITICHE TERRITORIALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 novembre 2014;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 81 del 28 settembre 2020 è stato definitivamente approvato il Piano Urbanistico Attuativo Scheda Norma 12.3 del Regolamento Urbanistico. Art. 111 della legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

Il Piano è efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul B.U.R.T. ed è accessibile anche sul sito istituzionale del comune, al seguente link:

<https://www.empoli.gov.it/garante-della-comunicazione-per-il-governo-del-territorio/procedimenti-in-corso/piano-urbanistico-attuativo-scheda-norma-12.3>.

Si informa che garante della comunicazione è la dott. ssa Romina Falaschi.

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 111, comma 5 L.R.T. 65/2014.

Il Dirigente del Settore Politiche Territoriali
Alessandro Annunziati

COMUNE DI LAMPORECCHIO (Pistoia)

Avviso di adozione della variante al Regolamento Urbanistico mediante Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 della L.R. 65/2014 per ampliamento della sede produttiva della ditta Sel S.p.A. - via G. Amendola 9.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Vista la determina del Responsabile dell'Area Urbanistica e SUAP n. 475 del 26/10/2020 avente ad oggetto "chiusura Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm. ii. per permesso di costruire e contestuale variante al Regolamento Urbanistico mediante Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 della L.R. 65/2014 per ampliamento della sede produttiva della ditta SEL S.p.A. - via G. Amendola 9, con la quale è stata adottata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi ex art. 14 e seguenti della L. 241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

Visto l'art. 8 del D.P.R. 160/2010 il quale dispone "Qualora l'esito della Conferenza di Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio Comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del consiglio nella prima seduta utile";

Visto l'art. 35, comma 2, della L.R.T. 65/2014, il quale dispone "Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010 sono invitate la Regione e la Provincia o la città metropolitana, chiamate ad esprimere il parere sulla coerenza della proposta di variante ai propri strumenti di pianificazione territoriale e ai propri atti di programmazione. Nel caso in cui tale conferenza abbia esito favorevole, il comune deposita il progetto per trenta giorni consecutivi e ne dà avviso sul BURT. Gli interessati possono presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT";

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65;

RENDE NOTO

Che gli atti relativi alla "Variante al Regolamento Urbanistico nel procedimento di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 ed art. 35 della L. R.T. 65/2014 per l'ampliamento della sede produttiva della ditta SEL S.p.A. sono consultabili e disponibili in via telematica sul sito web del Comune di Lamporecchio all'indirizzo:

https://www.comune.lamporecchio.pt.it/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=157&limitstart=7 alla voce "atti conclusione Conferenza di Servizi"

Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione (e quindi entro il 11/12/2020), esclusivamente:

- tramite posta elettronica certificata PEC comune.lamporecchiopostacert.toscana.it, nel qual caso la data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma
- tramite fax al n. 0573-81427;
- tramite posta, in unica copia, indirizzata al Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata e SUAP del Comune di Lamporecchio Piazza F. Berni n° 1, nel caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Responsabile
Cinzia Chinni

COMUNE DI LAMPORECCHIO (Pistoia)

Approvazione variante semplificata n. 1 al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO URBANISTICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 ed in particolare gli artt. 30 e 32;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/07/2020 con la quale è stata adottata la variante semplificata n. 1 ai sensi dell'art. 30 e 32 della L.R. 65/2014, al Regolamento Urbanistico per diversa destinazione urbanistica di un immobile posto in via P. Togliatti, angolo via K. Marx e modeste modifiche alla disciplina urbanistica;

Dato atto

- che l'avviso relativo all'adozione della Variante n. 1 al R.U suddetta è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 23/09/2020 e che tutti gli atti ed i loro allegati sono stati depositati nella sede comunale per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURT e resi accessibili sul sito istituzionale dell'ente;

- che gli stessi atti sono stati trasmessi per via telematica alla Regione Toscana ed alla Provincia di Pistoia;

RENDE NOTO

- che, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT non sono pervenute osservazioni e che la Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico,

- che ai sensi dell'art. 32 comma 3 della L.R. 65/2014, diventa efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino della Regione Toscana.

Il Responsabile Ufficio Urbanistica
Cinzia Chinni

**COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
(Arezzo)**

Avviso ai sensi dell'art. 32 comma 3 della L.R. 65/2014 variante al Regolamento Urbanistico per manutenzione straordinaria via Mazzini a Montalto: apposizione dei vincoli espropriativi. Presa d'atto della decorrenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto, l'articolo 32 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 11.09.2020 è stata adottata ai sensi dell'art. 32 L.R. 65/2014 la variante al regolamento urbanistico per Variante al Regolamento urbanistico per manutenzione straordinaria Via Mazzini a Montalto: apposizione dei vincoli espropriativi.

Che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT dell'avviso (BURT. n. 40 del 30.09.2020), non sono pervenute osservazioni.

Che dalla data della pubblicazione del presente avviso sul BURT, la variante al regolamento urbanistico assumerà la propria efficacia.

Il Responsabile del Procedimento
Patrizia Belardini

**COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
(Grosseto)**

Avviso di approvazione di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di Piano Attuativo denominato "Santa Virginia".

Si avvisa che con delibera n. 71 del 01/10/2020 la Giunta comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 111 della L.R. n. 65/2014, un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di Piano Attuativo, denominato "Santa Virginia".

Come previsto dall'art. 111, comma 5, della LR 65/2014, il PAPMAA con valenza di piano attuativo diverrà efficace a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente avviso.

Gli elaborati di Piano e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute sono consultabili sul sito comunale dell'Ente, all'interno della sezione "[Varianti Urbanistiche](#)".

Il Responsabile del Settore Tecnico
Leonardo Bartoli

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (Grosseto)

Avviso di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione di un edificio per n. 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da costruirsi nel Comune di Massa Marittima ex zona P.E.E.P. via Berlinguer, con contestuale adozione di variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

In ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

Che con D.C.C. n. 66 del 28.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un edificio per n. 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), da costruirsi nel Comune di Massa Marittima ex zona P.E.E.p. Via Berlinguer, con contestuale adozione della Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. n. 65/2014.

Il provvedimento di adozione è stato trasmesso agli organi regionali e provinciali, ai sensi dell'art. 34 comma 1 della l.r. 65/2014.

La suddetta Deliberazione, corredata da tutti gli atti e gli elaborati tecnici relativi alla Variante al Regolamento Urbanistico adottata, resterà depositata presso l'Ufficio Urbanistica Comunale e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Massa Marittima al seguente indirizzo: <https://www.comune.massamarittima.gr.it/urbanistica-e-pianificazione-del-territorio/urbanistica/varianti/>, per trenta giorni consecutivi a far data dalla presente pubblicazione sul B.U.R.T.

Entro e non oltre tale termine gli interessati possono prendere visione e presentare le osservazioni che ritengono opportune.

Il Responsabile del Settore 3
Assuntina M. Messina

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (Grosseto)

Variante urbanistica semplificata al Regolamento Urbanistico vigente di iniziativa privata per adeguamento della viabilità di accesso e riqualificazione dell'area denominata Sant'Anna, ai sensi degli artt. 30 e 252 ter della L.R.T. n. 65/2014 e SS.MM.II. Avviso di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 30 - 32 della L.R.T. n. 65/14.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

In ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

Che con D.C.C. n. 67 del 28.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state esaminate e controdedotte le osservazioni pervenute ed è stata definitivamente approvata la Variante urbanistica semplificata al Regolamento Urbanistico vigente di iniziativa privata per adeguamento della viabilità di accesso e riqualificazione dell'area denominata Sant'Anna, ai sensi degli artt. 30 e 252 ter della L.R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii.

Il provvedimento di approvazione è stato trasmesso agli organi regionali e provinciali, ai sensi dell'art. 32 comma 4 della l.r. 65/2014.

Gli atti e gli elaborati della variante approvata sono depositati presso l'Ufficio Urbanistica Comunale e resi accessibili sul sito istituzionale del Comune di Massa Marittima al seguente indirizzo: <https://www.comune.massamarittima.gr.it/urbanistica-e-pianificazione-del-territorio/urbanistica/varianti/variante-ru-santanna>.

La variante è efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile del Settore 3
Assuntina M. Messina

COMUNE DI PISA

Piano Strutturale Intercomunale Comuni di Pisa e Cascina.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 30 del 23/07/2020 con cui è stato adottato il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina ai sensi degli artt. 23, 92 e 94 della L.R. n. 65/2014 e della L.R. n. 10/2010;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale di Cascina n. 55 del 4/08/2020 con il Comune di Cascina ha adottato il Piano strutturale Intercomunale;

Considerato che l'avviso di adozione del Piano strutturale Intercomunale è stato pubblicato sul BURT n. 35 del 26/08/2020;

Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e. i.;

Vista la Delibera n. 39 assunta in data 3/11/2020 dal Consiglio comunale del Comune di Pisa in qualità di Ente capofila;

RENDE NOTO

Che il termine per la presentazione delle osservazioni al Piano strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina è posticipato al 10 Dicembre p.v.;

RICORDA

Che tutta la documentazione del Piano Strutturale Intercomunale adottato è consultabile sul sito web dell'Ente alle pagine <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/26930/Piano-Strutturale-Pisa-Cascina.html> e <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/26930/Piano-Strutturale-Intercomunale.html>

La Dirigente
Daisy Ricci

COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)

Adozione Variante al Piano Operativo Comunale di Pontremoli (MS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**RENDE NOTO**

che in data 15 ottobre 2020, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43, è stata adottata, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10.11.2014 n. 65, la variante al Piano Operativo Comunale di Pontremoli (MS).

Si rende noto inoltre che, ai sensi dell'art. 73 della L.R. 12.02.2010 n. 10, nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica è condotta la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e che ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 è stato redatto lo studio preliminare ambientale.

Lo studio preliminare ambientale di verifica di assoggettabilità a VIA, la documentazione di variante al P.O.C. con la Valutazione Ambientale Strategica, saranno depositati per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed entro e non oltre tale termine, chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006.

Copia della suddetta deliberazione consiliare, dello studio preliminare ambientale e degli atti relativi alla variante al Piano Operativo Comunale di Pontremoli sono depositati, in libera visione, presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Pontremoli e sono consultabili in formato elettronico sul sito web alla pagina:

<https://comune.pontremoli.ms.it/variante-poc-e-ps-copianificazione/>

Il Responsabile del Servizio
Roberto Bertolini

COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)

Adozione Variante al Piano Strutturale del Comune di Pontremoli (MS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che in data 15 ottobre 2020, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42, è stata adottata, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10.11.2014 n. 65, la variante al Piano Strutturale del Comune di Pontremoli (MS).

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, la variante è depositata per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed entro e non oltre tale termine, chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni.

Copia della suddetta deliberazione consiliare e degli atti relativi alla variante al Piano Strutturale del Comune di Pontremoli sono depositati, in libera visione, presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Pontremoli e sono consultabili in formato elettronico sul sito web alla pagina:

<https://comune.pontremoli.ms.it/variante-poc-e-ps-copianificazione/>

Il Responsabile del Servizio
Roberto Bertolini

COMUNE DI PRATO

Variante urbanistica adottata con DCC 39/2020 contestualmente all'approvazione del progetto definitivo "Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della Piana Fiorentina" efficacia ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE

Considerato che con Delibera n. 39 del 30/07/2020 il

Consiglio Comunale ha approvato il progetto definitivo "POR CREO FESR 2014-2020 Azione 4.6.4b) Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della Piana Fiorentina - Itinerario nel Comune di Prato - 2° lotto funzionale . Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale adozione della variante al Piano Operativo, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014";

Dato atto che, nei 30 giorni successivi dalla pubblicazione sul B.U.R. della Toscana n. 40 del 30/09/2020 dell'avviso di adozione della variante urbanistica sopra citata, non sono pervenute osservazioni, come attestato nella relazione del Responsabile del Procedimento del 04/11/2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale n 2624 del 04/11/2020;

RENDE NOTO

- che l'efficacia della variante al P.O. in oggetto decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.R. 65/2014;

- che la delibera di Consiglio Comunale n. 39/2020, confermata stante il mancato ricevimento di osservazioni sulla variante al P.O., la relazione del Responsabile del Procedimento del 04/11/2020, la Determinazione Dirigenziale n. 2624 del 04/11/2020 ed il presente avviso, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Prato all'indirizzo: <http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/bacheca/act=f&fid=934>

Il Dirigente
Francesco Caporaso

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)

Approvazione Variante urbanistica normativa al Piano Operativo (STR. URB. 2/19).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Visti gli artt. 19-20 della Legge Regionale n. 65/2014
- Vista la LRT 10/2010 e succ. modificazioni

RENDE NOTO

- che con Delibera C.C. n. 34 del 08/10/2020, è stato approvata la Variante urbanistica normativa al Piano Operativo (STR. URB. 2/19), ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014;

- che il provvedimento e i relativi elaborati sono altresì pubblicati nel portale del Comune di Scansano all'indirizzo:

<http://www.halleyweb.com/c053023/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GT1RRMk9PT0-H>

- che il provvedimento acquista efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT.

Il Responsabile dell'Area
Roberto Bucci

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)

Accordo di programma per la tutela e la valorizzazione della Villa e della tenuta medicea di Cafaggiolo e dell'area circostante - Approvazione della variante al Piano Strutturale e al Regolamento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 07/09/2020 è stata approvata la Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 con oggetto Accordo di programma per la tutela e la valorizzazione della Villa e della tenuta medicea di Cafaggiolo e dell'area circostante.

Con la stessa deliberazione sono stati approvati il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale n. 10/2010.

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, sono depositati presso il Settore Servizi tecnici e resi disponibili sul sito istituzionale del Comune ai seguenti indirizzi: relativamente alla Delibera di Consiglio Comunale al seguente link: <http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/cmris/browserid=e03c4c1c-10bb-4c13-ae40-495d2314be4e;1.0> e relativamente agli elaborati delle Varianti al seguente link:

http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/files/variante_cafaggiolo_elaborati_adequati.zip

Che, ai sensi dell'art. 19 comma 7 della LRT 65/2014, la Variante acquista efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Responsabile del Settore
Dante Albisani

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

Variante al vigente Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 L.R. n. 65/2014 correlata al progetto definitivo della Superstrada ciclabile di collegamento tra le Città di Firenze e Prato - Lotti 1 e 2, finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Avviso di adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione n. 93 del 30.10.2020, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino ha adottato la variante in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 della l.r. n. 65/2014 e s.m.i.;

- la suddetta deliberazione, completa dei relativi allegati, è depositata in formato digitale in libera visione al pubblico presso gli uffici del Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Pianificazione territoriale – via Dante Alighieri n. 8 per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

- la documentazione inerente la variante in oggetto è consultabile, inoltre, sul sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino nella sezione dedicata ai "Procedimenti urbanistici in corso" della Pianificazione Territoriale, oltreché raggiungibile tramite la sezione "Amministrazione trasparente";

- entro la scadenza del periodo di deposito, chiunque ha facoltà di prendere visione della documentazione e presentare osservazioni facendole pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso al Comune di Sesto Fiorentino, Ufficio Protocollo, Piazza V. Veneto n. 1, tramite consegna a mano o attraverso il servizio postale con raccomandata A.R., oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollopec.sesto-fiorentino.net;

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 della l.r. n. 65/2014, qualora non siano pervenute osservazioni entro il termine dei 30 giorni, la variante diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.

Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio
Lorenzo Venturini

COMUNE DI VECCHIANO (Pisa)

Delibera C.C. 48 del 23/10/2020 - variante normativa al Regolamento Urbanistico per adeguamento della disciplina sul territorio rurale alla L.R.

65/2014 ed al D.P.G.R. 63/R/2016 - presa d'atto di contributo/osservazione - approvazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AVVISA

- ai sensi dell'art. 19 comma 6, della L.R. 65/2014 e ai sensi dell'art. 28 comma 1 L.R. 10/2020, che con Delibera C.C. n. 48 del 23/10/2020 è stata approvata la delibera C.C. 48 del 23/10/2020 - variante normativa al Regolamento Urbanistico per adeguamento della disciplina sul territorio rurale alla L.R. 65/2014 ed al D.P.G.R. 63/R/2016 - presa d'atto di contributo/osservazione;

- ai sensi dell'art. 19 comma 7 della stessa legge, la variante acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Gli atti e gli elaborati della variante sono consultabili presso il sito istituzionale dell'ente all'indirizzo:<http://www.comune.vecchiano.pi.it/regolamento-urbanistico-2017-variante-al-territorio-rurale.html>

Il Dirigente
Luigi Josi

COMUNE DI VINCI (Firenze)

5° variante al Piano Strutturale e 9° variante al Regolamento Urbanistico ai sensi degli articoli 25, 30 e 231 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii proposta da Sammontana s.p.a. per un immobile posto in via Provedenti di Mercatale - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.10.2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata adottata la Variante n. 5 al Piano Strutturale e variante n. 9 al Regolamento Urbanistico ai sensi degli articoli 25, 30 e 231 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii;

- la Deliberazione suddetta e gli elaborati costituenti la variante stessa sono consultabili sul sito internet del Comune di Vinci, nella sezione apposita, ed inoltre sono depositati presso il Settore 3 – Uso e Assetto del Territorio con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, per

trenta (30) giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione, durante l'orario di ricevimento al pubblico e presentare eventuali osservazioni scritte che dovranno essere indirizzate all'ufficio Urbanistica del Comune di Vinci;

- il presente avviso è affisso nei luoghi di pubblica frequenza, pubblicato all'Albo on-line del Comune e sul B.U.R.T.

Il Responsabile del Procedimento
Rosanna Spinelli

COMUNE DI VINCI (Firenze)

10ª Variante di tipo semplificato al Regolamento Urbanistico, in conformità al P.S., ai sensi degli articoli 30 e 231 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii proposta da Apice s.r.l. per un immobile posto in via Limitese - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 Novembre 2014 proposta da Apice s.r.l. 014 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.10.2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata adottata la 10ª variante di tipo semplificato al Regolamento Urbanistico, in conformità al P.S., ai sensi degli articoli 30 e 231 della L.R. 65/2014 per un immobile posto in via Limitese;

- la Deliberazione suddetta e gli elaborati costituenti la variante al R.U. sono consultabili sul sito internet del Comune di Vinci nella sezione Amministrazione trasparente ed inoltre sono depositati presso il Settore 3 – Uso e Assetto del Territorio con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per trenta (30) giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione, durante l'orario di ricevimento al pubblico e presentare eventuali osservazioni scritte che dovranno essere indirizzate all'ufficio Urbanistica del Comune di Vinci;

- il presente avviso è affisso nei luoghi di pubblica frequenza, pubblicato all'Albo on-line del Comune e sul B.U.R.T.

Il Responsabile del Procedimento
Rosanna Spinelli

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624